



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

*e sulle altre attività
del Consiglio Regionale della Puglia*

2011



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE
e sulle altre attività
del Consiglio Regionale della Puglia

2011

La pubblicazione è stata curata dalla struttura di Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Progettazione analisi e coordinamento

dott. Settimio Giuliese

Alta Professionalità del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale

Ricerca dati e redazione

dott. Francesco Carrelli

Elaborazione grafica e stampa

ARTI GRAFICHE FAVIA

S.P. 231 Km 1,300 – Modugno (BA)



Consiglio regionale della Puglia

Il Presidente

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia costituisce da diversi anni uno strumento di trasparenza sull'attività normativa regionale che, attraverso la rilevazione oggettiva di una pluralità di dati e la loro classificazione sulla base di parametri e indicatori standardizzati, intende favorire la conoscenza dei processi governati dall'Assemblea.

Esso nasce dalla necessità per ogni Amministrazione pubblica e ancor più per un Organo di rappresentanza politica, quale il Consiglio regionale, di "rendere conto" del proprio lavoro.

Attraverso questa pubblicazione viene proposta, al Legislatore regionale, agli addetti ai lavori, agli studiosi ed all'intera comunità pugliese, un'analisi tecnico giuridica volta a stimolare spunti di riflessione e di studio sulle tendenze della legislazione nonché sulle attività del Consiglio regionale che sono certo saprà suscitare un ampio e fecondo dibattito nella prospettiva di una riqualificazione del ruolo dell'Assemblea legislativa.

Nel 2011 se, per un verso, risultano fundamentalmente confermate le linee di tendenza sviluppatasi negli anni precedenti, per altro verso, intervengono alcune novità foriere di importanti sviluppi.

Mi riferisco in particolare alla approvazione della Legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione".

L'approvazione di questalegge ha creato le condizioni per cambiamenti non di superficie nello svolgimento della preminente funzione legislativa della Regione nella direzione di una legislazione regionale di "qualità".

Onofrio Introna



Consiglio regionale della Puglia

Servizio Affari e Sudi Giuridici e Legislativi

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia si colloca nel solco di un modello ormai consolidato sia a livello parlamentare che regionale ed ha per oggetto l'analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi della produzione normativa e delle altre attività svolte dal Consiglio regionale.

Il Rapporto fornisce un quadro sufficientemente dettagliato dell'andamento delle attività del Consiglio regionale nel corso del 2011 e intende porsi come un valido strumento di conoscenza della realtà consiliare offrendo un ulteriore elemento di riflessione e di valutazione sul ruolo delle Assemblee legislative.

Esso si rivolge non solo ai soggetti istituzionali ma anche ai cittadini e per tale motivo, come le precedenti edizioni, adotta un linguaggio comunicativo che punta a conciliare precisione e chiarezza, nel tentativo di contribuire a ridurre quelle asimmetrie informative che penalizzano solitamente i fruitori non specialistici delle informazioni.

Il Rapporto è consultabile anche sulla home page del sito del Consiglio regionale.

*Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Nunziante*

Rapporto sulla legislazione regionale
e sulle altre attività del Consiglio Regionale della Puglia del 2011

I n d i c e

NOTA DI SINTESI

pag. 11

PARTE PRIMA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1	Analisi dell'iniziativa legislativa	>> 19
1.1	Distribuzione dei progetti di legge per soggetto proponente	>> 28
1.2	Distribuzione dei progetti di legge per macrosettore	>> 30
1.3	Esito delle iniziative legislative	>> 31
1.4	Iniziative legislative - tasso di successo	>> 31

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1.	Le leggi approvate dalle Regioni nel 2011	>> 37
1.1	Elenco delle leggi regionali approvate	>> 38
2.	Schede sintetiche delle leggi regionali approvate	>> 42
3.	Analisi della produzione legislativa regionale	>> 81
3.1	La produzione legislativa secondo il macrosettore e la materia	>> 81
3.2	La produzione legislativa e le Commissioni consiliari permanenti	>> 83
3.3	Dimensioni della produzione legislativa	>> 84
3.4	La produzione legislativa sulla base dell'iniziativa legislativa	>> 85
3.5	Durata dell'iter legislativo	>> 87
3.6	Gli emendamenti in Aula	>> 89
3.7	La produzione legislativa secondo la tipologia normativa	>> 91
3.8	La produzione legislativa secondo la tecnica di redazione	>> 92
3.9	La produzione legislativa secondo la potestà legislativa	>> 94
3.10	I rinvii non legislativi contenuti nelle leggi regionali	>> 95
3.11	Le modalità di approvazione	>> 96
3.12	La manutenzione legislativa	>> 100
4.	La produzione legislativa regionale per anno (1972 – 2011)	>> 103

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

- 1. Gli atti di indirizzo >> 107
- 1.1 Gli ordini del giorno >> 107
- 1.2 Le mozioni >> 108
- 2. Gli atti di sindacato ispettivo >> 108
- 2.1 Le interpellanze >> 108
- 2.2 Le interrogazioni >> 108

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

- 1. I regolamenti regionali emanati >> 115
- 1.1 Elenco dei regolamenti regionali >> 115
- 2. Analisi della produzione regolamentare >> 118
- 2.1 Distribuzione dei regolamenti per macrosettore e per materia >> 125
- 2.2 Dimensioni della produzione regolamentare >> 126
- 2.3 Distribuzione dei regolamenti regionale per fonte legislativa >> 126
- 3. La produzione regolamentare per anno (1972/2011) >> 128

PARTE QUINTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

- 1. Le leggi regionali impugnate dal Governo >> 131
- 2. Le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione >> 132
- 3. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale >> 145

Nota di sintesi

Il presente *Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività del Consiglio regionale della Puglia* prende in considerazione le attività relative all'anno 2011.

Seguendo una impostazione ormai consolidata nel *Rapporto* viene analizzata l'attività legislativa del Consiglio regionale nelle sue diverse fasi (iniziativa legislativa, assegnazione delle proposte di legge alle Commissioni consiliari, attività emendativa, approvazione in Aula, contenzioso costituzionale), di cui sono presi in esame singoli aspetti.

Viene analizzata, anche, l'attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali attraverso l'esame dei principali strumenti a loro disposizione: gli ordini del giorno, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni.

Finalità del *Rapporto* è mettere a disposizione degli organi politici, delle strutture amministrative, della comunità scientifica e dei cittadini uno studio rivolto ad agevolare la più ampia conoscenza delle funzioni esercitate dal Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la funzione legislativa l'approccio adottato mira a stimolare una riflessione sistematica, adoperando a tale fine strumenti conoscitivi di tipo statistico. Siffatto approccio, per quanto fondato essenzialmente su numeri, non impedisce comunque l'apprezzamento e la valutazione di aspetti qualitativi. La definizione dell'universo di indagine è orientato a descrivere da un lato la funzione legislativa, nel modo in cui essa concretamente si svolge secondo un procedimento tipizzato e, dall'altro, i singoli prodotti (iniziative e leggi) che si materializzano lungo la filiera.

Il *Rapporto* è strutturato in cinque parti che esaminano, per il periodo considerato, rispettivamente l'iniziativa legislativa; la produzione legislativa; l'attività di indirizzo e controllo; la produzione regolamentare; il contenzioso costituzionale.

Nella **Parte prima** viene trattata "l'iniziativa legislativa" nel corso del 2011.

Le 85 proposte di legge presentate nel periodo considerato vengono classificate e analizzate secondo il soggetto proponente, il macrosettore interessato dalle iniziative, le Commissioni consiliari cui le proposte di legge sono state assegnate e l'esito finale delle stesse. Rispetto al primo anno della IX legislatura si registra un fisiologico aumento del numero di proposte di legge che passano da 62 a 85.

Nell'anno 2011 è preponderante, in controtendenza con l'andamento degli ultimi anni, l'iniziativa della Giunta regionale con 46 disegni di legge rispetto a 37 proposte di legge di origine consiliare. Si rileva che una iniziativa legislativa consiliare si configura come proposta di legge al Parlamento. Completano il quadro delle iniziative legislative due proposte di legge di iniziativa popolare.

Dalla disaggregazione dei dati relativi all'iniziativa consiliare per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e mista) risulta che l'apporto maggiore all'iniziativa legislativa appartiene ai Consiglieri di maggioranza con il 70% mentre le iniziative dei

Consiglieri di opposizione sono pari al 14% ; le iniziative “miste” sono invece pari al 16%. Il trend è confermato ma si deve rilevare un sostanziale aumento delle iniziative dei Consiglieri di maggioranza.

Sempre dai dati relativi all’iniziativa legislativa consiliare risulta che delle 37 proposte di legge presentate 6 sono diventate legge registrando un tasso di successo pari al 19%. Si deve rilevare che il tasso di successo delle iniziative legislative consiliari dell’anno 2011 è uno dei più alti registrati negli ultimi anni.

Il rapporto tra il numero complessivo delle proposte presentate (85) ed il numero delle stesse approvate in Aula (30), quale indicatore della *produttività complessiva del processo legislativo* è pari al 35%.

L’iniziativa della Giunta registra un tasso di successo del 50%, risultando di gran lunga maggiore di quello dell’iniziativa consiliare (19%). Il trend è confermato ma si deve rilevare un sostanziale aumento del tasso di successo delle iniziative dei Consiglieri.

I dati relativi alla iniziativa legislativa sono stati analizzati anche con riguardo alla distribuzione per macrosettore rilevandosi che il macrosettore maggiormente interessato è quello dei Servizi alla persona e alla comunità.

La **Parte seconda** contiene una analisi della produzione legislativa regionale dell’anno 2011 condotta sulla base di diversi indicatori quantitativi e qualitativi: settori e materie interessati dall’intervento legislativo; carico istruttorio delle Commissioni consiliari competenti per materia; dimensioni delle leggi; apporto alla produzione legislativa da parte di ciascun soggetto titolare del potere d’iniziativa; durata del processo legislativo; tipologia normativa e tecnica di redazione dei testi legislativi; potestà legislativa esercitata ai termini dell’art. 117 della Costituzione; attività emendativa; modalità di approvazione in Aula; individuazione degli interventi di manutenzione legislativa.

Con riferimento ai contenuti della legislazione nel periodo considerato si registra un’incidenza maggiore delle leggi ascrivibili ai macrosettori “*Servizi alla persona e alla comunità*” e “*Territorio, ambiente e infrastrutture*”, entrambi con 11 leggi (28%); segue il macrosettore “*Ordinamento istituzionale*” (9 leggi, 23%) ed i macrosettori “*Finanza regionale*” con 4 leggi (11%) e “*Sviluppo economico e attività produttive*” con 2 leggi pari al 5%. Si deve osservare che 2 leggi, pari al 5% della intera produzione legislativa, sono state classificate come “*Multisetto*”.

Riguardo alle materie all’interno di ciascun macrosettore, interessato dall’intervento legislativo – a parte le 4 leggi di bilancio – si rileva che nella produzione legislativa del periodo considerato, il legislatore regionale ha focalizzato la propria attenzione in misura prevalente sulla materia “*Tutela della salute*” con 5 leggi, seguita dalle materie “*Ordinamento e organizzazione regionale*” e “*Territorio e urbanistica*” ciascuna con 4 leggi dalle materie “*Personale e Amministrazione*”, “*Risorse idriche e difesa del suolo*” e “*Protezione della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti*” ognuna con 3 leggi.

Passando all’esame dei dati relativi ai lavori in Commissione, risulta che il maggior carico istruttorio in sede referente è stato affrontato dalla V Commissione (*Ecologia, Tutela del territorio e delle risorse naturali, Difesa del suolo, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti e Edilizia residenziale*) con 10 leggi pari al 26% seguita dalla VI Commissione (*Politiche*

Comunitarie, lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione) con 6 leggi (16%) e dalle Commissioni I (*Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi*) e II (*Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia*), ciascuna con 5 leggi, pari al 13%.

Assumendo il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri quali elementi indicatori dell'ampiezza delle leggi, le leggi prodotte nel periodo considerato presentano dimensioni medie ridotte rispetto agli anni precedenti. Emerge, inoltre, che le leggi originate dalle iniziative della Giunta hanno un'estensione media, in termini di numero di articoli e di commi, notevolmente maggiore rispetto a quelle originate dalle iniziative consiliari.

Viene esaminato l'apporto rispettivo di Giunta e Consiglio alla legislazione approvata nel 2011: 29 leggi approvate su proposta della Giunta (74%) e 10 su proposta del Consiglio (26%). Si consolida il dato, già riscontrato negli anni precedenti, di una netta prevalenza di leggi approvate rivenienti da iniziativa della Giunta regionale anche se occorre evidenziare un notevole aumento delle leggi rivenienti da proposte del Consiglio che passano da 4 dell'intero anno 2010 a 10.

Quanto alla durata dell'iter legislativo in funzione del soggetto proponente, risulta che l'approvazione di una legge proposta dalla Giunta ha richiesto mediamente 33 giorni a fronte dei 38 giorni per l'approvazione di una legge su proposta consiliare.

L'analisi dell'attività emendativa in Aula registra i seguenti dati: gli emendamenti presentati sono pari a 572 (150 gli emendamenti approvati, pari al 26%), con un tasso di accoglimento differente a seconda dei proponenti. La Giunta raggiunge un tasso di accoglimento pari al 100% (57 emendamenti presentati - 57 accolti); i Consiglieri di maggioranza e di opposizione negli emendamenti presentati congiuntamente, il 52% (23 presentati - 12 accolti); i Consiglieri di maggioranza il 73% (30 presentati - 22 accolti); i Consiglieri di opposizione l'11% (451 presentati - 48 approvati).

Per quanto concerne la tipologia della normazione le leggi regionali del periodo considerato sono state classificate nelle seguenti categorie che ricalcano la medesima classificazione utilizzata nella redazione del Rapporto curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati:

- ✓ leggi istituzionali: leggi afferenti all'ordinamento istituzionale della Regione;
- ✓ leggi di settore: leggi contenenti la regolamentazione di specifici settori o una nuova disciplina di una determinata materia;
- ✓ leggi intersettoriali: leggi che incidono con un unico provvedimento su più settori;
- ✓ leggi provvedimento: quegli interventi con finalità gestionali più che normative;
- ✓ leggi di bilancio: leggi che attengono agli aspetti economico-finanziari della Regione;
- ✓ leggi di manutenzione normativa: leggi che intervengono in qualsiasi modo su un testo normativo previgente o che comunque incidono sul contenuto normativo di disposizioni previgenti;
- ✓ leggi di semplificazione normativa: leggi che recano interventi volti alla semplificazione amministrativa.

Prevalgono le leggi di manutenzione (16, pari al 41%), seguono le leggi istituzionali (9, pari al 23%), quelle di settore (7, pari al 18%) e quelle di bilancio (4, pari al 10%). Si riscontrano 2 leggi provvedimento, pari al 5% ed una sola legge di abrogazione generale.

Altro elemento significativo di classificazione delle leggi regionali è quello basato sul diverso titolo di competenza legislativa esercitata ex art. 117 COST.

Le leggi approvate nel 2011 sono distribuite sulla base della fonte costituzionale della potestà legislativa nelle categorie “concorrente” (ex art. 117, comma 3, Cost.) e “residuale” (ex art. 117, comma 4, Cost.).

L’analisi evidenzia che nelle 39 leggi prevale l’esercizio della potestà “concorrente” in 25 leggi (64%); la potestà legislativa regionale residuale viene, invece, esercitata in 14 leggi (36%).

La produzione legislativa è poi analizzata con riferimento alla modalità di redazione del testo che può essere ricondotta a due tipologie fondamentali:

- ✓ *Testo nuovo*: il testo introduce nell’ordinamento nuove disposizioni e non interviene a modificare significativamente leggi precedenti;
- ✓ *Novella*: il testo di legge è costituito da disposizioni redatte con la tecnica della “novella” cioè modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Sulla base della tecnica redazionale utilizzata, le 39 leggi regionali approvate nel periodo considerato sono così distribuite:

- ✓ n. 28 leggi con “nuovo testo”;
- ✓ n. 11 leggi con la tecnica della “novella”.

Si dà conto, inoltre, della misura in cui è presente, nelle leggi approvate, l’utilizzazione da parte del legislatore regionale del “rinvio” ad atti successivi alla legge della disciplina attuativa di leggi regionali.

L’analisi delle 39 leggi approvate ha rilevato 31 rinvii ad atti della Giunta, di cui 12 a regolamenti regionali e 19 ad altro tipo di atto amministrativo; 3 rinvii a Decreti del presidente della Giunta regionale e 5 a provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Anche nella presente edizione del *Rapporto* sono state redatte le “Schede sintetiche” per ciascuna legge regionale, che ne illustrano il contenuto, indicandone i soggetti destinatari ed i relativi eventuali adempimenti previsti e che forniscono per ogni singola legge i dati quantitativi e qualitativi oggetto dell’analisi: macrosettore e materia interessati, potestà legislativa esercitata, iniziativa, ampiezza e tecnica di redazione del testo, tipologia normativa e iter in numero di giorni e sedute in Aula.

Viene anche analizzata la modalità di approvazione in Aula di ciascuna legge: delle 39 leggi approvate nel periodo considerato 22 sono state approvate a maggioranza e 17 all’unanimità.

Il *Rapporto* contiene un paragrafo dedicato alla manutenzione legislativa. Nel periodo considerato, nell’ambito dei processi di razionalizzazione del sistema normativo e della sua contestuale “manutenzione”, si è provveduto complessivamente a 53 modifiche/integrazioni della legislazione previgente di cui 6 abrogazioni generali.

La **Parte terza** contiene una analisi dell’attività di indirizzo e controllo svolta dai Consiglieri regionali.

Con riferimento alla attività di indirizzo sono stati presi in considerazione i 77 ordini del giorno presentati (17 dall'opposizione, pari al 25% - 22 dalla maggioranza, pari al 21% - 37 bipartisan, pari al 53%). Va segnalato l'alto tasso di definizione per gli o.d.g. indipendentemente dai presentatori.

Nel periodo considerato sono state presentate, inoltre, 8 mozioni di cui solo due risultano approvate.

Con riferimento alla attività di controllo, il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può esercitare nei confronti della Giunta.

Nel periodo considerato sono state presentate 7 interpellanze di cui 5, pari all'81% dalla maggioranza e 2 da parte dell'opposizione. Il dato fornisce la rappresentazione di una netta inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni. Tutte le interpellanze risultano giacenti.

Nello stesso periodo sono state presentate 324 interrogazioni, delle quali 146 connotate dal carattere di urgenza, 3 normali e 175 a risposta scritta. Il primo dato che emerge è che solo il 17% di esse risulta definito. In contro tendenza si riscontra un tasso di definizione maggiore delle interrogazioni presentate dalla opposizione.

La **Parte quarta** è dedicata all'analisi della produzione regolamentare nel 2011. I 27 regolamenti emanati vengono analizzati e classificati secondo gli stessi criteri ed elementi utilizzati per la produzione legislativa. Si tratta di regolamenti tutti emanati in forza della potestà regionale, le cui materie sono proprie della legislazione "concorrente" o "residuale".

I regolamenti sono, inoltre, classificati per "tipologia": 20 (74%) sono i regolamenti attuativi di leggi regionali; 7 (26%) sono i regolamenti previsti da norme statali.

Si deve notare che dei 27 regolamenti emanati 9 risultano essere di "manutenzione" con una incidenza pari al 33%.

Con riferimento alla modalità di emanazione dei regolamenti regionali si riscontra che dei 27 regolamenti emanati 16, pari al 59%, sono adottati con "dichiarazione d'urgenza" ai sensi dell'art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) è successiva all'entrata in vigore degli stessi.

La **Parte quinta** è dedicata all'esame del contenzioso costituzionale che ha interessato le leggi della Regione Puglia approvate nel anno 2011.

Come è noto, il novellato art. 127 della Costituzione ha modificato il precedente regime di controllo preventivo delle leggi regionali da parte del Governo, stabilendo che *"il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione"*.

Il Governo centrale ha impugnato, in via principale, 7 leggi regionali delle 39 approvate nel 2011 per le quali si riporta il testo delle relative deliberazioni di impugnazione. Due leggi sono arrivate al vaglio della Corte Costituzionale che per una ha dichiarato cessata la materia del contendere e per l'altra ha dichiarato la sua parziale incostituzionalità. Viene riportato un quadro riepilogativo delle leggi regionali impuginate con il relativo esito oltre al testo della sentenza della Corte n. 62/2012

Il Responsabile A.P. Servizio Affari e Studi legislativi
dott. Settimio Giuliese

PARTE PRIMA
L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

1. ANALISI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa svolta nell'anno 2011, tra proposte e disegni di legge, ha visto complessivamente la presentazione di **85 progetti di legge** (atti del Consiglio dal n. 63 al n. 147 – IX legislatura). La tabella 1 ne riporta i dati analitici: soggetti presentatori, data di presentazione, macrosettori interessati, Commissioni referenti ed i relativi esiti.

Le proposte di iniziativa popolare (presentate da cittadini elettori o da Enti locali) sono evidenziate in rosso, quelle di iniziativa consiliare in blu, i disegni di legge approvati dalla Giunta regionale, in nero.

Tabella 1 – Anno 2011. Iniziativa legislativa

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
63	Giunta regionale	19/01/2011	Finanza regionale	Art. 13, l. r. n. 21 del 12 ottobre 2009 – Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009. Soppressione.	IV	giacente
64	Maniglio; Palese; Congedo; Pellegrino; Barba; Caroppo A.; Marti; Buccoliero; Gianfreda; Blasi; Vadrucci; Negro (magg/oppos)	20/01/2011	Ordinamento istituzionale	Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano.	VII	L.R. n. 30/2011
65	Losappio, Cervellera, Lonigro, Matarrelli, Pellegrino, Pastore, Sannicandro, Ventricelli (maggioranza)	26/01/2011	Finanza regionale	Modifiche ed integrazioni legge regionale 3 agosto 2007 n. 25. Definizione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica ai sensi della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.	I	ritirata
66	Giunta regionale	01/02/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	L.r. 20 dicembre 2005, n. 18 'Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine'. Modifiche.	V	L.R. n. 6/2011
67	Giunta regionale	07/02/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, servizi sociali e disposizioni diverse.	I	giacente
68	Giunta regionale	11/02/2011	Ordinamento istituzionale	Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del free libre open source software e open hardware e sulla portabilità dei documenti nella pubblica amministrazione regionale e locale.	II	ritirato
69	Giunta regionale	15/02/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.	III	giacente

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
70	Marino, Blasi, Decaro, Romano, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Ognissanti, Pentassuglia, Mennea (maggioranza)	15/02/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di Residenze sanitarie assistenziali, Riabilitazione e Hospice.	III	L.R. n. 5/2011
71	Buccoliero, Olivieri, Canonico (maggioranza)	16/02/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Ordinamento della Polizia locale in Puglia.	II	ritirata
72	Blasi, Decaro, Caracciolo, De Gennaro, Mennea, Epifani, Loizzo, Maniglio, Mennea, Marino, Ognissanti, Romano, Pentassuglia (maggioranza)	16/02/2011	Ordinamento istituzionale	Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.	II	giacente
73	Blasi (maggioranza)	28/02/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Titolarietà sedi farmacie rurali.	III	giacente
74	Curto, Negro, De Leonardis, Longo (opposizione)	02/03/2011	Ordinamento istituzionale	Istituzione Commissione regionale d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto caporalato nei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e delle energie rinnovabili, con particolare riferimento a quello del fotovoltaico.	II	giacente
75	Giunta regionale	09/03/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive.	IV-V	giacente
76	Giunta regionale	11/03/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie ed urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).	V	L.R. n. 21/2011
77	Gatta, Bellomo, Camporeale, Negro, Pastore, Ognissanti (magg./opposiz.)	16/03/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 "Interventi a favore delle imprese agricole".	IV	giacente

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
78	Mennea, Blasi, Decaro, De Genaro, Caracciolo, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino Marino, Ognisanti, Pentassuglia Romano, (maggioranza)	18/03/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Valorizzazione e divulgazione dei luoghi della storia relativi alla battaglia di Canne.	VI	ritirata
79	Giunta regionale	21/03/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Norme finanziarie straordinarie per i Consorzi di Bonifica.	I	giacente
80	Giunta regionale	23/03/2011	Ordinamento istituzionale	Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10.	II	L. R. n. 4/2011
81	Losappio, Sannicandro (maggioranza)	21/03/2011	Ordinamento istituzionale	Modifica all'art. 3 della legge regionale 2/2005.	VII	giacente
82	Giunta regionale	06/04/2011	Ordinamento istituzionale	Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto comunitario.	VI	L. R. n. 24/2011
83	Giunta regionale	13/04/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 'Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia'.	V	L. R. n. 20/2011
84	Giunta regionale	13/04/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito.	III	L. R. n. 10/2011
85	Nuzziello, Disabato, Brigante, Laddomada, Stefano (maggioranza)	12/04/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Tutela e monitoraggio dei diritti delle persone diversamente abili e della promozione della loro inclusione sociale - Osservatorio regionale della Puglia sulla condizione delle persone con disabilità.	III	giacente
86	Consigli comunali di Cisternino, Alberobello, Alberona, Bovino, Locorotondo, Otranto, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, Specchia	23/03/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia.	V	giacente
87	Giunta regionale	27/04/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica.	IV	L.R. n. 12/2011

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
88 ¹	Ventricelli, Losappio, Cervellera, Matarrelli, Sannicandro, Lonigro (maggioranza)	20/04/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi.	IV	Approv.
89	Giunta regionale	29/4/2011	Ordinamento istituzionale	Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi di cui alla deliberazione del Cons. reg. n. 21/2011.	VII	L. R. n. 7/2011
90	Giunta regionale	04/05/2010	Territorio, ambiente e infrastrutture	Integrazione all'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente l'organizzazione della funzione regionale di protezione civile.	II	L. R. n. 35/2011
91	Decaro, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Maniglio, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano (maggioranza)	10/05/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.	V	giacente
92	Maniglio, Decaro, Blasi, Caracciolo, De Gennaro, Epifani, Loizzo, Marino, Mennea, Ognissanti, Pentassuglia, Romano (maggioranza)	11/05/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche L.R. 34/2007, in materia di disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo, finalizzate a liberalizzare l'attività di organizzazione di escursioni infragiornaliere (escursionismo).	IV	giacente
93	Maniglio, Decaro, Romano, Mennea, Blasi, De Gennaro, Caracciolo, Epifani, , Marino, Loizzo, Pentassuglia, Ognissanti (maggioranza)	03/05/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'agriturismo e del turismo rurale.	IV	giacente
94	Giunta regionale	25/05/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Ordinamento della polizia locale e promozione di politiche integrate per la sicurezza.	II	L. R. n. 37/2011

¹ Si tratta di proposta di legge alle Camere ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, approvata dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 41 del 19 luglio 2011.

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
95	Giunta regionale	01/06/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica all'art. 11 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali.	VI	L. R. n. 23/2011
96	Marmo N., Palese, Alfara, Barba, Boccardi, Camporeale, Cassano, Chiarelli, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Lanzilotta, Lospinuso, Marti, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo (opposizione)	07/06/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'agriturismo.	IV	giacente
97	Giunta regionale	08/06/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica.	V	L. R. n. 19/2011
98	Giunta regionale	08/06/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Proroga del mandato in scadenza al 31/12/2010 ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex art. 5, l.r. n. 54/84.	V	L. R. n. 18/2011
99	Giunta regionale	16/06/2011	Ordinamento istituzionale	Norme sul software libero, accessibilità di dati e documenti ed hardware documentato.	II	giacente
100	Giunta regionale	16/06/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri.	III	L. R. n. 16/2011
101	Giunta regionale	16/06/2011	Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2010.	I	L. R. n. 13/2011
102	Giunta regionale	16/06/2011	Ordinamento istituzionale	Definizione dei compiti e funzioni dell'Agenzia regionale per la promozione della legalità e della cittadinanza sociale, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19.	II	giacente
103	Giunta regionale	17/06/2011	Finanza regionale	Legge di assestamento e di prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011	I	L. R. n. 14/2011
104	Giunta regionale	22/06/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa alle Province.	IV	giacente
105	Giunta regionale	29/06/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro.	VI	L. R. n. 25/2011

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
106	Giunta regionale	13/07/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Legge regionale n. 23 del 13 dicembre 2004 - 'Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti' - modifiche ed integrazioni.	IV	giacente
107	Cervellera, Brigante, Disabato, Laddomada, Losappio, Matarrelli, Nuzziello, Lonigro, Sannicandro, Ventricelli (maggioranza)	19/07/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate ad elevato rischio ambientale.	V	giacente
108	Zullo (opposizione)	25/07/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti in materia di personale delle ASL e degli IRCCS ai fini della garanzia dei LEA.	III	giacente
109	Giunta regionale	03/08/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla l.r. 30 maggio 2011, n. 9: Istituzione dell'Autorità idrica pugliese.	V	L. R. n. 27/2011
110	Mennea (maggioranza)	04/08/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne.	VI	L. R. n. 31/2011
111	Palese, Damone, Bellomo (opposizione)	25/08/2011	Ordinamento istituzionale	Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia).	VII	giacente
112	Giunta regionale	05/09/2011	Servizi alla persona e alla comunità	L. R. n. 2/2011. Approvazione Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2011.	I - III	L. R. n. 22/2011
113	Decaro, Blasi, Epifani, Amati, Maniglio, Ognissanti, Caracciolo, Mennea, Marino, Romano, Loizzo, De Gennaro, Pentassuglia (maggioranza)	09/09/2011	Ordinamento istituzionale	Istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.	VII	giacente
114	Giunta regionale	14/09/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	L.r. modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2007, n. 25. Definizione del tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi in discarica, ai sensi della legge n. 549 del 28 dicembre 1995. Modifica dell'art. 15 della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5.	I - V	ritirato
115	Cittadini elettori	20/09/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.	VI	giacente

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
116	De Gennaro, Ognissanti (maggioranza)	28/09/2011	Ordinamento istituzionale	Adeguamenti previsti dal d.lgs. 231/2001, da parte delle imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Puglia.	II	giacente
117	Cassano (opposizione)	05/10/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica della L.r. n.14 del 4 giugno 2007 pubblicata sul BURP 83 suppl. del 07/06/2007 avente ad oggetto "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.	V	ritirata
118	Giunta regionale	05/10/2011	Ordinamento istituzionale	Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali", da ultimo modificata dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5	II -VII	giacente
119	Giunta regionale	11/10/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche alla legge regionale n. 15 del 7 agosto 2002 e s.m.i. in materia di accreditamento degli organismi formativi	VI	L. R. n. 32/2011
120	Ufficio di Presidenza	17/10/2011	Ordinamento istituzionale	Attuazione dell'articolo 16, comma 8, della legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente al personale della Regione Puglia	II	L. R. n. 28/2011
121	Pentassuglia (maggioranza)	21/10/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Norme sull'impresa olearia	IV	giacente
122	Giunta regionale	25/10/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'agriturismo, del pescaturismo e dell'itturismo	IV	giacente
123	Blasi (maggioranza)	26/10/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale	VI	giacente
124	Giunta regionale	3/11/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica e integrazione della L.R. 4 giugno 2007, n. 14 e ss.mm.ii. "Tutela e valorizzazione degli ulivi monumentali della Puglia"	V	L. R. n. 36/2011
125	Giunta regionale	09/11/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico	IV	giacente
126	Giunta regionale	09/11/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Norme urgenti in materia socio-assistenziale	III	giacente
127	Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Nuzziello, Matarrelli Sannicandro, Ventricelli (maggioranza)	11/11/2011	Ordinamento istituzionale	Modifiche ed integrazioni della l.r. 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)	VII	giacente

N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
128	Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone (magg./opposiz.)	08/11/2011	Ordinamento istituzionale	Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia	VII	giacente
129	Giunta regionale	16/11/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo"	VI	giacente
130	Pentassuglia (maggioranza)	17/11/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21	V	L. R. n. 34/2011
131	Mennea (maggioranza)	17/11/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)	V	L. R. n. 33/2011
132	Ventricelli, Losappio, Disabato, Brigante, Cervellera, Laddomada, Lonigro, Matarrelli, Nuzziello, Sannicandro (maggioranza)	17/11/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica all'art. 3 della L.R. n.14 del 15 maggio 2006. (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)	IV	giacente
133	Giunta regionale	29/11/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 -"Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" - modifiche e integrazioni	IV	giacente
134	Giunta regionale	06/12/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per il governo del ciclo dei rifiuti in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e ulteriori norme per la gestione integrata dei rifiuti	V	giacente
135	Marmo N., Caroppo A., Schiavone, Palese, Negro, Friolo, Iurlaro, Pentassuglia (magg./opposiz.)	05/12/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Promozione del sistema golfistico regionale	IV	giacente
136	Mennea, Marino, Decaro, Romano, Blasi (maggioranza)	05/12/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Disposizioni per acquisti centralizzati di beni e servizi nella sanità	III	giacente


N. ro Atto	Proponenti	Data presentazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
137	Giunta regionale	13/12/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione a conduzione familiare (Bed & breakfast)	IV	giacente
138	Giunta regionale	13/12/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi - Integrazione e modifica	IV	giacente
139	Caracciolo, De Gennaro (maggioranza)	13/12/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Istituzione e finalità del Servizio Ispettivo Sanitario	III	giacente
140	Giunta regionale	14/12/2011	Finanza regionale	Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia	I	L. R. n. 38/2011
141	Giunta regionale	14/12/2011	Finanza regionale	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia	I	L. R. n. 39/2011
142	Giunta regionale	21/12/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	V	giacente
143	Giunta regionale	21/12/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Modifica della legge regionale 25/11/1976, n. 24 - "Provvidenze terapeutiche domiciliari a favore dell'emofilico"	III	giacente
144	Giunta regionale	21/12/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Modifiche all'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 - "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali"	III	giacente
145	Pentassuglia (maggioranza)	20/12/2011	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifica della l.r. 11 settembre 1986 n. 19, così come già modificata dall'art. 59 della l.r. 12 gennaio 2005 n. 1.	V	giacente
146	Pentassuglia (maggioranza)	20/12/2011	Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla l.r. n. 12/2003 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995" e alla l.r. 14/2006 "Modifica alla l.r. 12/2003"	IV	giacente
147	Caracciolo, Pastore, Mennea, Alfarano (magg./opposiz.)	28/12/2011	Servizi alla persona e alla comunità	Individuazione della sede legale della ASL BT	III	giacente

1.1 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER SOGGETTO PROPONENTE

Gli 85 progetti di legge presentati nell'anno 2011 sono distribuiti per soggetto titolare dell'iniziativa (tab. 2). Il relativo grafico mostra l'apporto percentuale di ciascun soggetto all'iniziativa legislativa.

Tab. 2 – Anno 2011. Distribuzione dei progetti di legge per proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Giunta regionale	46
Consiglio regionale	36
Ufficio di Presidenza	1
Cittadini elettori e Consigli comunali	2
Totale	85




Dai dati della tabella 2 e dal grafico emerge che l'iniziativa legislativa nell'anno 2011 è stata svolta prevalentemente dalla Giunta regionale con 46 disegni di legge (pari al 54%), cui seguono le 37 proposte di legge da parte del Consiglio regionale (pari al 44%), ivi compresa quella dell'Ufficio di Presidenza. All'iniziativa popolare, esercitata da Consigli comunali e cittadini elettori, si devono 2 progetti di legge.

La successiva tabella 3 mostra il dato relativo alle proposte di legge di iniziativa consiliare disaggregato per soggetto politico (consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione e, insieme, consiglieri di maggioranza e di opposizione). Il relativo grafico rappresenta l'apporto percentuale all'iniziativa legislativa di ciascun soggetto politico proponente.

Tab. 3 – Anno 2011. Distribuzione delle proposte di legge di iniziativa consiliare per soggetto politico proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO PROGETTI DI LEGGE
Maggioranza	26
Opposizione	5
Maggioranza/Opposizione in comune	6 ¹
Totale	37



Con 26 proposte di legge, pari al 70%, l’apporto in misura preponderante all’iniziativa è dato dai Consiglieri di maggioranza, mentre ai Consiglieri di opposizione, con 5 proposte di legge, si deve il 14% dell’iniziativa, dato, quest’ultimo, che non si discosta molto dal dato relativo all’iniziativa congiunta di consiglieri di maggioranza e di opposizione, che con 6 proposte di legge – compresa quella dell’Ufficio di Presidenza – raggiunge il 16%.


¹Il dato comprende la proposta di legge presentata dall’Ufficio di Presidenza.

1.2 DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MACROSETTORE

Nella tabella 4 e nel grafico, in valori percentuali, le proposte e i disegni di legge sono distribuiti per macrosettore interessato dalle iniziative.

Tab. 4 – Anno 2011. Proposte di legge distribuite per macrosettore interessato

MACROSETTORE	NUMERO DI PROGETTI DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	17
Sviluppo economico e attività produttive	18
Territorio, ambiente e infrastrutture	19
Servizi alla persona e alla comunità	25
Finanza regionale	6
totale	85



I dati della tabella 4 ed il grafico mostrano come i tre macrosettori *Ordinamento istituzionale*, *Sviluppo economico e attività produttive* e *Territorio, ambiente e infrastrutture* sono interessati dalle iniziative legislative in misura pressoché pari – ciascuno all’incirca per il 20%. Nella misura del 30%, il macrosettore maggiormente interessato è quello dei *Servizi alla persona e alla comunità*, mentre per il 7% la *Finanza regionale*.


1.3 ESITO DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE

La tabella 5 ed il grafico danno conto dell'esito delle proposte di legge al 31 dicembre 2011.

Tab. 5 – Anno 2011. Esito delle iniziative legislative

Esito progetti di legge	Numero progetti di legge	%
Approvati	30	35 %
Ritirati	6	7 %
Giacenti	49	58 %
Totale	85	100%

Distribuzione dei progetti di legge secondo l'esito



Il rapporto tra il numero dei progetti di legge presentati nell'anno 2011, pari a 85, ed il numero degli stessi approvati in Aula al 31 dicembre 2011, pari a 30, è assunto come indicatore della **produttività complessiva del processo legislativo**, che risulta pari al 35%.

1.4 INIZIATIVE LEGISLATIVE - TASSO DI SUCCESSO

La tabella 6 e i due grafici successivi mostrano il **tasso di successo** conseguito nell'anno 2011 da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto tra il numero dei progetti rispettivamente presentati nello stesso periodo ed il numero dei progetti approvati al 31 dicembre 2011.



Tab. 6 – Anno 2011. Iniziative legislative e tasso di successo secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	progetti presentati	progetti diventati legge ¹	tasso di successo
Giunta regionale	46	23	50%
Consiglio regionale	37 ²	6	19% ³
Cittadini elettori e Comuni	2	0	0%

¹ Ovviamente non sono comprese le leggi approvate nel 2011 originate da proposte presentate nel 2010.

² Il dato comprende la proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza.

³ Il valore indicato tiene conto anche della proposta di legge alle Camere di cui all'Atto n. 88, approvata dal C. R. con la deliberazione n. 41 del 19 luglio 2011.




I progetti di legge presentati dalla Giunta nel 2011 hanno un tasso di successo maggiore di quelli di origine consiliare, rispettivamente del 50% e 19% (quest'ultimo dato tiene conto anche della proposta di legge alle Camere in quanto approvata): dei 46 progetti presentati dalla Giunta, 23 hanno originato leggi; mentre delle 37 proposte consiliari, solo 6 sono diventate legge. Nessun esito, invece, hanno conseguito i due progetti di legge d'iniziativa popolare al 31 dicembre 2011.

La successiva tabella 7 ed il relativo grafico mostrano, invece, l'esito e quindi il tasso di successo all'interno della iniziativa consiliare, dove le proposte di legge sono distribuite per soggetto politico proponente: consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione ed insieme consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Tab. 7 – Anno 2011. Iniziative legislative consiliari e tasso di successo secondo il soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	proposte presentate	ritirati	giacenti	progetti diventati legge	tasso di successo
Maggioranza	26	3	18	4	19% ¹
Opposizione	5	1	4	0	0%
Magg./Opposiz. in comune	6 ²	0	4	2	33%

Distribuzione delle iniziative consiliari per soggetto proponente e per esito




Emerge che ottengono l'approvazione, in misura diversa, sia le proposte presentate dai consiglieri di maggioranza (leggi prodotte 4 + 1 proposta di legge alle Camere) con un tasso di successo pari al 19%, sia quelle *bipartisan* (leggi prodotte 2) con un tasso di successo pari al 33%. Mentre nullo è il tasso di successo delle proposte dei consiglieri di opposizione.

¹ Il valore indicato tiene conto anche della proposta di legge alle Camere di cui all'Atto n. 88, approvata dal C. R. con la deliberazione n. 41 del 19 luglio 2011.

² Il dato comprende la proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza, approvata.

Nel grafico che segue è rappresentato, insieme, il tasso di successo delle iniziative della Giunta e quello delle iniziative consiliari disaggregate per consiglieri di maggioranza, di opposizione ed in comune di consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Tasso di successo delle iniziative legislative per soggetto proponente



PARTE SECONDA
LA PRODUZIONE LEGISLATIVA


1. LE LEGGI APPROVATE DALLE REGIONI NEL 2011

Nel corso del 2011 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato 39 leggi regionali, riportate, complete degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al sottoparagrafo 1.1.

Il paragrafo 2 contiene le schede relative ad ogni singola legge regionale approvata nell'anno. Ciascuna scheda contiene tutti gli elementi identificativi della legge nonché una sintesi oltre che l'indicazione dei principali soggetti interessati, eventuali adempimenti e scadenze previsti da ciascuna legge.

Al fine di fornire un quadro nazionale della produzione legislativa regionale prodotta nell'anno 2011, il grafico che segue mostra il numero di leggi approvate da ciascuna Regione a Statuto ordinario.

Produzione legislativa 2011 delle Regioni a Statuto ordinario



1.1 ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE

Legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 3 del 7 gennaio 2011)

Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2

“Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”

(Bur Puglia n. 23 dell'11 febbraio 2011)

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3

“Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene”

(Bur Puglia n. 34 del 4 marzo 2011)

Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4

“Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione”

(Bur Puglia n. 46 suppl. del 30 marzo 2011)

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA)”, riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”

(Bur Puglia n. 52 suppl. dell'11 aprile 2011)

Legge regionale 21 aprile 2011, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”

(Bur Puglia n. 62 del 26 aprile 2011)

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 7

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21”

(Bur Puglia n. 74 suppl. del 12 maggio 2011)

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 8

“Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 74 suppl. del 12 maggio 2011)

Legge regionale 30 maggio 2011, n. 9

“Istituzione dell’Autorità idrica pugliese”

(Bur Puglia n. 87 suppl. del 3 giugno 2011)

Legge regionale 16 giugno 2011, n. 10

“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

(Bur Puglia n. 96 del 20 giugno 2011)

Legge regionale 20 giugno 2011, n. 11
“Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell’Azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese (AQP)’ ”
(Bur Puglia n. 96 del 20 giugno 2011)

Legge regionale 21 giugno 2011, n. 12
“Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica”
(Bur Puglia n. 100 del 24 giugno 2011)

Legge regionale 4 luglio 2011, n. 13
“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010”
(Bur Puglia n. 105 suppl. del 5 luglio 2011)

Legge regionale 6 luglio 2011, n. 14
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011”
(Bur Puglia n. 106 suppl. del 6 luglio 2011)

Legge regionale 6 luglio 2011, n. 15
“Istituzione degli ecomusei della Puglia”
(Bur Puglia n. 108 dell’ 8 luglio 2011)

Legge regionale 15 luglio 2011, n. 16
“Norme in materia di sanità elettronica”, di sistemi di sorveglianza e registri”
(Bur Puglia n. 113 del 19 luglio 2011)

Legge regionale 15 luglio 2011, n. 17
“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”
(Bur Puglia n. 113 del 19 luglio 2011)

Legge regionale 25 luglio 2011, n. 18
“Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54”
(Bur Puglia n. 117 del 26 luglio 2011)

Legge regionale 25 luglio 2011, n. 19
“Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica”
(Bur Puglia n. 117 del 26 luglio 2011)

Legge regionale 25 luglio 2011, n. 20
“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”
(Bur Puglia n. 117 del 26 luglio 2011)

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 21
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”

(Bur Puglia n. 121 suppl. del 2 agosto 2011)

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 22

“Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

(Bur Puglia n. 152 del 3 ottobre 2011)

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 23

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12”

(Bur Puglia n. 152 del 3 ottobre 2011)

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 24

“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea”

(Bur Puglia n. 152 del 3 ottobre 2011)

Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25

“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”

(Bur Puglia n. 156 del 7 ottobre 2011)

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 26

“Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22, a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani”

(Bur Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011)

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)”

(Bur Puglia n. 165 del 21 ottobre 2011)

Legge regionale 2 novembre 2011, n. 28

“Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale”

(Bur Puglia n. 172 del 4 novembre 2011)

Legge regionale 2 novembre 2011, n. 29

“Semplificazione e qualità della normazione”

(Bur Puglia n. 176 del 11 novembre 2011)

Legge regionale 28 novembre 2011, n. 30

“Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano”

(Bur Puglia n. 188 del 2 dicembre 2011)

Legge regionale 28 novembre 2011, n. 31

“Valorizzazioni e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne”

(Bur Puglia n. 188 del 2 dicembre 2011)

Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 32

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi”

(Bur Puglia n. 191 del 9 dicembre 2011)

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 33

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34

“Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35

“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

“Ordinamento della polizia locale”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 201 del 30 dicembre 2011)

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

(Bur Puglia n. 201 suppl. del 30 dicembre 2011)

2. SCHEDE SINTETICHE DELLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1

“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”

- **Sintesi della legge**

La legge si divide in due Titoli. Le disposizioni contenute nel Titolo I, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2 e dell'art. 31 del d. lgs. n. 150/2009, hanno la finalità di adeguare l'ordinamento della Regione Puglia ai principi del succitato d. lgs. n. 150/2009, ovvero di migliorare l'azione amministrativa in materia di valutazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti dalla propria organizzazione e dai dipendenti regionali, compreso il personale dirigenziale, attraverso un più adeguato sistema premiante della performance sia organizzativa che individuale, che eviti una premialità indifferenziata e che, al contrario, garantisca una selettività nel riconoscimento di incentivi economici e di carriera e la trasparenza dell'intero processo valutativo. L'art. 4 individua i soggetti addetti alla misurazione e valutazione delle performance individuale e organizzativa: **a)** l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), nominato dalla Giunta regionale – e che sostituisce il Nucleo di Valutazione – costituito da tre componenti di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni e che non abbiano incarichi pubblici elettivi o in partiti politici o in organizzazioni sindacali, né che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la nomina; **b)** i dirigenti regionali secondo le disposizioni di cui al d.p.g.r. n. 161/2008.

Con le disposizioni contenute nel Titolo II, la Regione Puglia si adegua a quanto previsto dagli articoli 6 e 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge n. 122/2010.

Con decorrenza 1° gennaio 2011, la legge dispone misure urgenti per il contenimento della spesa, che prevedono la riduzione: a) dei compensi, comunque denominati, ai componenti di organi collegiali corrisposti dalla Regione Puglia; b) della spesa per incarichi di studio e consulenze; c) della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, escludendo totalmente la possibilità di sostenere spese per sponsorizzazioni; d) della spesa per missioni e per il personale in distacco in via continuativa; e) della spesa per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione di autovetture; f) della spesa per attività di formazione del personale regionale; g) della spesa per il personale assunto con forme contrattuali flessibili e di collaborazioni continuative.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

-Agenzie ed enti strumentali della Regione Puglia; enti del Servizio sanitario regionale; società interamente partecipate dalla Regione Puglia.

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

====

Adempimenti

=====

Soggetti

====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 42 N.ro caratteri 16.855
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO ¹ :	7 giorni; 1 seduta

¹ L'iter espresso in giorni è calcolato dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del disegno o proposta di legge fino alla data dell'approvazione in Aula; il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2

“Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”.

• **Sintesi della legge**

La legge approva l'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale della Puglia, con l'allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012”, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge n. 311/2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005) e sulla base dello stesso Accordo con il quale si sono individuati gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché gli adempimenti da parte della Regione, cui è subordinato l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 325 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	14 giorni;1 seduta

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono l'Allegato.

“Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene”

• **Sintesi della legge**

Il legislatore regionale, sulla base dei dati relativi ai livelli di concentrazione di benzo(a)pirene rilevati in alcune aree del territorio pugliese, in presenza di un pericolo di danno grave per la salute, ha ritenuto indispensabile intervenire con misure urgenti finalizzate a riportare la concentrazione nell'aria di tale idrocarburo entro il valore di 1 nanogrammo a metro cubo “nel più breve tempo possibile”, prevedendo, pertanto, l'adozione da parte della Regione di azioni d'intervento sulle sorgenti industriali e civili di emissione esistenti sulle aree in cui sia accertato un valore medio annuo di concentrazione di benzo(a)pirene superiore a 1 nanogrammo a metro cubo, con l'inserimento di tali sorgenti emissive in un piano di risanamento.

La legge regionale si inserisce in un quadro normativo comunitario e nazionale (direttiva 2008/50/CE e d.lgs. n. 155/2010) che, stabilendo al 31 dicembre 2012 il raggiungimento del “valore obiettivo” per la concentrazione nell'aria di benzo(a)pirene (1,0 ng/m3 su base annua), determina un allontanamento del raggiungimento del “valore obiettivo” rispetto al decreto legislativo n. 152/2007 (ora abrogato dal d. lgs. n. 155/2010), che prevedeva per le emissioni di benzo(a)pirene l'adozione da subito di un piano di risanamento da parte delle Regioni nei casi di superamento di quei livelli di benzo(a)pirene, e che pertanto la riduzione al “valore obiettivo” si sarebbe potuta raggiungere anche prima del 31 dicembre 2012.

Ed è questa la finalità della legge regionale, più restrittiva della normativa comunitaria e nazionale in tema di emissioni di benzo(a)pirene ed in linea con il d. lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che all'art. 3-quinquies, comma 2 prevede che “le regioni...possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio...”.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Responsabili di sorgenti industriali e civili di emissione di benzo(a)pirene.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 5N.ro caratteri 1.346
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 1seduta

Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4

“Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di un unico articolo, abroga la legge regionale 2 agosto 2010, n. 10, contenente disposizioni che consentivano alla Regione:

a) di continuare ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati per l'attuazione dei programmi comunitari ovvero i programmi finanziati su fondi statali a destinazione vincolata;

b) di continuare ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ambito delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 244/2007.

L'abrogazione della legge regionale n. 10/2010 interviene nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità interna.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale e amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione ¹
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 274
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di abrogazione generale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta

¹ La Corte costituzionale con sentenza n. 155/2011 ha ascrivito gli ambiti delle materie oggetto della legge regionale n. 10/2010, che la legge in epigrafe abroga, rispettivamente alla potestà legislativa concorrente e alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”

• **Sintesi della legge**

La legge regionale dispone che i parametri (rapporto posti letto/abitanti), stabiliti da norme regionali – art. 41, l. r. n. 4/2010 e r. r. n. 3/2006 – non costituiscono limite al numero di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA), di quelli di Riabilitazione e di Hospice (struttura sanitaria residenziale per cure palliative ai malati terminali), rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti in posti letto di tali strutture sanitarie territoriali (art. 1, commi 1-2-3).

Inoltre, al fine di garantire continuità assistenziale e rendere operative le strutture interessate dalla riconversione già dalla sua entrata in vigore, la legge prevede una deroga all'applicazione delle norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, fermo restando il completamento del processo di autorizzazione e accreditamento, sia pure successivamente alla loro attivazione (art. 1, comma 4).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Direttori generali delle ASL e delle Aziende ospedaliero-universitarie.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 5 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.138
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	45 giorni; 3 sedute

Legge regionale 21 aprile 2011, n. 6

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)”

• **Sintesi della legge**

La legge opera una revisione della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale “Terra delle gravine”:

- a) traccia un nuovo perimetro del Parco regionale, stanti le numerose istanze di esclusione dal Parco presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della stessa legge regionale n. 18/2005, che ha concesso alle aziende agricole e zootecniche e ai titolari di diritti reali ricadenti nei territori dei comuni compresi nell’area del Parco regionale la facoltà di chiederne l’esclusione;*
- b) prevede la possibilità di concedere proroghe all’attività delle cave in esercizio nell’area del Parco oltre la scadenza delle autorizzazioni, sia pure previa valutazione delle compatibilità paesaggistiche e ambientali;*
- c) attenua i divieti e i vincoli gravanti su aree della “zona 2” del Parco, cioè la zona con presenza di un maggior grado di antropizzazione e di attività agraria (art. 1, comma 1);*
- d) prevede l’esclusione della zona 2 dall’area del Parco nel caso in cui tale esclusione non interrompi la continuità del Parco (art. 1, comma 2).*

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni i cui territori ricadono nell’area del Parco;
- Titolari di autorizzazioni di attività di estrazione della pietra in esercizio nell’area del Parco (art. 1, comma 1, lett. c);
- Esercenti attività agro-silvo-pastorale nell’area del Parco (art. 1, comma 1, lett. d).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.308
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	38 giorni; 2 sedute

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 7

“Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21”

• **Sintesi della legge**

La legge detta le norme circa lo svolgimento del referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano (proposta da più consiglieri regionali), fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 425/2011 nei giorni 12 e 13 giugno 2011, in concomitanza con i referendum statali abrogativi, prevedendo:

- a) l'applicazione delle stesse disposizioni vigenti per i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione;
- b) una convenzione con la Prefettura di Lecce ai fini della ripartizione delle spese, stante la contemporaneità delle consultazioni (art. 1).

La legge, inoltre, sostituisce l'art. 30 della legge regionale n. 27/1973, recante “Norme sul referendum abrogativo e consultivo” per stabilire le esclusive spese a carico della Regione, distinguendole da tutte le altre, che pone a carico dei comuni interessati alle modifiche territoriali, ai quali attribuisce l'onere di anticipare le spese di spettanza della Regione, da rimborsare previa verifica della loro congruità (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Lecce;
- Comune di Trepuzzi;
- Comune di Squinzano.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

svolgimento del referendum di

Adempimenti

Anticipazione delle spese per lo
Comune di Trepuzzi;
spettanza della Regione.

Soggetti

Comune di Lecce;
Comune di Squinzano.

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti localie decentramento
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 9N.ro caratteri 2.643
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge provvedimento
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1seduta

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 8

“Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)”

• **Sintesi della legge**

La legge provvede a modificare lo stemma e il gonfalone della Regione Puglia – già adottati con la legge regionale n. 28/1988 – con l’aggiunta nello scudo sannitico, raffigurato nello stemma della Regione, di un sesto anello ad indicare la sesta provincia pugliese Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 2 N.ro caratteri 687
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	129 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 maggio 2011, n. 9
“Istituzione dell’Autorità idrica pugliese”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 14 articoli, istituisce l’Autorità idrica pugliese, quale soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, con personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile (art. 1).

La legge, conformemente a quanto prevede l’articolo 2, comma 186-bis della legge nazionale 23 dicembre 2009, n. 191, attribuisce all’Autorità idrica le funzioni – improntate a criteri di efficienza ed economicità – già esercitate dall’Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), istituita dalla legge regionale n. 28/1999 ed ora soppressa dalla stessa succitata norma della legge n. 191/2009 (art. 2).

Inoltre, la legge prevede: a) gli organi dell’Autorità idrica, per il cui funzionamento e dotazione organica rimanda ad apposito regolamento del Consiglio direttivo (art. 3); b) la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo assicurando che l’Organo sia rappresentativo dei comuni di tutte le province pugliesi (art. 4); c) la figura del Direttore generale dell’Autorità idrica, nominato dal Consiglio direttivo, stabilendone requisiti, compiti e responsabilità (art. 5); d) le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, entrambi nominati dal Direttore generale con provvedimento motivato e a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con funzioni di supporto al Direttore generale, rispettivamente nella gestione delle attività amministrative, finanziarie e contabili e nella gestione delle attività tecniche (artt. 6 e 7); e) il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri nominati con provvedimento della Giunta regionale, con funzione di controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Autorità idrica (art. 8); f) che l’atto di organizzazione, adottato dal Direttore generale, disciplini l’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’Autorità idrica (art. 9); g) un potere di vigilanza e controllo da parte dei comuni, i quali nel numero minimo di quindici rappresentanti di almeno tre province, hanno facoltà di richiedere il riesame degli atti che comportano impegni di spesa (art. 10); h) il trasferimento all’Autorità idrica del personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia (art. 11); i) che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, la Giunta regionale nomini il liquidatore dell’ATO Puglia al fine di determinarne la consistenza patrimoniale netta con il successivo relativo trasferimento all’Autorità idrica, che subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell’ATO Puglia (art. 12); l) il criterio di ripartizione delle spese di funzionamento del nuovo Ente tra i Comuni della Regione in ragione della popolazione residente, senza oneri a carico del bilancio regionale (art. 13); l’abrogazione di alcuni articoli della legge regionale n. 28/1999 (art. 14).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni e province della Puglia;
- Personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia (art. 11).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====
MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture	
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo (governo del territorio)	
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione	
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale	
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 14 N.ro commi 55N.ro caratteri 16.470	
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo	
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale	
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	81 giorni; 4 sedute	

Legge regionale 16 giugno 2011, n. 10

“Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito – Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 2 articoli:

1) adegua il regime regionale in materia di esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici, per motivi di reddito, all’Accordo tra la Regione Puglia ed il Governo relativo al “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012” (approvato con la legge regionale n. 2/2011) e, nel contempo, allinea le disposizioni regionali in materia di esenzione ticket a quelle nazionali (art. 8, comma 16 della legge n. 537/1993).

Con l’entrata in vigore della legge si riducono le categorie di assistiti cui è riconosciuto il diritto all’esenzione dal ticket per visite ed esami specialistici. Infatti, l’esenzione non è più riconosciuta a: a) inoccupati e loro familiari; b) lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari; c) lavoratori in mobilità e loro familiari (art. 1);

2) apporta modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 1/2011 in materia di contenimento della spesa per missioni del personale regionale che presta attività di servizio di assistenza presso: a) le segreterie particolari del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, Gruppi consiliari; b) il Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente della Regione, le segreterie particolari del Vicepresidente e degli Assessori (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Inoccupati;
- Lavoratori in cassa integrazione;
- Lavoratori in mobilità.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

== == == ==

Adempimenti

== == == ==

Soggetti

== == ==

MACROSETTORE:	Multisetto
MATERIA:	Multimateria ¹
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.843
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	42 giorni; 1 seduta

¹ La legge, all’art. 1 abroga norme in materia di “Tutela della salute”; all’art. 2, modifica norme in materia di “Coordinamento della finanza pubblica”, materie appartenenti a due diversi macrosettori, rispettivamente “Servizi alla persona e alla comunità” e “Finanza regionale”.

Legge regionale 20 giugno 2011, n. 11

“Gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell’Azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese (AQP)’ ”

• **Sintesi della legge**

La legge istituisce l’Azienda pubblica regionale denominata “Acquedotto pugliese (AQP)” – ente con personalità giuridica di diritto pubblico senza finalità di lucro – quale nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato della Puglia, che subentra nella gestione di tale servizio pubblico alla “AQP S.p.A.”, con assetto azionario ripartito tra la Regione Puglia (87%) e la Regione Basilicata (13%).

Il legislatore regionale ha inteso disciplinare il servizio idrico integrato della Puglia (captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue) come servizio pubblico privo di rilevanza economica, sottratto alle regole del mercato, destinando così gli eventuali avanzi di gestione:

a) nella misura dell’80 per cento al reinvestimento, obbligatorio, nel servizio idrico integrato della Puglia;

b) all’erogazione gratuita alle utenze domestiche di un quantitativo d’acqua corrispondente al 18 per cento degli avanzi di gestione a favore di domiciliati nel territorio della Puglia, sulla base del reddito e secondo il principio di proporzionalità;

c) al fondo regionale di solidarietà internazionale, mediante il trasferimento da parte dell’AQP al bilancio regionale, del 2 per cento degli avanzi di gestione.

La legge prevede due strumenti a tutela del diritto all’approvvigionamento idrico: il Fondo per garantire a tutti i cittadini residenti nella Regione la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile (art. 3) e il Fondo regionale di solidarietà internazionale per finanziare progetti in paesi esteri, nell’ottica della solidarietà internazionale (art. 4).

Inoltre la legge: a) disciplina le procedure di approvazione dello statuto dell’AQP, adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale (art. 7); b) affida l’amministrazione dell’Azienda ad un amministratore unico, nominato dal Presidente della Regione (art. 8); c) prevede il transito del personale dell’AQP S.p.A. nell’Azienda “Acquedotto pugliese AQP (art. 9); d) sottopone ai controlli della Regione il funzionamento e la gestione dell’AQP (art. 10).

La legge contiene la disposizione finanziaria per far fronte all’acquisizione da parte della Regione Puglia delle azioni AQP S.p.A. detenute dalla Regione Basilicata, operazione evidentemente necessaria per l’attuazione della legge stessa (art. 14).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Personale dipendente dell’AQP S.p.A. (art. 9).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 15 N.ro commi 46 N.ro caratteri 13.249
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	28 giorni; 1 seduta

Legge regionale 21 giugno 2011, n. 12
“Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica”

• **Sintesi della legge**

La legge reca disposizioni che permettono di anticipare, rispetto all’approvazione della legge regionale di riordino dei Consorzi di bonifica, le procedure per la riscossione dei contributi consortili e di ridurre, pertanto, il periodo di vigenza delle norme transitorie, necessarie a portare a regime la nuova disciplina una volta approvata la legge regionale di riordino ai sensi dell’art. 27 “Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica” della legge nazionale n. 31/2008.

A tale scopo, nelle more di approvazione della legge, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre lo scioglimento degli organi consortili ordinari o, nel caso, la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica e a nominare contestualmente un commissario straordinario e tre revisori per ogni Consorzio, che restano in carica fino all’approvazione delle nuove norme e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2011.

Al commissario straordinario sono affidate le seguenti funzioni, cui adempiere entro novanta giorni dalla nomina:

a) predisposizione del “Piano di classifica degli immobili”, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza – strumento che individua e ridefinisce i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica al fine della corresponsione dei contributi di bonifica da parte dei proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli situati nel perimetro di contribuenza che traggono beneficio;

b) presentazione alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente di una relazione ricognitiva della situazione dei Consorzi: la ricognizione, in particolare, è relativa al patrimonio del Consorzio; ai beni del Consorzio non necessari all’attività istituzionale con relativo programma di alienazione; ai rapporti giuridici pendenti; al personale dipendente.

La legge istituisce una Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Consorzi di bonifica della Regione Puglia.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Agricoltura e foreste
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 9N.ro commi 42N.ro caratteri 15.237
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 1 seduta

“Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010”

• **Sintesi della legge**

La legge approva il Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio 2010 secondo le risultanze della gestione delle entrate e delle spese sul conto del Bilancio e del Patrimonio, nonché le attività e le passività finanziarie e patrimoniali della Regione Puglia al 31 dicembre 2010.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 13 N.ro caratteri 6.631 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 2 sedute

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono.

“Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011”

• **Sintesi della legge**

La legge, in applicazione dell’art. 41 (Assesamento di bilancio) della legge regionale n. 28/2001 in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale, segue all’approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010” (approvato con la legge regionale n. 13/2011) provvedendo ad apportare al Bilancio di previsione 2011 (approvato con la legge regionale n. 20/2010):

1. gli aggiornamenti relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione, secondo i valori risultanti dal succitato Rendiconto al 31 dicembre 2010, chiusura dell’esercizio 2010;
2. le variazioni di entrata e di spesa sulla base delle esigenze gestionali della Regione ritenute necessarie, emerse nel corso dell’esercizio 2011 (Capo I).

Il Capo II reca diverse disposizioni settoriali di carattere finanziario, tra cui: a) la rideterminazione dell’addizionale IRPEF, con l’applicazione di aliquote per scaglioni di reddito (art. 4); b) il sostegno delle attività degli Organismi di pari opportunità (art. 9); c) l’istituzione del nuovo capitolo di spesa per la raccolta dei dati del Registro dei tumori e per la definizione della mappa epidemiologica (art. 12); d) la copertura delle perdite della Società di trasporto pubblico a partecipazione regionale “S.T.P. Terra d’Otranto di Lecce” (art. 17); e) il rinvio degli effetti economici al 1° gennaio 2014 di nuovi inquadramenti dei dipendenti regionali conseguenti a progressioni di carriera per gli anni 2011, 2012 e 2013 (art. 19); f) la riduzione del numero degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) del ciclo dei rifiuti da quindici a sei, coincidenti con il territorio di ciascuna delle sei province pugliesi (art. 31); g) fissazione del limite massimi del rimborso per spese di trasferimento dei consiglieri regionali che non dispongono permanentemente di auto di servizio (art. 34).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Titolari di concessioni demaniali (art. 7);
- ASL Taranto (art. 12);
- Inoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità (art. 13);
- Consorzi di bonifica della Regione Puglia (art. 16);
- Società “S.T.P. Terra d’Otranto di Lecce” (art. 17);
- Enti di formazione professionale (art. 22).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 34 N.ro commi 62 N.ro caratteri 34.286 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo ²
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	7 giorni; 2 sedute

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli allegati.

² Pur prevalendo il “testo nuovo”, la tecnica della “novella” è presente in numerose norme di manutenzione dell’ordinamento.

Legge regionale 6luglio 2011, n. 15
“Istituzione degli ecomusei della Puglia”

• **Sintesi della legge**

La legge ha la finalità di sostenere l’istituzione degli “ecomusei”, quali luoghi permanenti di valorizzazione della memoria storica, di recupero della identità collettiva di un territorio nella sua complessità fisica, ambientale, sociale e di testimonianza delle relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato nel loro sviluppo (art. 1).

La legge in questione prevede che gli ecomusei siano promossi dalle associazioni e fondazioni culturali e ambientalistiche senza scopo di lucro appositamente costituite o già costituite che abbiano, quale oggetto statutario, le finalità innanzi dette, nonché da enti locali, singoli o associati, e di enti di ricerca pubblici e privati, che si dotano di spazi dove svolgere l’attività di gestione e di ricerca. La definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo” è rinviata ad un regolamento di Giunta regionale. E’ prevista l’istituzione di un elenco degli ecomusei di interesse regionale riconosciuti, da aggiornarsi annualmente (art. 2), nonché la nomina da parte della Giunta regionale della “Consulta regionale degli ecomusei”, la composizione ed i compiti di quest’ultima, tra cui il parere sulla permanenza del possesso dei requisiti minimi per il riconoscimento di “ecomuseo” al fine di eventuali cancellazioni (art. 4).

Infine, la legge reca una norma transitoria che prevede in sede di prima applicazione, la ricognizione ed il riconoscimento di iniziative documentate, eventualmente già promosse da enti locali, associazioni e fondazioni ambientalistiche culturali aventi finalità statutarie analoghe a quelle degli ecomusei (art. 6).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche;
- Enti locali;
- Enti di ricerca pubblici e privati

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
=====	=====	=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 25 N.ro caratteri 11.540
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	97 giorni; 1 seduta

“Norme in materia di sanità elettronica”, di sistemi di sorveglianza e registri”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 3 articoli, reca norme in materia di sanità elettronica (impiego delle tecnologie informatiche e telematiche all'assistenza sanitaria), di sistemi di sorveglianza e registri per un Sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia – costituito dal Sistema informativo sanitario regionale, dal Sistema informativo sanitario territoriale e dal Sistema informativo sociale.

Il “sistema integrato” che la legge istituisce mira a garantire sia la sostenibilità, il controllo e l'efficienza della spesa sanitaria, sia la continuità assistenziale attraverso l'interconnessione di tutti i sistemi informativi regionali e aziendali (art. 1). Ed il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) della Regione Puglia, contenente l'insieme dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito, è lo strumento previsto per il funzionamento del Sistema integrato.

Poiché il FSE e la sua articolazione in sezioni – nelle quali sono contenuti dati identificativi e dati sullo stato di salute – comporta il trattamento di dati sensibili, la legge provvede ad integrare il quadro normativo regionale alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, rinviando ad apposito regolamento regionale la definizione dei contenuti del profilo sanitario, l'architettura del FSE, le misure a garanzia del diritto alla riservatezza dell'assistito e le modalità di accesso alle diverse sezioni del FSE da parte dei soggetti autorizzati all'utilizzo del sistema integrato (art. 2).

Al fine di una raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici relativi ad una particolare malattia o ad una condizione di salute rilevante in una determinata popolazione, la legge istituisce, inoltre, registri distinti per tipologia di mortalità e patologia, anch'essi da utilizzarsi nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Enti, organismi e soggetti pubblici, privati e convenzionati del Servizio sanitario regionale;
- Esercenti professioni sanitarie.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 23 N.ro caratteri 9.369
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	6giorni; 1 seduta

“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”

• **Sintesi della legge**

La legge, composta di n. 4 articoli, individua un nuovo tipo di struttura esercente l’attività ricettiva alberghiera denominata “albergo diffuso”, che va ad aggiungersi alle altre strutture esercenti tale attività (alberghi, motel, villaggi-alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi dimora storica-residenza d’epoca, alberghi centro benessere) elencate nell’art. 3 della legge regionale n. 11/1999 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), disciplinandone l’attività (art. 1).

L’albergo diffuso è, nella definizione che ne dà la legge, “una struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nel centro storico e nel borgo rurale, caratterizzata da uno stabile principale nel quale sono centralizzati i servizi comuni e da unità abitative dislocate anche in edifici diversi vicini tra loro”, che si differenzia dall’albergo classico con camere e/o alloggi ubicati in un unico stabile (art. 2).

La legge prevede per gli alberghi diffusi la stessa regolamentazione riveniente dalle norme della precitata legge regionale n. 11/1999, per le parti applicabili, escludendone l’applicabilità del limite minimo dei sette giorni previsto per la cessione di case e appartamenti per vacanza previsto al comma 4 dell’articolo 41 della legge regionale n. 11/1999 e rinviando ad un regolamento regionale attuativo la definizione delle caratteristiche dell’albergo diffuso in relazione al centro storico e al borgo rurale in cui lo stesso è ubicato (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 2.042
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25luglio 2011, n. 18

“Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54”

• **Sintesi della legge**

La legge, nelle more che il legislatore regionale adotti la riforma degli Istituti autonomi provinciali case popolari (IACP), provvede a mantenere in carica fino al 31 dicembre 2011 il Presidente e i componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, il cui mandato è già scaduto. Si tratta di una ulteriore proroga – per ultima, quella disposta dall’art. 1, comma 2 della legge regionale n. 5/2009.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Commissioni assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1N.ro commi 1 N.ro caratteri 623
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25luglio 2011, n. 19

“Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica”

• **Sintesi della legge**

La legge regionale interviene in materia di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinata dall'art. 1, comma 6 della legge nazionale n. 560/1993 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che fa sorgere il diritto all'acquisto dell'alloggio con la decorrenza di un quinquennio di conduzione dell'alloggio “a titolo di locazione”. La legge regionale in questione dispone, invece, che ai fini del computo della decorrenza dei cinque anni di conduzione dell'alloggio, rientri il periodo di occupazione abusiva – regolarizzato ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 1/2005 – indipendentemente dalla formale stipulazione del contratto di locazione.

La stessa legge abroga le seguenti norme, anch'esse in materia di acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica: a) l'art. 19 della legge regionale n. 5/2010; b) il comma 21 dell'art. 3 della legge regionale n. 40/2007.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Occupanti abusivi e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.055
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	14 giorni; 1 seduta

Legge regionale 25luglio 2011, n. 20

“Modifica all’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”

• **Sintesi della legge**

La legge:

a) aggiunge un comma, il 4 bis, in fine all’articolo 1 della legge regionale n. 19/2002 (Istituzione dell’Autorità di bacino della Puglia) che consente all’Autorità di bacino della Puglia – ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, giuridica e contabile, cui è affidata l’attività di pianificazione e programmazione in tema di difesa del suolo per i singoli bacini idrografici regionali – di rendere disponibile la propria organizzazione amministrativa, contabile e tecnica per la realizzazione di iniziative ed interventi nel settore della difesa del suolo, o anche di assumere il ruolo di soggetto attuatore di tali interventi, previa apposita convenzione, autorizzata dalla Giunta regionale, che regoli il rapporto tra l’Autorità di bacino ed eventuali soggetti pubblici abilitati a realizzare gli interventi nel settore della difesa del suolo (art. 1);

b) inserisce un articolo, il 12 bis, alla legge regionale n. 1/2011 in tema di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia, che per l’anno 2011 prevede, una volta determinato l’ammontare complessivo della riduzione delle spese di funzionamento dell’Ente, la possibilità di una diversa modulazione delle percentuali di risparmio per le singole tipologie di spese rispetto a quella già prevista dalla legge regionale n. 1/2011 negli articoli dall’8 al 12: spese per compensi, comunque denominati, ai componenti di organi collegiali corrisposti dalla Regione Puglia); spese per incarichi di studio e consulenze; spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre; spese per missioni e per il personale in distacco in via continuativa; spese per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione di autovetture; spese per attività di formazione del personale regionale (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Autorità di bacino della Puglia;
- Soggetti pubblici abilitati ad interventi nel settore della difesa del suolo.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Multisetto
MATERIA:	Multimateria ¹
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 3 N.ro caratteri 2.237
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	15 giorni; 1 seduta

¹ La legge, all’art. 1 modifica norme in materia di “Risorse idriche e difesa del suolo”; all’art. 2, modifica norme in materia di “Coordinamento della finanza pubblica”, materie appartenenti a due diversi macrosettori, rispettivamente “Territorio, ambiente e infrastrutture” e “Finanza regionale”.

Legge regionale agosto 2011, n. 21

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”

• **Sintesi della legge**

La legge si compone di due titoli, il primo dei quali contiene modifiche/integrazioni alla legge regionale n. 14/2009 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale); il secondo titolo – in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – reca modifiche a leggi regionali.

Quanto alle modifiche apportate alla legge regionale n. 14/2009 (titolo I), sono ridefiniti, ai fini della applicazione della stessa, l' "edificio", l' "edificio residenziale" e la "volumetria complessiva" (art. 1); è alzata la soglia dell'ampliamento degli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m³ nel rispetto del criterio della sostenibilità degli edifici secondo le norme della legge regionale n. 13/2008, recante "Norme per l'abitare sostenibile" (art. 2); è prorogato il termine della presentazione della DIA o dell'istanza per il permesso di costruire, complete in ogni loro elemento, dal 3 agosto 2011 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2009) al 31 dicembre 2012 (art. 6).

Nel titolo II sono apportate puntuali modifiche alle seguenti leggi regionali:

- l. r. n. 21/2008, in materia di rigenerazione urbana (artt. 8 e 9);
- l. r. n. 20/2001, in materia di governo e uso del territorio (art. 11);
- l.r. n. 14/2008, in materia di misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio (art. 12);
- l. r. n. 11/1999, in materia di allestimenti mobili di strutture ricettive delle attività turistiche gestite in regime di concessione (art. 13).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni (artt. 9 e 10);
- Enti locali (art. 11).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

31 dicembre 2012 Presentazione DIA o istanza rilascio permesso di costruire (art. 6, comma 1) Soggetti interessati a realizzare gli interventi previsti dalla l. r. 14/2009

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 13 N.ro commi 14 N.ro caratteri 27.302
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	80 giorni; 1 seduta

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 22

“Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”

• **Sintesi della legge**

Il “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012”, approvato con la legge regionale n. 2/2011, prevede più obiettivi ed interventi operativi da parte della Regione. La legge in epigrafe provvede, ora, ad attuare gli adempimenti previsti tra le azioni di uno degli obiettivi/interventi del “Piano”: l’obiettivo B3.1 (Impulso alla rideterminazione della consistenza organica all’interno delle aziende e conseguente adeguamento dei fondi contrattuali aziendali previsti dai CCNL), disponendo che le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale ridefiniscano le dotazioni organiche in connessione con il riordino della rete ospedaliera delineato dal regolamento regionale n. 18/2010 e che tale ridefinizione comporti il rientro della spesa complessiva di tutto il personale – sia dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato sia in servizio con qualsiasi altra forma di lavoro – entro i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie nazionali (legge n. 191/2009, artt. 71 e 72; decreto legge n. 78/2010, art. 9).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Direttori e Commissari straordinari delle aziende ed enti del SSR (art. 1, comma 3).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 5 N.ro caratteri 2.895
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	9 giorni; 1 seduta

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 23

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12”

• **Sintesi della legge**

Il combinato disposto dell’art. 11, comma 2 della legge regionale n. 6/2004 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e dell’art. 19 del regolamento regionale n. 11/2007 di attuazione della stessa legge regionale, in tema di riconoscimento d’interesse regionale di enti ed organismi operanti nell’ambito dello spettacolo, prevede che tale riconoscimento sia riferito alle effettive attività annualmente svolte dal soggetto, con la possibile conseguenza che gli enti ed organismi “d’interesse regionale” varino annualmente. La legge in questione modifica il precitato comma 2 dell’art. 11 slegando il “riconoscimento di interesse regionale” dalla attività annualmente svolta e stabilendo nuovi requisiti:

- la partecipazione della Regione, in qualità di socio, agli enti/organismi operanti nel settore dello spettacolo;

- la previsione nei rispettivi statuti degli stessi enti/organismi della presenza nei propri organi statuari di un rappresentante della Regione, nominato dalla stessa (art. 1).

Inoltre, la legge integra la composizione dell’Osservatorio regionale dello spettacolo, istituito dall’art. 6 della legge regionale n. 6/2004, con un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative (art. 2).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Enti, fondazioni, consorzi e altri organismi operanti nel settore dello spettacolo (art. 1);

- Organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative (art. 2).

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Spettacolo
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 1.377
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	90 giorni; 1 seduta

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 24

“Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione Europea”

• Sintesi della legge

La presente legge regionale, in conformità all’art. 5 (Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria) della legge n. 131/2003 e alla legge n. 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), dota la Regione Puglia delle norme per la partecipazione alla formazione degli atti normativi comunitari – “fase ascendente” – e per l’attuazione della normativa comunitaria – “fase discendente” – nelle materie di competenza legislativa regionale.

Quest’ultima fase – stante la crescente normazione a livello europeo in settori di materie di competenza regionale – si concretizza nel periodico e sistematico adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa dell’UE ed alle sentenze della Corte di Giustizia, reso effettivo dall’adozione, con cadenza annuale, della “Legge UE regionale anno...” che:

- recepisce gli atti normativi della UE nelle materie di competenza legislativa regionale;
- contiene disposizioni a) per l’attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia, b) per l’attuazione delle decisioni della Commissione europea, c) modificative o abrogative della normativa regionale necessarie per l’attuazione/applicazione degli atti normativi UE.

La legge stabilisce anche le procedure, i tempi e le modalità di entrambe le “fasi”:

- per la partecipazione della Regione alla formazione del diritto dell’UE, nelle materie di competenza legislativa regionale, prevede che le osservazioni della Regione alle proposte di atto della UE siano formulate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

- per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme adottate dall’UE fissa al 30 aprile il termine entro il quale la Giunta regionale annualmente presenta al Consiglio regionale il disegno di legge dal titolo “Legge UE regionale anno...”, nella cui relazione riferisce anche sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni della UE e sullo stato di eventuali procedure d’infrazione a carico dello Stato per inadempienze della Regione, stabilendo un’apposita “sessione UE del Consiglio regionale” da convocarsi annualmente entro il 30 giugno per l’approvazione della legge comunitaria “Legge UE annuale regionale”.

Inoltre la legge, sempre nell’ambito delle materie di competenza legislativa regionale, disciplina la procedura del ricorso della Regione dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi dell’UE ritenuti illegittimi; reca, infine, una norma transitoria che stabilisce al 31 dicembre 2011 la data entro cui convocare la sessione UE del Consiglio regionale per l’approvazione della “Legge UE annuale regionale 2011”.

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

=====

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 11 N.ro commi 20 N.ro caratteri 6.311
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	69 giorni; 1 seduta

“Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”

• **Sintesi della legge**

La legge, adeguandosi ai principi e ai criteri contenuti nel decreto legislativo n. 276/2003, articoli 4,6,7 in materia di collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera, disciplina il sistema del collocamento secondo una integrazione fra sistema pubblico e privato, pur sempre nella centralità dei servizi pubblici (Centri per l'impiego), che esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative e certificatorie sullo stato occupazionale del lavoratore.

In particolare, per una gestione qualificata del mercato del lavoro regionale, detta le norme in materia di:

a) autorizzazione allo svolgimento sul territorio regionale delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, stabilendo che le modalità del rilascio della stessa autorizzazione siano fissate dalla Giunta regionale (art. 4);

b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro, stabilendo che la Giunta regionale con proprio provvedimento fissi le procedure ed i requisiti minimi per l'accreditamento, le ipotesi di revoca dell'accreditamento, le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati, i criteri di valutazione dei servizi erogati dai soggetti accreditati, le tipologie di servizi al lavoro per i quali si richiede l'accreditamento (art. 5).

Ai fini dell'applicazione della legge, sono definiti “servizi al lavoro” le attività di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica e di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Agenzie per il lavoro;
- Università, consorzi universitari e istituti di scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività di intermediazione;
- Centri per l'impiego.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela e sicurezza del lavoro
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 6 N.ro commi 13 N.ro caratteri 5.094
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di settore
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	76 giorni; 1 seduta

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 26

“Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22, a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani”

- **Sintesi della legge**

La legge, a seguito della istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (legge n. 148 del 16 giugno 2004), apporta modifiche a disposizioni contenute in leggi regionali antecedenti alla istituzione della sesta provincia pugliese che fanno esplicito riferimento alle cinque province preesistenti, integrando le stesse disposizioni con il richiamo alla nuova provincia.

- **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

- **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 3 N.ro caratteri 1.059
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	13 giorni; 1 seduta

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)”

• **Sintesi della legge**

A seguito della impugnazione da parte del Governo (delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011) di disposizioni contenute nell’art. 5 e nell’art. 11 della legge regionale n. 9/2011, recante “Istituzione dell’Autorità idrica pugliese” e al fine di evitare la prosecuzione del contenzioso, la legge in epigrafe apporta modifiche alle disposizioni oggetto dell’impugnativa da parte del Governo. In particolare:

a) abroga la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 6, lett. g), che prevede che il direttore generale dell’Autorità idrica pugliese predisponga lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l’Autorità e il gestore del servizio idrico integrato da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo, e conseguentemente anche il comma 6, lett. i) dell’art. 4, che fa riferimento allo schema di convenzione predisposto dal Direttore generale;

b) sostituisce il comma 1 dell’art. 11, che prevede il trasferimento del personale assunto a tempo indeterminato, dalla soppressa Autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia all’Autorità idrica pugliese, senza riferimento alle procedure di assunzione di detto personale.

La legge modifica, inoltre, il comma 4 dell’art. 4 prevedendo la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo con funzione consultiva anche del presidente di ANCI Puglia e del Presidente di UPI Puglia.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

-Presidente di ANCI Puglia e Presidente di UPI Puglia (art. 1);

- Personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia (art.3);

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 3 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.539
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	13 giorni; 1 seduta

Legge regionale 2 novembre 2011, n. 28

“Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale”

• **Sintesi della legge**

La Corte costituzionale con sentenza n. 354/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 59, comma 3, della legge regionale n. 14/2004, invalidando, così, gli esiti dei concorsi riservati al personale di ruolo della Regione espletati nel 1998 e 1999 e rendendo vacanti quei posti.

Ora, il legislatore regionale con l’approvazione della legge regionale in epigrafe, si fa carico delle conseguenze negative di una immediata retrocessione e reinquadramento del personale interessato, che determinerebbero serie difficoltà per l’amministrazione regionale – di natura organizzativa, finanziaria e relative all’attuazione dei Programmi comunitari – disponendo che, nelle more dell’espletamento di nuove procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza, i dipendenti della Regione Puglia interessati continuano ad essere adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della sentenza, trattandosi di personale (ora di categoria D) che attualmente nel sistema organizzativo regionale svolge compiti fondamentali rilevanti per le stesse competenze della Regione.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Personale a amministrazione
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale (Ufficio di presidenza)
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1N.ro commi 1N.ro caratteri 823
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge provvedimento
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	2 giorni; 1 seduta

“Semplificazione e qualità della normazione”

• **Sintesi della legge**

Gli interventi per la “semplificazione della normazione” individuati dalla legge (Capo II) sono: a) la chiarezza dei testi normativi; b) la formazione e la manutenzione dei testi unici e codici; c) il riordino e semplificazione normativa.

- Ai fini della chiarezza dei testi normativi, la legge dispone che: a) leggi e regolamenti abbiano una scrittura chiara, con un articolato omogeneo nel contenuto senza introduzioni di norme estranee alla materia oggetto della legge; b) alle parole usate sia attribuito il significato che esse hanno nel linguaggio comune e che le stesse siano usate secondo un significato univoco; c) sia data la definizione del termine, in apposito articolo, in caso di uso di termine tecnico proveniente da una lingua straniera, o anche in caso di uso di un acronimo; d) le norme che sostituiscono, modificano o abrogano norme indichino espressamente le norme sostituite, modificate o abrogate (non consentendo generiche formule, del tipo “sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge” (art. 2).

- Quanto alla formazione e alla manutenzione dei testi unici, legislativi e regolamentari, e di codici che raccolgono organicamente la disciplina di materie e settori omogenei, la legge ne prevede la promozione da parte della Giunta e del Consiglio regionale (art. 3).

- Per il riordino e la semplificazione normativa, la legge dispone che la Giunta regionale, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con cadenza annuale, entro il 30 giugno, predisponga un apposito disegno di legge avente ad oggetto la manutenzione dell’ordinamento regionale (correzione di errori materiali; adeguamento a disposizioni nazionali e regionali; adeguamento a sentenze della Corte costituzionale; abrogazione espressa delle disposizioni implicitamente abrogate; individuazione delle materie non coperte da riserva assoluta di legge e che pertanto possono essere oggetto di regolamenti di delegificazione; abrogazione espressa di disposizioni legislative vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione (art. 4).

Gli strumenti per il miglioramento della “qualità della normazione” previsti dalla legge (Capo III) sono: a) le consultazioni preventive delle parti sociali e delle associazioni di categoria (art. 5); b) l’AIR – Analisi di impatto della regolamentazione, che consente la valutazione preventivade gli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini o delle imprese o sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (art. 6); c) l’ATN – Analisi tecnico-normativa, cui sono sottoposti i disegni e le proposte di legge, che dà conto della conformità della normativa proposta alla Costituzione, della sua compatibilità con lo Statuto regionale, con le norme statali e comunitarie, senza essere vincolante ai fini dell’iniziativa legislativa (art. 7); d) la VIR – Verifica dell’impatto della regolamentazione, che consiste nella valutazione periodica degli effetti prodotti dalla legge sottoposta alla VIR, da effettuare non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della stessa e, successivamente, con una periodicità quinquennale (art. 8).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

=====

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Ordinamento e organizzazione regionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 43 N.ro caratteri 10.596
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	103 giorni; 2 sedute

Legge regionale 28 novembre 2011, n. 30

“Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano”

• **Sintesi della legge**

La modifica delle circoscrizioni territoriali in questione era stata già disposta con la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 senza che fosse stato svolto il referendum consultivo, da cui l'articolo 4 della stessa legge consentiva di prescindere “in caso di accordo tra i comuni interessati”, derogando così a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione, secondo cui le modifiche delle circoscrizioni comunali debbono essere decise da leggi regionali, “sentite le popolazioni interessate”, e pertanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2010 ne dichiarava l'illegittimità costituzionale nella parte che stabiliva “in caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare”.

Ora, la legge in epigrafe segue al referendum consultivo già svoltosi nel giugno 2011 in osservanza della precitata norma costituzionale e delle norme regionali vigenti in materia di modifica delle circoscrizioni territoriali, disponendo la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano con il trasferimento dell'intero territorio di Marina di Casalabate dal Comune di Lecce in parte al Comune di Trepuzzi ed in parte al Comune di Squinzano.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Lecce;
- Comune di Trepuzzi;
- Comune di Squinzano.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

Adeguamento della pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici alla nuova dimensione del territorio (art. 3)

Soggetti

*Comune di Lecce;
Comune di Trepuzzi;
Comune di Squinzano*

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Enti locali
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 1.243
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	21 giorni; 1 seduta

“Valorizzazioni e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne”

• **Sintesi della legge**

La legge ha la finalità di valorizzare gli avvenimenti storici relativi alla famosa Battaglia di Canne ed, insieme, quella della conservazione del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico dell’antica località della Puglia – sita nell’attuale agro della città di Barletta nei pressi del fiume Ofanto – che ha legato il suo nome alla famosa battaglia avvenuta nel 216 a. C. tra i Romani e i Cartaginesi, importante sotto l’aspetto storico e di tecnica militare. (art. 1).

A tale scopo è prevista l’erogazione di contributi regionali agli enti locali per la realizzazione di progetti da essi presentati – in azione di sistema con la Direzione per i beni culturali e paesaggistici della Puglia o con le soprintendenze, con università e associazioni culturali – volti in particolare:

- a) alla realizzazione di centro-visite in area attrezzata e di itinerari didattico-informativi;*
- b) alla pianificazione di visite guidate;*
- c) alla diffusione della conoscenza di quell’avvenimento storico con manifestazioni rievocative, di spettacolarizzazione, convegni e pubblicazioni;*
- d) alla promozione di ricerche archeologiche, di restauro, di recupero di reperti e di conservazione (art. 2).*

Vi si prevede, inoltre, che la delimitazione dell’area interessata dalle misure di salvaguardia e di valorizzazione previste dalla legge, sia individuata nel PPTR - Piano paesaggistico territoriale regionale (art. 3).

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comune di Barletta;
- Enti locali.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Beni e attività culturali (Valorizzaz. beni culturali e ambientali)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 9 N.ro caratteri 4.433
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	55 giorni; 1 seduta

Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 32

“Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi”

• **Sintesi della legge**

Con le modifiche agli articoli 8, 23, 24 e 25 della legge regionale n. 15/2002 (Riforma della formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi, la legge in epigrafe:

1) elimina la riserva del finanziamento delle attività formative e dell'accREDITamento ai soli enti senza fine di lucro, rendendo accessibile il sistema dell'accREDITamento agli organismi formativi qualunque sia la loro natura giuridica;

2) esclude che l'applicazione del Contratto collettivo nazionale della formazione professionale da parte di tutti gli organismi attuatori di attività formative sia condizione necessaria per stipulare l'apposita convenzione con la Regione, prevedendo invece l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di categoria, ma pur sempre imponendo all'organismo attuatore l'applicazione ai propri dipendenti, per i trattamenti economici e normativi, del Contratto collettivo della formazione professionale, se più favorevole di quello di categoria;

3) introduce la possibilità dell'utilizzo dell'“atto unilaterale d'obbligo” in alternativa alla convenzione tra la Regione e gli organismi attuatori per la realizzazione delle attività formative.

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Organismi attuatori di attività di formazione professionale.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Formazione professionale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4 N.ro caratteri 3.103
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	12 giorni; 2 sedute

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 33

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)”

• **Sintesi della legge**

Le modifiche che la legge apporta agli articoli 4 e 14 della legge regionale n. 37/2007, istitutiva del Parco naturale regionale del fiume Ofanto, sono rispettivamente in funzione:

- a) dell'avvenuta istituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani, cui la modifica fa riferimento in quanto non ancora istituita all'epoca dell'approvazione della legge regionale n. 37/2007 (art. 1);*
- b) dell'opportunità di utilizzare anche le guardie giurate ittiche, con poteri di repressione degli illeciti in qualità di agenti di polizia giudiziaria, per una più adeguata vigilanza del fiume Ofanto (art. 2).*

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Provincia di Barletta-Andria-Trani (in luogo della Provincia di Bari);
- Guardie giurate ittiche.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell'ambiente e gestione rifiuti
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 2 N.ro commi 2 N.ro caratteri 932
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34

“Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21”

• **Sintesi della legge**

La legge, con la modifica che apporta all’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 14/2009, recante “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia...”, riapre i termini relativi:

a) all’adozione della deliberazione di Consiglio comunale da parte dei Comuni che motivatamente intendono escludere o limitare parti del territorio dall’applicazione della stessa legge regionale n. 14/2009;

b) all’approvazione dell’apposito regolamento di consiglio comunale che definisce, in caso di interventi su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, finiture materiali e tipi architettonici da utilizzare legati alle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Comuni

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

<u>Scadenze</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Soggetti</u>
45 giorni dal 16 dic. 2011;	Adozione deliberazione di esclusione, Comuniche non hanno osservato limitazione da applicazione della legge 14/2009;	i termini previsti dall’art. 6, comma 2 della l. r. n. 14/2009;
90 giorni dal 16 dic. 2011.	Adozione regolamento per interventi su immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.	idem c. s.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (governo del territorio)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Consiglio regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 687
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35

“Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)”

• **Sintesi della legge**

La legge, al fine di una più efficace organizzazione operativa delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali per la protezione civile già iscritti nell’Elenco regionale di protezione civile istituito con la legge regionale n. 39/1995, prevede i “Coordinamenti provinciali” di tali organismi, composti liberamente dalle Associazioni di volontariato e dai Gruppi comunali di protezione civile per provincia di competenza, e la cui iscrizione nell’ “Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile” avviene di diritto previa presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto; riconosce per il funzionamento di ciascun Coordinamento (uno per provincia) per l’anno 2011 – se già costituito ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1019/2010 – un contributo spese pari euro 5 mila e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Associazioni di volontariato e gruppi comunali/intercomunali di protezione civile;
- Coordinamenti provinciali di protezione civile costituiti ai sensi della deliberazione di G. R. n. 1019/2010

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

== == ==Presentazione dell’atto costitutivo e statuto.

Coordinamenti provinciali di protezione civile.

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione civile
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 1 N.ro commi 1 N.ro caratteri 1.974
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	154 giorni; 1 seduta

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”

• **Sintesi della legge**

La legge apporta puntuali modifiche alla legge regionale n. 14 /2007 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) concernenti:

- la composizione della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali prevista dall'art. 3, che la legge integra con un rappresentante dell'Amministrazione comunale del territorio interessato (art. 1, comma 1, lett. b);

- le opere di miglioramento fondiario, la cui esecuzione è prevista dalla legge senza che siano arrecati danni alle piante di ulivi monumentali presenti nei terreni interessati dal miglioramento (art. 2).

Inoltre, la legge abroga a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione l'art. 18 della legge regionale n. 5/2010, che prorogava al 31 dicembre 2011 il regime transitorio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2007 (art. 4).

• **Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Proprietari di terreni con presenza di ulivi monumentali.

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale**

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione natura e ambiente (Valorizzazione beni ambientali)
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 4 N.ro commi 4N.ro caratteri 1.718
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di manutenzione normativa
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	6 giorni; 1 seduta

“Ordinamento della polizia locale”

• **Sintesi della legge**

La legge, dopo il nuovo assetto istituzionale delle competenze e dei rapporti tra i diversi livelli di governo territoriale a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, dota la Regione Puglia di una nuova normativa organica in materia di polizia amministrativa locale e, nel rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà – anche orizzontale – definisce le rispettive funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni (art. 1).

- Funzioni della Regione: a) determinazione dei criteri generali per l’istituzione dei corpi di polizia locale, dei mezzi operativi in loro dotazione, della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei corpi di polizia locale; b) promozione di un sistema formativo e di aggiornamento per il personale; c) intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali per questioni relative all’immigrazione e all’ordine pubblico (art. 2).

- Funzioni delle Province: a) promozione di progetti finalizzati a migliorare l’impiego della polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali; b) istituzione di nuclei specialistici di polizia provinciale per l’esercizio di funzioni di polizia ambientale, mineraria, rurale, faunistica, ittico-venatoria; c) collaborazione agli organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province (art. 3).

- Funzioni dei Comuni, che concorrono ad un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso: a) la promozione di attività formative per l’integrazione tra personale di polizia municipale e operatori degli altri settori e di progetti per un maggior presidio sul territorio di polizia locale anche secondo orari serali e notturni; b) azioni dirette ad assicurare il diritto alla tranquillità dei cittadini secondo politiche di prevenzione e di sicurezza urbana e di attività volte all’integrazione nella comunità cittadina dei cittadini immigrati (art. 4).

La legge definisce, inoltre, funzioni e compiti dei corpi e servizi di polizia locale, che sono rispettivamente esercitate in relazione alle materie di competenza dell’ente di appartenenza; detta norme sull’organizzazione e funzionamento dei corpi e servizi; configura la collocazione del corpo di polizia locale all’interno della struttura amministrativa e il rapporto del comandante del corpo con l’organo di indirizzo politico; reca norme in materia di mansioni del personale e di concorsi e requisiti per l’accesso; rinvia a regolamento regionale per la determinazione omogenea su tutto il territorio regionale dei mezzi in dotazione, delle caratteristiche delle uniformi, dei mezzi di autodifesa e della modulistica; in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevede e disciplina la collaborazione di personale esterno appartenente ad organizzazioni di volontariato.

La legge, infine, abroga le leggi regionali n. 1/1974, n. 61/1980 e n. 2/1989.

• **Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati**

- Province e Comuni;

- A.N.C.I. – Associazione nazionale comuni d’Italia e U.P.I. Unione delle province d’Italia (art. 19);

- Organizzazioni sindacali firmatari di Contratto nazionale di comparto (art. 19);

• **Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale**

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

=====

=====

=====

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Polizia locale
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Residuale ex art. 117, comma 4 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 25 N.ro commi 81 N.ro caratteri 34.440
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge istituzionale
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	47 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

• Sintesi della legge

La legge determina gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014 in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi a carattere pluriennale; detta disposizioni settoriali di rilievo finanziario necessarie a far fronte alle esigenze di gestione dell'Amministrazione regionale; istituisce nuovo capitolo di entrata, cui imputa le risorse statali trasferite alla Regione nell'ambito degli Accordi di Programma-quadro (art. 1); rinvia la copertura delle spese previste alla legge di approvazione del bilancio stesso di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 (art. 49).

- Disposizioni tributarie: a) maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF (artt. 2 e 3); b) conferma dell'aliquota IRAP per l'anno 2012 (art. 4); c) riduzione della sanzione per debito tributario relativo alla tassa automobilistica (art. 6); d) applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e determinazione degli indicatori di premialità per ATO e Comuni virtuosi nel raggiungimento degli obiettivi previsti per la raccolta differenziata e sanzioni amministrative per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica (art. 7).

- Disposizioni finanziarie: a) assegnazione alle emittenti locali di un contributo annuo per l'utilizzo di personale qualificato nei telegiornali per audiolesi (art. 9); b) istituzione nel bilancio di previsione 2012 di capitolo per gli interventi necessari alla valutazione finanziaria e patrimoniale delle Società partecipate dalla Regione (art. 10); c) istituzione nel bilancio di previsione 2012 per il controllo e la certificazione di bilancio delle Aziende sanitarie (art. 11); d) istituzione nel bilancio di previsione 2012 di capitolo per la verifica e il monitoraggio degli aspetti finanziari e contabili regionali dei fondi comunitari (art. 12); e) istituzione nel bilancio di previsione 2012 di più capitoli per l'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 143/1997, relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione (art. 16); f) erogazione straordinaria ai Consorzi di bonifica, necessaria per l'attuazione della legge regionale n. 12/2011, recante “Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica” (art. 20); g) istituzione nel bilancio di previsione 2012 di capitolo per la operatività del “Responsabile della mobilità”, istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 795/2011 (art. 25); h) istituzione nel bilancio 2012 di capitolo per l'attuazione di iniziative finalizzate alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale (educazione, formazione, tempo libero, cultura) anche promosse da altre pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro (art. 27); i) istituzione nel bilancio di previsione 2012 di capitolo per far fronte agli oneri rivenienti dal contratto di servizio con Trenitalia per la gestione del trasporto pubblico locale (art. 29); l) nuove norme in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali, valevoli a decorrere dalla X legislatura (art. 48).

• Principali soggetti esterni all'Amministrazione regionale direttamente interessati

-Gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e di impianti di incenerimento senza recupero di energia, ATO e Comuni (art. 7); emittenti televisive locali (art. 9); legittimi utilizzatori di tronchi tratturali armentizi in aree prive di interesse archeologico (art. 13).

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'Amministrazione regionale

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 49 N.ro commi 133 N.ro caratteri 74.675
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO:	10 giorni; 1 seduta

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”

• Sintesi della legge

Con la legge in epigrafe è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 (stato di previsione delle entrate e stato di previsione della spesa) secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall’art. 45 (Classificazione delle entrate) e dall’art. 46 (Classificazione della spesa) della legge regionale n. 28/2001, in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli (artt. 1 e 2).

Per le somme relative agli impegni e ai pagamenti delle spese iscritte nello stato di previsione, la legge prevede la possibilità da parte della Giunta regionale di stabilire ulteriori vincoli e limitazioni connesse al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti da norme statali, segnatamente dal comma 20 dell’art. 32 concernente il Patto di stabilità di cui alla legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) (art. 3, comma 3).

Sono determinate le dotazioni dei diversi fondi di riserva: fondo di riserva per le spese obbligatorie, fondo di riserva per le spese imprevedute, fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse, fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa (artt. 6, 7, 8, 10), nonché la dotazione del fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali in corso di adozione, che entrano in vigore dopo l’approvazione del bilancio (art. 9).

E’ stabilito l’utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011, ripartito per capitoli, applicato al bilancio 2012 (art. 11).

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2012 le variazioni di bilancio: a) per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea e per l’iscrizione delle relative spese nel caso in cui queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore; b) per l’iscrizione delle ulteriori eventuali somme in favore degli enti del comparto sanitario pari alla differenza tra le risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale per l’anno 2012 stabilite con Intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e quelle stanziare con la legge di approvazione del bilancio 2012 (art. 12). Sono stanziati i fondi per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale (art. 13); è approvato anche il bilancio di previsione pluriennale 2012-2014 (art. 15).

• Principali soggetti esterni all’Amministrazione regionale direttamente interessati

=====

• Principali scadenze e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all’Amministrazione regionale

Scadenze

=====

Adempimenti

=====

Soggetti

=====

MACROSETTORE:	Finanza regionale
MATERIA:	Bilancio
POTESTÀ LEGISLATIVA:	Concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione
INIZIATIVA LEGISLATIVA:	Giunta regionale
DIMENSIONE LEGGE:	N.ro articoli 16 N.ro commi 23 N.ro caratteri 7.860 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA NORMATIVA:	Legge di bilancio
DURATA DELL’ITER LEGISLATIVO:	8 giorni; 1 seduta

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

3. ANALISI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE

In questo paragrafo la produzione legislativa della Regione Puglia nell'anno 2011 è analizzata e classificata secondo le seguenti variabili: macrosettore, materia, commissioni referenti, dimensioni, iniziativa, tempi dell'iter legislativo, tipologia normativa, tecnica redazionale, potestà legislativa.


Gli ambiti delle materie secondo cui sono classificate le leggi riproducono l'articolazione individuata dal decreto legislativo n. 112/1998, integrata da alcune voci introdotte dal vigente articolo 117 della Costituzione.

3.1 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO IL MACROSETTORE E LA MATERIA

Nella tabella e nel grafico che seguono, le leggi regionali prodotte nell'anno 2011 sono distribuite per macrosettore interessato dall'intervento legislativo, rispettivamente in valori assoluti e in valori percentuali.

Tabella 1 – Anno 2011. Distribuzione delle leggi per macrosettore

Macrosettore	n. leggi
Ordinamento istituzionale	9
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	11
Servizi alla persona e alla comunità	11
Finanza regionale	4
Multisetto ¹ 2	
Totale	39



Dalla tabella 1 e dal grafico che precede si rileva la prevalenza delle leggi inerenti ai due macrosettori *Territorio, ambiente e infrastrutture* e *Servizi alla persona e alla comunità*,

¹ Sono ascritte al "Multisetto" le leggi regionali n. 10/2011 e n. 20/2011, non ascrivibili neanche con il criterio della prevalenza ad un solo macrosettore.

ciascuno con 11 leggi, pari rispettivamente al 28%; segue il macrosettore *Ordinamento istituzionale* con 9 leggi, pari al 23%; la *Finanza regionale* è interessata da 4 leggi, pari ad un 11%; lo *Sviluppo economico e attività produttive*, con 2 leggi pari al 5%, è il macrosettore meno interessato dall'intervento legislativo.

Quanto alle 2 leggi ascritte al "multisetto", la l. r. n. 10/2011 reca modifiche a leggi in materia inerente ai settori "Servizi alla persona e alla comunità" e "Finanza regionale"; la l. r. n. 20/2011 reca modifiche a leggi in materia inerente ai settori "Territorio, ambiente e infrastrutture" e "Finanza regionale".

Nella successiva tabella 2 le leggi sono distribuite secondo la materia d'intervento all'interno di ciascun macrosettore.

Tabella 2 – Anno 2011. Distribuzione delle leggi per materia all'interno dei macrosettori

Materia	n. leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	9
<i>Personale e amministrazione</i>	3
<i>Enti locali e decentramento</i>	2
<i>Ordinamento e organizzazione regionale</i>	4
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2
<i>Turismo</i>	1
<i>Agricoltura e foreste</i>	1
TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	11
<i>Territorio e urbanistica</i>	4
<i>Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti</i>	3
<i>Risorse idriche e difesa del suolo</i>	3
<i>Protezione civile</i>	1
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'	11
<i>Tutela della salute</i>	5
<i>Formazione professionale</i>	1
<i>Tutela e sicurezza del lavoro</i>	1
<i>Valorizzazione dei beni culturali e ambientali</i>	2
<i>Spettacolo</i>	1
<i>Polizia locale</i>	1
FINANZA REGIONALE	4
<i>Bilancio</i>	4
MULTISETTORE	2
<i>Multimateria</i>	2
totale	39


3.2 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA E LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

La tabella 3 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi approvate nel 2011, sulla base dell'assegnazione delle relative proposte e disegni di legge alle Commissioni consiliari competenti per materia in sede referente.

Tabella 3 – Anno 2011. Distribuzione delle leggi secondo la Commissione referente

Commissione	n. leggi	%
I Programmazione, Bilancio, Finanze e Tributi	5	13%
II Affari Generali, Personale e Struttura degli Uffici Regionali e di Enti Regionali, Polizia Urbana e Rurale, Tempo libero, Sport, Pesca sportiva e Caccia	5	13%
III Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali	3	8%
IV Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Industria Alberghiera, Agricoltura e Foreste, Pesca Professionale, Acquacoltura	2	5%
V Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale	10	26%
VI Politiche Comunitarie, Lavoro e Formazione Professionale, Istruzione, Cultura, Cooperazione, Emigrazione, Immigrazione	6	16%
VII Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle Autonomie Locali	4	10%
I – III in seduta congiunta	2	5%
II – IV – V in seduta congiunta	1	2%
II – V in seduta congiunta	1	2%
totale	39	100%

Distribuzione delle leggi per commissione referente



Si rileva che nella produzione legislativa 2011 sono state interessate tutte le Commissioni consiliari in sede referente: il maggior carico istruttorio appartiene alla V Commissione, che ha licenziato con esito positivo 10 proposte/disegni di legge, pari al 26% delle leggi approvate; seguono la VI Commissione con 6 leggi, pari al 16%, la I e la II Commissione che hanno

licenziato con esito positivo rispettivamente 5 progetti di legge, con un carico istruttorio per ciascuna del 13%; la VII Commissione ne ha licenziati 4 (10%), la III Commissione 3 (8%), la IV Commissione 2 (5%). I lavori in seduta congiunta hanno licenziato con esito positivo 4 progetti di legge (9%).

3.3 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA

La tabella 4 riporta il numero totale delle leggi e le dimensioni fisiche della produzione legislativa in termini di numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri, assunti quali indicatori dimensionali.

Tabella 4 – Anno 2011. Dimensioni delle leggi 2011 in numero totale e medio degli articoli, commi e caratteri

Numero di leggi	39
Numero totale articoli	295
Numero totale commi	724
Numero totale caratteri	333.219
Numero medio articoli	7
Numero medio commi	18
Numero medio caratteri	8.544

La successiva tabella 5 riporta il numero delle leggi e le dimensioni totali e medie della produzione legislativa, distintamente per soggetto titolare delle iniziative (Giunta e Consiglio) approvate nel 2011.

Tabella 5 – Anno 2011. Dimensioni delle leggi a seconda del soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE			CONSIGLIO REGIONALE		
n. 29 leggi			n. 10 leggi		
n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri	n. totale articoli	n. totale commi	n. totale caratteri
266	659	305.635	29	65	27.584
n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri	n. medio articoli	n. medio commi	n. medio caratteri
9	23	10.539	3	6	2.758

Dalla lettura dei dati della tabella 5 si evince che i testi delle leggi di iniziativa della Giunta sono mediamente più lunghi di quelli delle leggi di iniziativa del Consiglio, rispetto a tutti e tre gli indicatori dimensionali:


- in termini di articoli, le leggi originate dalla Giunta contengono mediamente 9 articoli contro i 3 delle leggi di origine consiliare;
- in termini di caratteri, si rileva più o meno lo stesso divario (tre volte più lunghe le leggi di iniziativa della Giunta);
- in termini di commi, il divario aumenta a quasi 4 volte (23 commi rispetto ai 6 dei testi del Consiglio).

3.4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SULLA BASE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

La tabella 6 ed il grafico mostrano il numero delle leggi prodotte sulla base del soggetto proponente ed il rispettivo apporto percentuale alla produzione legislativa dell'anno 2011.

Tabella 6 – Anno 2011. Produzione legislativa per soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO DI LEGGI	%
Giunta regionale	29	74%
Consiglio regionale	10	26%
Totale	39	100%




La tabella 6 ed il grafico evidenziano che la Giunta, con 29 leggi, ha contribuito alla produzione legislativa dell'anno 2011 per il 74% a fronte di 10 leggi promosse dal Consiglio con una incidenza pari al 26%: un dato – quello della larga prevalenza di leggi originate su iniziativa della Giunta regionale rispetto a quella dei Consiglieri – costantemente rilevato negli anni precedenti.

La successiva tabella 7 ed il grafico mostrano la distribuzione delle leggi prodotte nel 2011 per macrosettore interessato dall'intervento legislativo sulla base del soggetto proponente.

Tabella 7 –Anno 2011.Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente

Macrosettore	Soggetto proponente					
	Giunta		Consiglio		totale	
	n. leggi	%	n. leggi	%	n. leggi	%
Ordinamento istituzionale	5	56%	4	44%	9	23%
Sviluppo economico e attività produttive	1	50%	1	50%	2	5%
Territorio ambiente e infrastrutture	9	82%	2	18%	11	28%
Servizi alla persona e alla comunità	8	73%	3	27%	11	28%
Finanza regionale	4	100%	0	0%	4	11%
Multisetto	2	100%	0	0%	2	5%
totale	29	74%	10	26%	39	100 %

Distribuzione delle leggi per macrosettore secondo il soggetto proponente



Dalla tabella 7 e dal relativo grafico si rileva che nella produzione legislativa del 2011 sia la Giunta che il Consiglio hanno originato leggi in ciascun macrosettore, ad esclusione, ovviamente, del macrosettore *Finanza regionale*, dove le 4 leggi in materia di rendiconto e di bilancio appartengono all’iniziativa vincolata della Giunta, cui si deve un’incidenza di gran lunga prevalente rispetto al Consiglio segnatamente negli ambiti del *Territorio* (9 leggi, pari all’82%) e dei *Servizi alla persona e alla comunità* (8 leggi, pari al 73%).

Mentre il maggior numero di leggi originate dall'iniziativa consiliare sono nell'ambito dell'*Ordinamento istituzionale* (4 leggi) e dei *Servizi alla persona e alla comunità*, rispettivamente (3 leggi), pur sempre con un'incidenza minore rispetto alla Giunta.

3.5 DURATA DELL'ITER LEGISLATIVO


La tabella 8 contiene la distribuzione delle leggi approvate nel 2011 per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione secondo il soggetto proponente, a decorrere dalla data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del disegno o proposta di legge fino alla data dell'approvazione in Aula.

Dai dati in tabella si evince che la gran parte delle leggi approvate nel 2011 (25 su 39), nella misura del 64%, sono licenziate dall'Aula entro trenta giorni dall'avvio della trattazione in Commissione. Il numero delle leggi si riduce progressivamente nelle classi temporali successive, fino alle due più ampie, nelle quali non si colloca nessuna legge.

Tabella 8 – Anno 2011. Numero di leggi per classi numeriche di giorni dedicati alla approvazione in base del soggetto proponente

Iniziativa	Classi n. giorni					Totale
	1 - 30	31 - 90	91- 180	181 - 360	oltre 360	
Giunta regionale	19	8	2	0	0	29
Consiglio regionale	6	2	2	0	0	10
Totale	25	10	4	0	0	39
%	64%	26%	10%	0%	0%	100%

Distribuzione percentuale delle leggi per classi numeriche di giorni per l'approvazione in base al soggetto proponente




Il grafico rappresenta la distribuzione percentuale delle leggi per classi numeriche di giorni necessari per la loro approvazione secondo il soggetto proponente. Vi si rileva che nelle prime due classi temporali è preponderante il numero di leggi originate dalla Giunta: il 76% delle leggi che vengono licenziate dall'Aula nei primi trenta giorni sono su iniziativa della Giunta e per il 24% su iniziativa del Consiglio; l'80% delle leggi che sono licenziate da 31 a 90 giorni appartiene alla Giunta contro il 20% delle leggi promosse dal Consiglio. Mentre la differenza tra la quota della Giunta e quella del Consiglio si azzerava nella classe temporale successiva (da 91 a 180 giorni), dove si collocano 4 leggi: 2 leggi per ciascuno dei due soggetti proponenti.

La tabella 9 riporta i dati relativi alla durata totale e media dell'iter legislativo in giorni e in sedute di effettiva trattazione in Aula delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa.

Tabella 9 –Anno 2011. Durata iter di approvazione delle leggi in giorni¹ e sedute²per soggetto proponente

GIUNTA REGIONALE		CONSIGLIO REGIONALE		TOTALE	
n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute	n. totale giorni	n. totale sedute
973	37	383	12	1.356	49
n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute	n. medio giorni	n. medio sedute
33	1,2	38	1,2	35	1,2

Durata iter in numero medio di giorni e sedute per soggetto proponente



¹ Il numero dei giorni è quello che intercorre tra la data della prima seduta della Commissione consiliare competente in cui si è avviato l'esame del disegno di legge o proposta di legge e la data dell'approvazione in Aula.

² Il numero delle sedute è riferito alle sedute in Aula dedicate alla trattazione e all'approvazione della legge.

L'intera produzione legislativa del 2011 (39 leggi) ha richiesto un iter in giorni pari a 1.356 – dalla data dell'avvio della trattazione in Commissione alla data di approvazione in Aula – con una durata media per legge di 35 giorni; in termini di sedute in Aula, in totale pari a 49, ogni legge ha richiesto mediamente 1,2 sedute. Inoltre, la tabella 9 e la rappresentazione grafica evidenziano che le leggi di iniziativa della Giunta godono di un iter in giorni più spedito rispetto alle leggi di iniziativa consiliare, rispettivamente in media 33 e 38 giorni; mentre se si considerano le sedute in Aula, sia le leggi di origine della Giunta che quelle di origine consiliare hanno richiesto mediamente uno stesso numero di sedute (1,2 sedute per legge).


3.6 GLI EMENDAMENTI IN AULA

L'attività emendativa in Aula ha riguardato i testi di 18 leggi sulle 39 approvate nel 2011. Al riguardo si segnala l'elevato numero di emendamenti presentati in Aula al testo del disegno di legge n. 27 del 20/12/2010, licenziato dalla Commissione consiliare, che ha contraddistinto l'approvazione della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 "Istituzione dell'Autorità idrica pugliese": 322 emendamenti (che da soli rappresentano ben il 56% del numero totale degli emendamenti che hanno interessato l'approvazione delle 18 leggi regionali interessate dalla attività emendativa in Aula).

La tabella 10 ed il grafico mostrano l'esito degli emendamenti presentati in Aula, pari a 572, di cui 150 approvati, pari al 26%, e 422 tra respinti e ritirati, pari al 74%.

Tab. 10 – Anno 2011. Esito degli emendamenti presentati in Aula

ESITO	EMENDAMENTI	
	numero	%
approvati	150	26%
respinti/ritirati	422	74%
totale	572	100%




La successiva tabella 11 ed il grafico mettono in relazione l'esito degli emendamenti presentati con il soggetto proponente (Giunta; Giunta e Consiglieri di maggioranza; Giunta, Consiglieri di maggioranza e di opposizione; Giunta e Consiglieri di opposizione; Consiglieri di maggioranza; Consiglieri di opposizione; Consiglieri di maggioranza e di opposizione) evidenziando il tasso di successo riportato nell'attività emendativa da ciascun soggetto proponente, dato dal rapporto fra il numero degli emendamenti presentati da ciascuno di essi ed il rispettivo numero degli emendamenti approvati.

Il rapporto tra il totale degli emendamenti presentati (572) ed il totale degli emendamenti approvati (150) può essere assunto come indicatore della **produttività complessiva dell'attività emendativa** del Consiglio regionale, che nella produzione legislativa del 2011 risulta pari al 26%.

Tab. 11 -Anno 2011. Esito degli emendamenti presentati in Aula sulla base del soggetto proponente

Proponenti	presentati	approvati	tasso di successo
Giunta regionale	57	57	100%
Giunta e Maggioranza	9	9	100%
Giunta, Maggioranza e Opposizione	1	1	100%
Giunta e Opposizione	1	1	100%
Maggioranza	30	22	73%
Opposizione	451	48	11%
Maggioranza e Opposizione	23	12	52%
Totale	572	150	26%



I dati mostrano che la Giunta riscuote *in ogni caso* un successo pari al 100%: sia gli emendamenti di cui è unica proponente, sia gli emendamenti proposti secondo ogni altra aggregazione (con Consiglieri di maggioranza e/o di opposizione) sono tutti approvati. Seguono i Consiglieri di maggioranza con un successo pari al 73% (su 4 emendamenti presentati, 3 approvati).

I Consiglieri di maggioranza e di opposizione negli emendamenti presentati congiuntamente raggiungono un successo del 52% (su 2 emendamenti, 1 approvato).


I Consiglieri di opposizione riportano un successo pari all'11% (su 10 emendamenti, 1 approvato)

3.7 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TIPOLOGIA NORMATIVA

Nella tabella 12 le leggi prodotte nell'anno 2011 sono classificate per tipologia normativa. Il grafico che segue ne rappresenta tale distribuzione in valori percentuali.

Tabella 12 –Anno 2011.Distribuzione della produzione legislativa secondo la tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO DI LEGGI	%
Leggi istituzionali	9	23%
Leggi di settore	7	18%
Leggi provvedimento	2	5%
Leggi di manutenzione normativa	16	41%
Leggi di bilancio	4	10%
Leggi di abrogazione generale	1	3%
totale	39	100%



Prevalgono su tutte in misura significativa le leggi di manutenzione normativa (16, pari al 41%), cioè quelle che si limitano ad apportare puntuali modifiche o integrazioni alla normativa previgente, senza innovazioni sostanziali.

Seguono a distanza le leggi istituzionali (9, pari al 23%), che riguardano l'organizzazione istituzionale della Regione, e le leggi di settore (7, pari al 18%), cioè quelle che recano una nuova disciplina della materia.


Le leggi attribuibili alle altre tipologie sono presenti in misura modesta, tra cui 1 legge di abrogazione generale.

3.8 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA TECNICA DI REDAZIONE

Nella tabella 13 e nel grafico la produzione legislativa è classificata secondo la tecnica redazionale.

Tabella 13 – Anno 2011. Distribuzione della produzione legislativa secondo la tecnica di redazione

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO DI LEGGI	%
Testo nuovo	28	72%
Novella	11	28%
Tecnica mista	0	0%
totale	39	100%



Prevalgono nettamente le leggi con “testo nuovo”: sulle 39 leggi approvate nell’anno 2011, ben 28 (pari al 72%) sono redatte secondo la tecnica del testo nuovo e 11 (pari al 28%) con la tecnica della “novella” (intervento sul testo modificando, sostituendo parti di esso o integrandolo);nessuna legge è stata redatta secondo la “tecnica mista”, categoria, quest’ultima, cui si ascrivano le leggi che recano in parte testo nuovo in parte redatte con la tecnica della novella senza che sia possibile stabilire la prevalenza né dell’uno né dell’altra.

Nellaseguintetabella 14 le materie oggetto delle leggi sono poste in relazione con la tecnica di redazione.

Tabella 14 –Anno 2011. Distribuzione della produzione legislativa secondo la materia e sulla base della tecnica redazionale

Materia	Testo nuovo	Novella	Tecnica mista	Totale
Personale e amministrazione	3	0	0	3
Enti locali e decentramento	2	0	0	2
Ordinamento e organizzazione regionale	3	1	0	4
Turismo	1	0	0	1
Agricoltura e foreste	1	0	0	1
Territorio e urbanistica	3	1	0	4
Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti	0	3	0	3
Risorse idriche e difesa del suolo	2	1	0	3
Protezione civile	0	1	0	1
Tutela della salute	5	0	0	5
Formazione professionale	0	1	0	1
Tutela e sicurezza del lavoro	1	0	0	1
Valorizzazione beni culturali e ambientali	2	0	0	2
Spettacolo	0	1	0	1
Polizia locale	1	0	0	1
Bilancio	4	0	0	4
Multimateria	0	2	0	2
Totale	28	11	0	39

Dalla lettura della tabella 14 il si evince che: a) le leggi in materia di *Personale e amministrazione, Enti locali, Turismo, Agricoltura, Tutela della salute, Tutela e sicurezza del lavoro, Valorizzazione beni ambientali, Polizia locale, Bilancio* recano solo testo nuovo, seguite dalle leggi in materia di *Ordinamento e organizzazione regionale, Territorio e urbanistica*, dove il testo nuovo è presente in 3 leggi su 4, e dalle leggi in materia di *Risorse idriche e difesa del suolo*, con testo nuovo presente in 2 leggi su 3; b) nelle leggi ascritte alle restanti materie (*Protezione della natura e dell’ambiente e gestione rifiuti, Protezione civile, Formazione professionale, Spettacolo*) è utilizzata solo la tecnica della novella.


3.9 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA SECONDO LA POTESTÀ LEGISLATIVA

La tabella 15 mostra la classificazione della produzione legislativa secondo la materia in relazione al tipo di potestà legislativa ex art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione. Con 25 leggi su 39 prevale l'esercizio della potestà concorrente, pari al 64%; 11 leggi sono adottate sulla base della potestà piena regionale, pari al 36%.

Tabella 15 – Anno 2011. Distribuzione della produzione legislativa secondo la potestà legislativa

Materia	n. leggi POTESTÀ REGIONALE RESIDUALE	n. leggi POTESTÀ CONCORRENTE	Totale
Personale e amministrazione	3	=====	3
Enti locali e decentramento	2	=====	2
Ordinamento e organizzazione regionale	4	=====	4
Turismo	1	=====	1
Agricoltura e foreste	1	=====	1
Territorio e urbanistica (governo del territorio)	=====	4	4
Protezione della natura, amb. e gestione rifiuti	=====	3	3
Risorse idriche e difesa suolo (governo del territorio)	=====	3	3
Protezione civile	=====	1	1
Tutela della salute	=====	5	5
Formazione professionale	1	=====	1
Tutela e sicurezza del lavoro	=====	1	1
Valorizzazione beni culturali e ambientali	=====	2	2
Spettacolo	1	=====	1
Polizia locale	1	=====	1
Bilancio	=====	4	4
Multimateria	=====	2 ¹	2
Totale	14	25	39

POTESTÀ LEGISLATIVA	n. leggi	%
Potestà regionale residuale	14	36%
Potestà concorrente	25	64%
Totale	39	100%




¹ Si tratta delle leggi n. 10/2011 e n. 20/2011. Entrambe apportano modifiche/abrogazioni a leggi in materie tutte ascrivibili alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

3.10 I RINVII A PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI CONTENUTI NELLE LEGGI REGIONALI 2011

Delle 39 leggi approvate nel 2011, 17 leggi contengono rinvii a successivi provvedimenti amministrativi, complessivamente pari a 40, così suddivisi per tipologia e organo destinatario del rinvio:

- 12 rinvii a regolamenti regionali;
- 19 rinvii ad altri provvedimenti della Giunta regionale (di cui 2 “previo parere della Commissione consiliare competente” e 1 “d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale);
- 3 rinvii a decreti del Presidente della Giunta regionale;
- 5 rinvii a provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- 1 rinvio generico ad atto della Regione.



3.11 LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE


Nel prospetto che segue si dà conto della modalità di approvazione di ciascuna legge (all'unanimità o a maggioranza). Il grafico mostra la ripartizione delle leggi sulla base della modalità di approvazione.

LEGGI REGIONALI 2011	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"	a maggioranza
Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012"	a maggioranza
Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene"	unanimità
Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 "Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione"	unanimità
Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA)", riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria"	a maggioranza
Legge regionale 21 aprile 2011, n. 6 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine')"	a maggioranza
Legge regionale 10 maggio 2011, n. 7 "Disposizioni per lo svolgimento del referendum consultivo per le modifiche territoriali dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 22 febbraio 2011, n. 21"	unanimità
Legge regionale 10 maggio 2011, n. 8 "Modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia)"	unanimità
Legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 "Istituzione dell'Autorità idrica pugliese"	a maggioranza
Legge regionale 16 giugno 2011, n. 10 "Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito – Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)"	a maggioranza
Legge regionale 20 giugno 2011, n. 11 "Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto Pugliese (AQP)' "	a maggioranza
Legge regionale 21 giugno 2011, n. 12 "Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica"	a maggioranza

LEGGI REGIONALI 2011	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 4 luglio 2011, n. 13 “Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2010”	a maggioranza
Legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 “Assesamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011”	a maggioranza
Legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 “Istituzione degli ecomusei della Puglia”	unanimità
Legge regionale 15 luglio 2011, n. 16 “Norme in materia di sanità elettronica”, di sistemi di sorveglianza e registri”	unanimità
Legge regionale 15 luglio 2011, n. 17 “Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso”	a maggioranza
Legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 “Proroga del mandato ai presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54”	a maggioranza
Legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 “Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica”	a maggioranza
Legge regionale 25 luglio 2011, n. 20 “Modifica all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'autorità di Bacino della Puglia) e integrazione alla legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)”	a maggioranza
Legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”	unanimità
Legge regionale 28 settembre 2011, n. 22 “Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012)”	a maggioranza
Legge regionale 28 settembre 2011, n. 23 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12”	unanimità
Legge regionale 28 settembre 2011, n. 24 “Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea”	unanimità

LEGGI REGIONALI 2011	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro"	a maggioranza
Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 26 "Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22, a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani"	unanimità
Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)"	a maggioranza
Legge regionale 2 novembre 2011, n. 28 "Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale"	a maggioranza
Legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione"	unanimità
Legge regionale 28 novembre 2011, n. 30 "Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano"	unanimità
Legge regionale 28 novembre 2011, n. 31 "Valorizzazioni e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne"	unanimità
Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 32 "Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), in materia di accreditamento degli organismi formativi"	a maggioranza
Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 33 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)"	unanimità
Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34 "Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21"	unanimità
Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35 "Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 - Organizzazione della funzione regionale di protezione civile)"	unanimità

LEGGI REGIONALI 2011	MODALITÀ DI APPROVAZIONE
Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 36 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”	unanimità
Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 “Ordinamento della polizia locale”	a maggioranza
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”	a maggioranza
Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”	a maggioranza



3.12 LA MANUTENZIONE LEGISLATIVA

Qui di seguito sono elencate le leggi regionali approvate nel 2011 che apportano modifiche/integrazioni o che contengono disposizioni che abrogano espressamente precedenti leggi regionali ritenute superate; nei riquadri in corrispondenza di ciascuna legge sono individuate le leggi incise, di cui 6 abrogate e 47 modificate/integrate.

Le leggi abroganti con formula esplicita di abrogazione sono pari a 4.

LEGGE ESPRESSAMENTE ABROGATA	LEGGE MODIFICATA				
------------------------------	------------------	--	--	--	--

Legge regionale 30marzo 2011, n. 4

l. r. 10/2010	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

l. r. 19/2010	l. r. 12/2010	=====	=====	=====	=====
---------------	---------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 21aprile 2011, n. 6

l. r. 18/2005	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 7

l. r. 27/1973	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 10 maggio 2011, n. 8

l. r. 28/1988	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 maggio 2011, n. 9

l. r. 28/1999	=====	=====	=====	=====	=====
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 16 giugno 2011, n. 10

l. r. 19/2010	l. r. 1/2011	=====	=====	=====	=====
---------------	--------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 21 giugno 2011, n. 12

l. r. 54/1980	l. r. 19/2008	=====	=====	=====	=====
---------------	---------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 6 luglio 2011, n. 14

l. r. 17/2006	l. r. 10/2009	l. r. 26/2006	l. r. 17/2009	l. r. 1/2011	l. r. 19/2010
l. r. 21/2009	=====	=====	=====	=====	=====

Legge regionale 25 luglio 2011, n. 19

l. r. 5/2010	l. r. 40/2007	=====	=====	=====	=====
---------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 25 luglio 2011, n. 20

l. r. 19/2002	l. r. 1/2011	=====	=====	=====	=====
----------------------	---------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 1 agosto 2011, n. 21

l. r. 14/2009	l. r. 21/2008	l. r. 20/2001	l. r. 14/2008	l. r. 11/1999	=====
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------

Legge regionale 28 settembre 2011, n. 23

l. r. 6/2004	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 26

l. r. 19/2002	l. r. 8/1994	l. r. 22/1979	=====	=====	=====
----------------------	---------------------	----------------------	-------	-------	-------

Legge regionale 13 ottobre 2011, n. 27

l. r. 9/2011	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 28 novembre 2011, n. 30

l. r. 6/2010	=====	=====	=====	=====	=====
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 32

l. r. 15/2002	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 33

l. r. 37/2007	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 34

l. r. 14/2009	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 35

l. r. 39/1995	=====	=====	=====	=====	=====
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 36

l. r. 14/2007	l. r. 5/2010	=====	=====	=====	=====
----------------------	---------------------	-------	-------	-------	-------

Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

l. r. 1/1974	l. r. 61/1980	l. r. 2/1989	=====	=====	=====
---------------------	----------------------	---------------------	-------	-------	-------

Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38

l. r. 10/2007	l. r. 5/1997	l. r. 25/2007	l. r. 19/2010	l. r. 29/2003	l. r. 1/2002
l. r. 14/2011	l. r. 18/1997	l. r. 1/2005	l. r. 4/2010	l. r. 1/2001	=====

4 LA PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE PER ANNO (1972 – 2011)

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
n. leggi	17	28	46	55	32	40	55	77	79	65	38	25


Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
n. leggi	59	64	40	38	28	20	36	16	18	33	38	40

Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
n. leggi	31	24	32	36	28	37	28	30	25	20	40	41

Anno	2008	2009	2010	2011	===	===	===	===	===	===	===	===
n. leggi	45	36	20	39	===	===	===	===	===	===	===	===

Totale numero di leggi 1499

Andamento della produzione legislativa dal 1972 al 2011



PARTE TERZA
L' ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E CONTROLLO

1. GLI ATTI DI INDIRIZZO

Relativamente alla attività di indirizzo esercitata dai Consiglieri regionali (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni etc.) sono stati presentati 77 atti dei quali 69 ordini del giorno e 8 mozioni.



Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2011.

1.1 GLI ORDINI DEL GIORNO

Nel periodo gennaio – dicembre 2011 sono stati presentati 69 ordini del giorno dei quali 58 approvati. Il maggior numero di ordini del giorno è stato presentato in maniera *bipartisan* dalle forze politiche presenti in Consiglio per un valore pari al 53%. È da notare l'alto tasso di definizione degli ordini del giorno presentati indipendentemente dal presentatore.

	presentati	approvati	rimessi in Commissione	trasformati in raccomandazione	ritirati	superati	giacenti
Opposizione	17	13	1				3
Maggioranza	15	13			1		1
Maggioranza/opposizione	37	32	1	1		1	2
totale	69	58	2	1	1	1	6

Nei grafici seguenti vengono evidenziati i valori percentuali relativi alla connotazione (maggioranza, opposizione, maggioranza e opposizione) dei soggetti presentatori degli ordini del giorno nonché il loro esito.



1.2 LE MOZIONI

Nel periodo considerato sono state presentate 8 mozioni, di cui due sono state presentate in maniera *bipartisan*, 1 dalle forze di maggioranza e 5 dalle opposizioni. Delle 8 mozioni presentate solo 2 risultano approvate 1 presentata dalla maggioranza ed 1 dalle opposizioni. Si rileva che da una mozione presentata dalle opposizioni è scaturito un ordine del giorno approvato.

2 GLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO

Il Regolamento Interno ha previsto e disciplinato gli strumenti tradizionali dell'attività ispettiva (in particolare le interrogazioni e le interpellanze) che ciascun Consigliere regionale può sviluppare nei confronti della Giunta. Nei paragrafi successivi si analizza tale attività con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2011.

2.1 LE INTERPELLANZE



Nel periodo considerato sono state presentate 7 interpellanze, delle quali 6 urgenti, in numero di 5 da parte della maggioranza e di 2 da parte delle opposizioni. Tutte le interpellanze risultano giacenti.

2.2 LE INTERROGAZIONI


Nel periodo considerato sono state presentate 324 interrogazioni, delle quali 147 connotate dal carattere di urgenza, 2 normali e 175 a risposta scritta. Le stesse vengono suddivise per esito e proponente nei seguenti specchietti riepilogativi.

Totale interrogazioni						
	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	194	38	154	1	0	1
Maggioranza	129	19	107	1	2	0
Bipartisan	1	0	1	0	0	0
totale	324	57	262	2	2	1

Dai dati riportati si evidenzia che quasi i 2/3 delle interrogazioni sono state presentate dalle opposizioni e che solo il 17% del totale delle interrogazioni presentate è stato regolarmente svolto.



In controtendenza con l'andamento degli ultimi anni per le interrogazioni si riscontra un tasso di definizione maggiore per quelle presentate dalle opposizioni rispetto a quelle presentate dalla maggioranza




Interrogazioni urgenti

	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	97	1	94	1	0	1
Maggioranza	48	2	43	1	2	0
Bipartisan	1	0	1	0	0	0
totale	146	3	138	2	2	1

Si deve rilevare il bassissimo tasso di definizione di questo tipo di interrogazione pari al 2,5%

Interrogazioni a risposta scritta

	PRESENTATE	SVOLTE	GIACENTI	RITIRATE	SUPERATE	DECADUTE
Opposizione	96	39	57	0	0	0
Maggioranza	79	15	64	0	0	0
totale	175	54	121	0	0	0



Interrogazioni normali

Sia le opposizioni che la maggioranza hanno presentato n. 3 interrogazione c.d. normali che risultano giacenti.

PARTE QUARTA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

1. I REGOLAMENTI REGIONALI EMANATI NELL'ANNO 2011

L'art. 44, comma 1 dello Statuto della Regione Puglia attribuisce la potestà regolamentare alla Giunta regionale.

Nel corso del 2011 la Giunta regionale ha adottato 27 Regolamenti regionali, riportati, completi degli estremi di pubblicazione, nel successivo elenco di cui al paragrafo 1.1.

Al paragrafo 1.2, in analogia con quanto si è fatto per la produzione legislativa, in questo Rapporto e nei Rapporti precedenti, ad ogni singolo regolamento regionale è dedicata una scheda contenente tutti gli elementi identificativi del regolamento: macrosettore e materia dell'intervento regolamentare, potestà regolamentare esercitata (propria della Regione o delegata dallo Stato), dimensioni fisiche, tecnica redazionale, tipologia (attuativi di disposizioni legislative regionali o previsti da norme statali).

1.1 ELENCO DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Regolamento regionale 10 marzo 2011, n. 1

“Modifica R. R. 10 febbraio 2010, n. 12: ‘Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica’ “

(Bur Puglia n. 38 del 14 marzo 2011)

Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 2

“ Agevolazione agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”

(Bur Puglia n. 38 del 14 marzo 2011)

Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3

“ Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”

(Bur Puglia n. 38 del 14 marzo 2011)

Regolamento regionale 24 marzo 2011, n. 4

“Ulteriori modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure per la ricerca e l'innovazione”

(Bur Puglia n. 44 del 28 marzo 2011)

Regolamento regionale 24 marzo 2011, n. 5

“Regolamento per la gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti”

(Bur Puglia n. 44 del 28 marzo 2011)

Regolamento regionale 18 aprile 2011, n. 6

“Regolamento di organizzazione del ‘Distretto Socio Sanitario’ (D.S.S.)”

(Bur Puglia n. del 26 aprile 2011)

Regolamento regionale 27 aprile 2011, n. 7

“Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali”

(Bur Puglia n. 66 del 2 maggio 2011)

Regolamento regionale 27 aprile 2011, n. 8

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004 - Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto.

(Bur Puglia n. 66 del 2 maggio 2011)

Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9

“Regolamento di organizzazione e funzionamento di Puglia promozione”

(Bur Puglia n. 79 suppl. del 20 maggio 2011)

Regolamento regionale 17 maggio 2011, n. 10

“Comitato regionale per la valutazione di Impatto Ambientale – Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L. R. n. 11 e ss. mm. ii.”

(Bur Puglia n. 79 suppl. del 20 maggio 2011)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 11

“Regolamento attuativo l. r. 1° agosto 2003, n. 11 e r. r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”

(Bur Puglia n. 91 suppl. del 10 giugno 2011)

Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 12

“Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 – commi 5 e 6 – del D. Lgs. 152/06 s.m.i.]”

(Bur Puglia n. 96 del 20 giugno 2011)

Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 13

“Regolamento di modifica al Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 ‘Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione’ ”

(Bur Puglia n. 108 dell’8 luglio 2011)

Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 14

“Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi turistici locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 108 dell’8 luglio 2011)

Regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15

“I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell’art. 16 della L.R. 1 agosto 2003, n. 11”

(Bur Puglia n. 113 del 19 luglio 2011)

Regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 16

“Regolamento regionale per l’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 9 del 30 maggio 2011”

(Bur Puglia n. 113 del 19 luglio 2011)

Regolamento regionale 20 luglio 2011, n. 17

“Misure urgenti per il Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. Modifiche al Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005”

(Bur Puglia n. 117 del 26 luglio 2011)

Regolamento regionale 20 luglio 2011, n. 18

“Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistica ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005”

(Bur Puglia n. 117 del 26 luglio 2011)

Regolamento regionale 1 agosto 2011, n. 19

“Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 14 Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.”

(Bur Puglia n. 121 suppl. del 2 agosto 2011)

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 20

“Regolamento regionale di modifiche al Regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 16”

(Bur Puglia n. 125 del 10 agosto 2011)

Regolamento regionale 9 settembre 2011, n. 21

“Riformulazione art. 5 del Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9-Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”

(Bur Puglia n. 144 del 16 settembre 2011)

Regolamento regionale 16 settembre 2011, n. 22

“R. R. 6/2005 “Attuazione dell’articolo 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109¹ e successive modificazioni e integrazioni” – Modifica”

(Bur Puglia n. 148 del 23 settembre 2011)

Regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23

“Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”

(Bur Puglia n. 176 del 11 novembre 2011)

Regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 24

“Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliera Centro Risvegli”

(Bur Puglia n. 176 del 11 novembre 2011)

Regolamento regionale 15 novembre 2011, n. 25

“Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006”

(Bur Puglia n. 181 del 21 novembre 2011)

Regolamento regionale 12 dicembre 2011, n. 26

“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A. E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]”

(Bur Puglia n. 195 del 16 dicembre 2011)

Regolamento regionale 22 dicembre 2011, n. 27

“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L. R. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2, comma 1, lettera b)”

(Bur Puglia n. 198 suppl. del 22 dicembre 2011)

¹ La legge è indicata erroneamente nel BUR Puglia n. 148 del 23 settembre 2011 con il n. 108.

2. ANALISI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

Regolamento regionale 10 marzo 2011, n. 1¹

“Modifica R. R. 10 febbraio 2010n. 12: ‘Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica’ ”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2 N.ro caratteri 559
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2003, art. 2, comma 1, lett. g)

Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 2

“Agevolazione agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 13 Numero commi 40 N.ro caratteri 18.649
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, co 1 e art. 4, co 1)

Regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 3

“ Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio, fiere e mercati
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 42 N.ro caratteri 14.154
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal D. L. n. 78/2010 (art. 49, comma 4-bis)

Regolamento regionale 24 marzo 2011, n. 4

“Ulteriori modifiche al Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure per la ricerca e l’innovazione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 5 Numero commi 5 N.ro caratteri 31.594
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, comma 1)

¹ All’art. 1 abroga espressamente il Regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 13.

Regolamento regionale 24 marzo 2011, n. 5

“Regolamento per la gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14Numero commi 18N.ro caratteri 10.861
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d.lgs. n. 153/2006 (art. 3-ter, comma 1)

Regolamento regionale 18 aprile 2011, n. 6

“Regolamento di organizzazione del ‘Distretto Socio Sanitario’ (D.S.S.)”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 26Numero commi 82N.ro caratteri 25.339
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 23/2008, art. 3, comma 1)

Regolamento regionale 27 aprile 2011, n. 7

“Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 7 Numero commi 16 N.ro caratteri 5.653
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, co 1 e art. 4, co 1 e 2)

Regolamento regionale 27aprile 2011, n. 8¹

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione della L. r. n. 10 del 29 giugno 2004 - Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto.

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 4 Numero commi 7N.ro caratteri 2.424
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 1, co 1 e art. 4, co 1 e 2)

¹ Abrogato espressamente dall’art. 10 del Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2.

Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9

“Regolamento di organizzazione e funzionamento di Puglia promozione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 18 Numero commi 48 N.ro caratteri 17.034
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 1/2002, art. 4, comma 2)

Regolamento regionale 17 maggio 2011, n. 10¹

“Comitato regionale per la valutazione di Impatto Ambientale – Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L. R. n. 11 e ss. mm. ii.”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Protezione della natura e dell’ambiente e gestione dei rifiuti
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 12 Numero commi 49 N.ro caratteri 12.916
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 11/2001, art. 28, comma 6-bis)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 11²

“Regolamento attuativo l. r. 1° agosto 2003, n. 11 e r. r. 11 marzo 2011, n. 3: Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 22 N.ro caratteri 6.849
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2003, art. 2, comma 1, lett. c)

Regolamento regionale 16 giugno 2011, n. 12

“Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 – commi 5 e 6 – del D. Lgs. 152/06 s.m.i.]”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6 Numero commi 28 N.ro caratteri 12.689
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 152/2006 (art. 94, comma 5)

¹ All’art. 12 abroga (e sostituisce) espressamente il Regolamento regionale 15 ottobre 2009, n. 24.

² All’art. 6, comma 4, abroga espressamente il Regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 14.

Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 13

“Regolamento di modifica al Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 ‘Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione’ ”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Sostegno all’innovazione per i settori produttivi
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 2N.ro caratteri 774
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 10/2004, art. 4, comma 1)

Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 14¹

“Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi turistici locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 17 Numero commi40 N.ro caratteri 14.727
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 1/2002, art. 5, comma 2)

Regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 15

“I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell’art. 16 della L.R. 1 agosto 2003, n. 11”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 9 Numero commi 24 N.ro caratteri 9.700
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 11/2003, art. 16, comma 1-bis)

Regolamento regionale 15 luglio 2011, n. 16

“Regolamento regionale per l’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese, istituita con L.R. 9 del 30 maggio 2011”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Persone giuridiche di diritto pubblico
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 10 Numero commi 28 N.ro caratteri 5.091
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 9/2011, art. 4, comma 1)

¹ Abrogato espressamente dall’art. 18 del Regolamento regionale 1 agosto 2011, n. 19.

Regolamento regionale 20 luglio 2011, n. 17

“Misure urgenti per il Supporto alla competitività ed all’innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche. Modifiche al Regolamento regionale n. 21 del 6 aprile 2005”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri917
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione del POR Puglia 200-2006

Regolamento regionale 20 luglio 2011, n. 18

“Misure urgenti per l’ampliamento dell’offerta turistica ricettiva della Regione Puglia” di cui all’Accordo di Programma Quadro (realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale). Modifiche al Regolamento regionale n. 22 del 6 aprile 2005”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1 N.ro caratteri980
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dall’Accordo Governo-Regione Puglia 22/12/2003

Regolamento regionale 1 agosto 2011, n. 19¹

“Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 14 Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell’art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 18Numero commi 39 N.ro caratteri14.383
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L.R. n. 1/2002, art. 5, comma 2)

Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 20

“Regolamento regionale di modifiche al Regolamento regionale 4 novembre 2010, n. 16”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 6Numero commi 14N.ro caratteri 6.805
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 4/2010, art. 8, comma 1)

¹ All’art. 18 abroga espressamente il Regolamento regionale 4 luglio 2011, n. 14.

Regolamento regionale 9 settembre 2011, n. 21

“Riformulazione art. 5 del Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9-Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Turismo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 1 Numero commi 1N.ro caratteri 672
TECNICA REDAZIONALE:	Novella
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 1/2002, art. 4, comma 2)

Regolamento regionale 16 settembre 2011, n. 22

“R. R. 6/2005 “Attuazione dell’articolo 18, comma 1 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109¹ e successive modificazioni e integrazioni” – Modifica”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Opere pubbliche
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 44 Numero commi 30N.ro caratteri 8.096
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. 163/2006 (art. 4, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23

“Regolamento per l’uso dei beni immobili regionali”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Territorio e urbanistica (demanio)
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 27 Numero commi 84N.ro caratteri 29.932 ²
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 27/1995, art. 20, comma 1)

Regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 24

“Modello assistenziale riabilitativo e di presa in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza - Fabbisogno territoriale e requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’autorizzazione ed accreditamento delle strutture di riabilitazione extraospedaliera_Centro Risvegli”

MACROSETTORE:	Servizi alla persona e alla comunità
MATERIA:	Tutela della salute
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 9Numero commi 55N.ro caratteri 29.641
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione (L. R. n. 23/2008, art. 3, comma 1)

¹ La legge è indicata erroneamente nel BUR Puglia n. 148 del 23 settembre 2011 con il n. 108.

² Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

Regolamento regionale 15 novembre 2011, n. 25

“Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006”

MACROSETTORE:	Ordinamento istituzionale
MATERIA:	Amministrazione
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 14 Numero commi 44 N.ro caratteri 13.373
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 163/2006 (art. 4, commi 1 e 2)

Regolamento regionale 12 dicembre 2011, n. 26

“Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A. E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3]”

MACROSETTORE:	Territorio, ambiente e infrastrutture
MATERIA:	Risorse idriche e difesa del suolo
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 2 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 13 Numero commi 50 N.ro caratteri 28.751 ¹
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	previsto dal d. lgs. n. 152/2006 (art. 100, comma 3)

Regolamento regionale 22 dicembre 2011, n. 27²

“Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L. R. 1 agosto 2003, n. 11 art. 2, comma 1, lettera b)”

MACROSETTORE:	Sviluppo economico e attività produttive
MATERIA:	Commercio
POTESTÀ REGOLAMENTARE:	Propria ex art. 117, comma 6, secondo periodo, Cost.
ADOZIONE :	Giunta regionale ex art. 44, comma 3 dello Statuto
DIMENSIONE REGOLAMENTO:	Numero articoli 20 Numero commi 84 N.ro caratteri 35.353 ³
TECNICA REDAZIONALE:	Testo nuovo
TIPOLOGIA DEL REGOLAMENTO:	di attuazione(L. R.n. 11/2003, art. 2, comma 1, lett. b)

¹ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

² All’art. 20, comma 3 abroga espressamente il Regolamento regionale 1° settembre 2004, n. 2.


³ Il numero dei caratteri indicato è relativo al solo articolato: non vi è incluso il numero dei caratteri che compongono gli Allegati.

2.1 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER MACROSETTORE E PER MATERIA

La tabella 1 ed il relativo grafico mostrano i macrosettori interessati dall'intervento regolamentare e in quale misura, rispettivamente in valori assoluti e percentuali, ciascuno di essi è presente nella produzione regolamentare dell'anno 2011. La tabella mostra inoltre la distribuzione dei regolamenti per materia all'interno del macrosetto in cui sono classificati.

Tabella 1 – Anno 2011 - Distribuzione dei regolamenti regionali per materia all'interno dei macrosettori


Ordinamento istituzionale	2
Persone giuridiche di diritto pubblico	1
Amministrazione	1
Sviluppo economico e attività produttive	16
Sostegno per i settori produttivi	5
Commercio	5
Turismo	6
Territorio, ambiente e infrastrutture	6
Territorio e urbanistica (demanio)	1
Protezione della natura e dell'ambiente e gestione dei rifiuti	2
Risorse idriche e difesa del suolo	2
Opere pubbliche	1
Servizi alla persona e alla comunità	3
Tutela della salute	3
Finanza regionale	0
totale	27



Si rileva una notevole prevalenza del numero dei regolamenti del macrosetto *Sviluppo economico e attività produttive* (16, pari al 59%), nel quale si distribuiscono in misura pressoché equivalente i regolamenti classificati nelle materie “Sostegno per i settori produttivi” (5),

“Commercio” (5) e “Turismo” (6). Seguono a distanza: il macrosettore *Territorio, ambiente e infrastrutture* con 6 regolamenti, con una incidenza del 22%; i macrosettori *Servizi alla persona e alla comunità* (3 regolamenti, 11%, tutti classificati nella materia “Tutela della salute”) e *Ordinamento istituzionale* (2 regolamenti, 8%). Il macrosettore della *Finanza regionale* non è interessato dall’intervento normativo.

Si ritiene utile dare conto di un altro dato, rappresentato nel grafico seguente: dei 27 regolamenti emanati, 9, pari al 33% , costituiscono interventi di manutenzione normativa.



2.2 DIMENSIONI DELLA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

La successiva tabella 1 riporta il numero totale e medio degli articoli, dei commi e dei caratteri di cui si compongono i 27 regolamenti emanati nel 2011.

Tabella 2 – Anno 2011. Dimensioni della produzione regolamentare in numero totale e medio di articoli, commi e caratteri


Numero totale articoli	310
Numero totale commi	860
Numero totale caratteri	357.916
Numero medio articoli	11
Numero medio commi	32
Numero medio caratteri	13.256

2.3 DISTRIBUZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONALI PER FONTE LEGISLATIVA

I regolamenti emanati nel 2011, riguardando materie di legislazione “concorrente” o “residuale”, sono tutti adottati nell’esercizio della potestà propria regionale (art. 117, sesto comma, secondo periodo, Cost.): non vi sono regolamenti “delegati” adottati in materie di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117 sesto comma, primo periodo, Cost.).


Operando una ulteriore classificazione, sulla base della fonte legislativa che li hanno previsti, nella tabella e nel grafico che seguono i regolamenti regionali sono suddivisi tra regolamenti attuativi di leggi regionali e regolamenti previsti da atti/leggi statali.

TIPOLOGIA REGOLAMENTO	N. RO DI REGOLAMENTI	%
Attuativi di leggi regionali	20	74%
Previsti da atti/leggi statali	7	26%
Totale	27	100%



Pari a 20 (74%) sono i regolamenti attuativi di disposizioni legislative regionali; mentre i regolamenti previsti da norme statali, pari a 7, rappresentano il 26% della produzione regolamentare del 2011.

Infine, si evidenzia che dei 27 regolamenti emanati nel 2011, **16 sono adottati con “dichiarazione d’urgenza”** (59%) ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto della Regione Puglia, per i quali l’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia (obbligatorio, non vincolante) è successiva all’entrata in vigore degli stessi. Il grafico che segue ne rappresenta il valore percentuale.




3. LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE PER ANNO (1972/2011)

Dalla tabella e dal grafico che seguono emerge una notevole crescita della produzione regolamentare, con una tendenza pressoché costante, negli anni successivi al 2001 dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e l'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale.

Anno	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Regolamenti	1	0	5	3	3	1	3	6	1	1	2	3
Anno	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Regolamenti	2	1	0	4	4	9	3	0	0	1	1	2
Anno	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Regolamenti	2	2	0	6	6	11	10	17	14	27	21	28
Anno	2008	2009	2010	2011								
Regolamenti	28	36	24	27	Totale 315							

Andamento della produzione regolamentare dal 1972 al 2011



PARTE QUINTA
IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE


1. LE LEGGI REGIONALI IMPUGNATE DAL GOVERNO

Delle 39 leggi approvate complessivamente nell'anno 2011 7 sono state impugnate dal Governo centrale. Per una di esse vi è stata una parziale rinuncia da parte del Governo.

Dal seguente quadro riepilogativo emerge che i ricorsi relativi a 6 leggi impugnate dal Governo non risultano definiti dalla Corte Costituzionale, mentre il ricorso alla l.r. 38/2011 non risulta ancora depositato.

ESTREMI LEGGE	TITOLO	RICORRENTE	ESITO
1/2011	“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”	Presidente Consiglio dei Ministri	Parziale rinuncia all'impugnazione Pendente
5/2011	“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 91/2012 Illegittimità art. 1, c. 1 questione non fondata art. 3
9/2011	“Istituzione dell'Autorità idrica pugliese”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 62/2012 Cessazione materia del contendere art. 5, c. 6, lett. g) Pendente art. 11, comma 1
11/2011	“Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)”	Presidente Consiglio dei Ministri	Sentenza n. 62/2012 Illegittimità art. 2, c. 1, art. 5 e art. 9, c. 1
27/2011	“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)”	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
28/2011	“Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale”	Presidente Consiglio dei Ministri	Pendente
38/2011	“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”	Presidente Consiglio dei Ministri	Rinuncia alla impugnativa

Dal grafico che segue si evince che il 15% delle leggi regionali approvate nel corso del 2011 sono state impugnate dal Governo.



2. LE DELIBERE DI IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2011

Si riportano i testi delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione

Delibera C.d.M. del: 03-03-2011 / rinuncia parziale

Legge regionale Puglia n.1 del 04-01-2011 "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia"

Settore: Politiche ordinarie e statuti

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 22 del 14 marzo 2011 - pendente

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione Puglia si propone di realizzare l'adeguamento dell'ordinamento regionale prescritto dagli articoli 16 e 31 del d.lgs n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché prevedere misure al fine di ottenere risparmi di spesa e riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione. La legge regionale è censurabile per le seguenti disposizioni: - La disposizione di cui all'articolo 9 che stabilisce che il limite del 20% della spesa sostenuta dalla regione per incarichi di studio e consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del bilancio vincolato nonché per gli

incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione. Al riguardo si evidenzia un contrasto con l'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, nel quale sono stabilite le esclusioni dall'applicazione di detta normativa. In particolare il generico richiamo al bilancio vincolato non consente di comprendere l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La norma in esame, pertanto, si pone in contrasto con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni ed è pertanto, lesiva dei principi stabiliti dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. -Parimenti censurabili per le motivazioni sopra elencate sono le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e 11, comma 1 in quanto viene stabilito che tali disposizioni non si applicano alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato. -Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 stabiliscono che al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta, degli Assessori regionali, del Presidente, vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti di commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari sia corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza a quello della sede di lavoro. Parimenti è previsto, al citato personale, un rimborso forfettario giornaliero sostitutivo del buono pasto. Le disposizioni in esame si pongono in contrasto con le disposizioni recate dal Titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale di cui al d. lgs. 165/2001), in base al quale il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione integrativa. Peraltro, si fa presente che non esistono disposizioni contrattuali che consentano di attribuire al personale distaccato rimborsi forfettari del viaggio o del buono pasto. La norma, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, 2° comma, lettera l) della Costituzione, la quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile. - L'ultimo periodo dell'articolo 13, esclude dall'applicazione dei limiti di spesa per l'assunzione di personale assunto con forme contrattuali flessibili nonché di collaborazioni coordinate e continuative, le spese per contratti flessibili e collaborazioni continuative con oneri a valere sul bilancio vincolato, il cui generico richiamo non consente di quantificare l'entità e la portata dell'intervento riduttivo. La disposizione contrasta con l'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 che non consente deroghe, e le cui disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, tale norma si pone in contrasto con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa e di vincoli alle assunzioni del personale di regioni ed enti locali ponendosi in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 117, 3° comma della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente. Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

RINUNCIA PARZIALE IMPUGNATIVA

Motivi di rinuncia parziale:

La legge della Regione Puglia n.1/2011 recante " Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia." è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 03 marzo 2011 per vari profili di illegittimità.

Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 in materia di personale.

Tale disposizione stabiliva che, al personale in distacco in via continuativa presso le segreterie particolari nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, doveva essere corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e per un massimo di 210 giorni in un anno, pari a 25 centesimi di euro a chilometro, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro.

Così disponendo, il legislatore regionale si poneva in contrasto con le disposizioni di cui al Titolo III del d. lgs. n.165/2001, il quale prevede che il trattamento economico fondamentale ed i criteri utilizzati per la sua erogazione devono essere definiti in sede di contrattazione collettiva. Pertanto, l'art.11, commi 2, 3, 4 e 5 violava l'articolo 117, 2° comma, lettera 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La Regione Puglia, successivamente, con la l.r. n.10/2011, recante "Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi di reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia)", all'articolo 2, ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo l'abrogazione dell'art.11, commi 2, 3, 4 e 5.

Per il suddetto motivo, sussiste il presupposto per la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Puglia n.1/2011, limitatamente, cioè, all'art.11, commi 2, 3, 4 e 5.

Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011.

Delibera C.d.M. del: 19-05-2011 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.5 del 08-04-2011 "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria"

Settore: Politiche socio sanitarie e culturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 57 del 13 giugno 2011 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, recante "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria", presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1, e all'art. 3. E' opportuno premettere che la Regione Puglia, a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008, è stata dichiarata inadempiente dal Tavolo politico istituito a seguito dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e conseguentemente alla Regione non è stato consentito l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per quegli stessi anni. Alla Regione è stata tuttavia data la possibilità di recuperare le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con l'invio di una proposta di Piano di rientro, da sottoscrivere con Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2, comma 49). Tale legge infatti prevede la possibilità per le Regioni che non

hanno rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 di recuperare la quota premiale con la sottoscrizione di un Accordo su un Piano di rientro dai disavanzi sanitari. La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d. l. n. 125 del 2010, convertito in l. n. 163 del 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario ("Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011") che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Detto Accordo con l'allegato Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato successivamente approvato dalla regione Puglia con la l. r. n. 2 del 2011. Ciò premesso, gli articoli della legge in esame sopra menzionati (art. 1, comma 1, e art. 3) prevedono specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che non sono in linea con gli interventi previsti dal menzionato Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano invece "sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro". Tali disposizioni regionali violano pertanto l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311", possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 140 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la l. r. Lazio n. 6 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti "montani" (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilità di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto "l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa". In particolare gli articoli 1, comma 1 e 3 della legge in esame presentano i profili di incostituzionalità sopra descritti per i seguenti motivi: 1) l'art.1, comma 1 prevede che i parametri fissati dall'art. 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 in materia di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) non costituiscono limite per la determinazione dei posti letto da attivare nell'ambito delle stesse strutture a seguito della riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera del 16 dicembre 2010, n. 18. Tale disposizione regionale, formulata in maniera generica e poco chiara, eccede dalle competenze regionali. Infatti i parametri di cui al citato art. 41 della legge regionale 4/2010 sono stati recepiti nel Piano di rientro della Puglia al fine di individuare il fabbisogno di posti letto da assegnare alle RSA e RSSA della stessa Regione: pertanto la disposizione in esame, che autorizza il superamento del limite complessivo di posti letto fissato dall'art. 41 della l. r. n. 4 del 2010, contrasta con quanto disposto nel Piano di rientro medesimo, che, al paragrafo '1. 1. 4'. (pagg. 73 e 74), nel recepire i parametri stabiliti dal citato art. 41, determina in 5.100 i posti letto sociosanitari. 2) L'art. 3 modifica l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12/2010 il quale vieta per gli anni 2010, 2011, 2012 ai direttori generali delle

aziende sanitarie locali , delle Aziende ospedaliero universitarie e degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data entrata in vigore della legge. Detto art.2, comma 1, della l.r. n.12/2010 è oggetto di impugnativa da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale per la parte in cui, nel riferire il blocco totale del turn-over anche alle aziende ospedaliere-universitarie, omette di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Università, in violazione dell'art. 33 Cost. L'art. 3 in esame, probabilmente nell'intento di superare i predetti motivi di impugnativa, sopprime da detto art. 2, comma 1, le parole "delle aziende ospedaliere-universitarie", escludendo in tal modo drasticamente tali ultime aziende dalla predetta misura di blocco. Tale disposizione regionale, che, in luogo di introdurre la necessaria intesa tra Regione ed Università, esclude totalmente le aziende ospedaliere-universitarie dal novero degli enti soggetti ai richiamati vincoli assunzionali, determina di fatto l'alterazione del quadro finanziario di riferimento del piano di rientro sottoscritto dalla regione Puglia con il Governo in data 29.11.2010, compromettendo il conseguimento dei risparmi previsti nel citato piano di rientro, nel cui ambito sono stati computati anche gli effetti di risparmio derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliere-universitarie. In proposito si segnala che il Piano di rientro della Regione Puglia prevede al paragrafo 'B3: personale', pag. 104, che "in ragione di detto processo di ristrutturazione, la regione si impegna ad attuare un programma di blocco totale del turn-over", senza contemplare alcuna distinzione fra le aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere universitarie. Tale intervento è dettagliato nell'allegato al Piano di rientro, ove è previsto che "lo scenario delineato dal presente Piano di rientro per ricondurre la spesa entro i vincoli di finanza pubblica e nel rispetto dei Lea è coerente con la scelta di operare il blocco del turn-over, con conseguente soppressione di posti nelle dotazioni organiche delle Aziende sanitarie per il triennio 2010-2012". Nelle tabelle allegare, inoltre, sono menzionate anche le Aziende ospedaliere-universitarie (AOU Policlinico di Bari e AO "OORR" Foggia). Per tali motivi le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Delibera C.d.M. del: 22-07-2011 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.9 del 30-05-2011 "Istituzione dell'Autorità idrica pugliese"

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 81 del 29 luglio 2011 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale in esame, che istituisce l'Autorità idrica pugliese, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 5, relativo alle funzioni del direttore generale dell'Autorità idrica e 11 relativo al trasferimento del personale. 1) Si premette che la materia gestione delle risorse idriche, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 325/2010) rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s, Cost.. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale, oltre che tutte le altre disposizioni nazionali concernenti la gestione del servizio idrico. Sulla base di tale premessa è censurabile la disposizione contenuta nell'art. 5, sesto comma, lettera g), che prevede che il direttore generale predisponga lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra Autorità e gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio direttivo. Ciò contrasta con quanto previsto dall' articolo 161,

comma 4, lett. c, del d.lgs. n. 152/2006 il quale attribuisce al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche - e non al direttore generale dell'Autorità di controllo - la competenza a redigere il contenuto di una o più delle suddette convenzioni-tipo. Il d.l. n. 39/2009, convertito con L. n. 77/2009, ha soppresso il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) sostituendolo con la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CONVIRI) la quale è comunque subentrata nelle competenze già attribuite al COVIRI. Attualmente le funzioni del CONVIRI, già COVIRI, sono state attribuite con d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con L. 106 del 12 luglio 2011, alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle risorse idriche, la quale ha competenza anche in tema di contratti di servizio, obiettivi qualitativi dei servizi erogati, monitoraggio delle prestazioni, aspetti tariffari. L'art. 10 comma 11 del d.l. 70/2011, come convertito in l. 106/2011, prevede infatti che, nel rispetto dei principi contenuti nel d.lgs. 152/2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, l'Agenzia predisponga una o più convenzioni-tipo di cui all'art. 151 di suddetto decreto, al fine di garantire gli standards minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 325/2010, nel decidere, tra l'altro, su analoga questione, ha stabilito che, la disciplina del servizio idrico integrato rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, è di competenza esclusiva dello Stato e, pertanto, è inibito alle regioni derogare a detta disciplina statale la quale prevede, in capo all'Ente nazionale preposto (all'epoca CONVIRI, oggi Agenzia per la vigilanza delle risorse idriche), la predisposizione dello schema di convenzione con l'Ente gestore del servizio. La norma regionale, quindi, ponendosi in contrasto con le citate disposizioni statali di riferimento, viola il parametro costituzionale che riserva allo Stato la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, come previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. S) Cost.. 2) La disposizione contenuta nell'art. 11, prevede, genericamente, che tutto il personale assunto a tempo indeterminato dall'ATO Puglia venga trasferito presso l'Autorità idrica pugliese, non specificando se lo stesso sia stato inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale. La disposizione regionale, quindi, contrasta con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010. La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. L'automatico generico trasferimento di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia all'istituenda Autorità idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost., principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. n. 81/2006 e 52/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti,

pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Inoltre la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, della Costituzione. Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 22-07-2011 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.11 del 20-06-2011 “Gestione del servizio idrico integrato - Costituzione dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP)”

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 83 del 4 agosto 2011 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale che disciplina la costituzione dell'Azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese (AQP), presenta diversi aspetti di illegittimità costituzionale. 1) Occorre premettere anzitutto che, secondo la Corte costituzionale (sent. N. 26/2011) è «coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato l'esercizio dell'attività con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010, punto 9.1. del Considerato in diritto). La stessa Corte precisa che «coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio è la copertura dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non già la remunerazione del capitale». Ancora, con sentenza n. 187 del 15.6.2011, la Corte ha ribadito che «il legislatore statale, in coerenza con la [?] normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010). La Corte, pertanto, ritiene che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato, sicché va considerato come di rilevanza economica, e che l'espunzione dall'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 del riferimento alla remunerazione del capitale investito lascia impregiudicata la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"»». Ciò premesso risultano censurabili le seguenti disposizioni regionali : A)l'art. 2, comma 1, della legge in esame prevede che «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della

presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all'articolo 5 al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse.>>. Il legislatore regionale con la norma in esame, affida, quindi, ope legis, il servizio idrico integrato all'Azienda pubblica regionale denominata "Acquedotto pugliese (AQP)" che, pertanto, si configura come ente strumentale della Regione Puglia finalizzato alla gestione del servizio idrico stesso. Si rappresenta che, con legge n. 9/2011, recante ""Istituzione dell'Autorità idrica pugliese", la Regione Puglia, stabilendo correttamente, all'articolo 2 comma 2, lett. i), che l'Autorità idrica pugliese è <<soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua>>, le aveva riconosciuto il compito, tra l'altro, di provvedere all' <<affidamento della gestione del servizio idrico integrato>> (art. 2, comma 2, lett. f.). Va sul punto evidenziato che, l'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, nello stabilire fra l'altro che <<Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza>>, ha riservato al legislatore regionale ? secondo la Corte costituzionale (sent. N. 128 del 2011, cit.) - un'ampia sfera di discrezionalità nella scelta dei moduli organizzativi, sostitutivi delle Autorità d'ambito territoriale, più adeguati per garantire l'efficienza del servizio idrico integrato. La disposizione in esame, pertanto, sottraendo all'Autorità idrica pugliese, quale <<soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua>>, il potere di scelta delle modalità <<affidamento della gestione del servizio idrico integrato>>, viola la competenza legislativa esclusiva statale, alla quale ? per consolidata giurisprudenza della Corte (da ultimo, v. sent. N. 128 del 2011) ? va ricondotta la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale (e dei nuovi soggetti che dette autorità andranno) a sostituire in quanto rientrante nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente. La possibilità di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato, conferita dal legislatore statale al legislatore regionale, non può intendersi come comprensiva anche del potere di prevedere l'affidamento, direttamente con legge regionale, della gestione del servizio né risolversi nell'eliminazione dal sistema giuridico della funzione amministrativa di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, che non viene più esercitata da alcuno. Il problema sta essenzialmente nel fatto che la legislazione regionale in esame ? lungi dal limitarsi a reintestare ad altro soggetto istituzionale le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriale, ivi inclusa quella, per quanto qui interessa, di affidamento della gestione del servizio ? ha nel caso di specie affidato in via diretta la gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione. Con la conseguenza, tanto intuitiva quanto inevitabile, che l'Azienda pubblica regionale denominata "Acquedotto pugliese (AQP)", per effetto dell'art. 2, comma 1, della LR n. 11/2011, gestisce il servizio idrico integrato non in forza di un titolo concessorio, cioè di un atto amministrativo, bensì ex lege, e quindi, fra l'altro, senza limiti di tempo. Va inoltre evidenziato che il "Libro verde sui servizi di interesse generale", Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270, ha affermato che il servizio idrico costituisce "servizio di interesse economico generale" e poiché secondo il diritto comunitario i servizi di interesse economico generale sono soggetti alla disciplina della concorrenza (v. art. 86, ex-art. 90, tratt. Ce.), l'affidamento ex lege della gestione di un servizio di interesse economico generale che, come nel caso in esame, venga disposto con legge regionale oltre a violare l'art. 117, comma prima, Cost. che impone anche al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, viola altresì l'art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza. B) L'art. 5 della L R n. 11/2011 istituisce l'Azienda pubblica regionale denominata "Acquedotto pugliese (AQP)" disponendo che la stessa subentri nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di "Acquedotto pugliese s.p.a.", di cui l'azienda pubblica acquisisce tutti i compiti istituzionali e svolge tutte le attività (comma 6). Sul punto si fa rilevare che la società acquedotto Pugliese S.p.a., istituita con il d.lgs. 141/1999, non è stata formalmente soppressa

con la legge regionale in esame (del resto, per sopprimere "Acquedotto pugliese s.p.a.", istituita con fonte primaria statale non poteva certo essere sufficiente una legge regionale). Pertanto, l'articolo 5, nella misura in cui priva la 'Acquedotto pugliese S.p.a del proprio patrimonio e dei rapporti attivi e passivi e trasferisce all'istituita Azienda pubblica le funzioni e le attività ad essa già attribuite dal d.lgs. 141/1999, fra cui, per ciò che qui interessa, quella di cui al relativo art. 2, comma 2 («La società provvede, altresì, alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.»), si pone in contrasto con l'articolo 117, comma secondo lettere e) ed s) della Costituzione, che riservano allo Stato, in quanto rientranti nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ambiente, la scelta di attribuire le suddette funzioni e attività di gestione del servizio idrico ad altro soggetto diverso dalla Acquedotto pugliese S.p.a. 2) l'art. 9, primo comma, prevede che il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A., alla data di costituzione dell' Azienda pubblica regionale Acquedotto Pugliese (AQP), transiti nell'organico dello stesso conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, non specificando se lo stesso sia stato inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale. Tale previsione contrasta con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010. La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione - regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. L'automatico trasferimento di tutti i lavoratori assunti presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. nell'organico dell'Azienda pubblica regionale - Acquedotto Pugliese (AQP), alla data di costituzione della medesima, viola il principio fissato dall'art. 97 della Costituzione che, a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, prevede che l'accesso ai pubblici uffici avvenga solo a seguito del superamento di concorso pubblico. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. N. 81/2006 e 127/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Inoltre, la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). Poiché la richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, della Costituzione. Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 13-12-2011 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.27 del 13-10-2011 “Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)”

Settore: Politiche infrastrutturali

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 170 del 23 dicembre 2011 - pendente

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, che detta modifiche alla precedente legge regionale n. 9/2011, concernente l'istituzione dell'Autorità idrica pugliese, è censurabile relativamente alla norma contenuta nell'articolo 3 che modifica il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9/2011, concernente il personale del nuovo Ente pubblico. Tale disposizione consente l'inquadramento nei ruoli nel nuovo ente pubblico di personale dipendente dall'ATO Puglia, che sarebbe stato assunto anche in base alla normativa di cui ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della l.n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) . Poiché tale normativa è rivolta alle Amministrazioni regionali e locali, il richiamo operato dalla norma regionale in parola risulta inconferente rispetto al personale del disciolto ATO (Ambito Territoriale Ottimale). Presso il nuovo ente pubblico viene pertanto assunto personale senza la richiesta procedura selettiva concorsuale, in contrasto con l'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabilisce, per il personale non dirigente, tassative modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti, precludendo quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo, a partire dal gennaio 2010. La norma regionale in esame eccede, quindi, dalle competenze regionali e viola gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in riferimento alla ragionevolezza nella previsione di trattamenti differenziati, al principio di uguaglianza, nonché alla regola dell'accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, regola posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. L'automatico generico trasferimento di tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'ATO Puglia all'istituenda Autorità idrica pugliese viola il principio costituzionale che impone l'accesso ai pubblici uffici per mezzo del concorso pubblico, come stabilito dall'art. 97 Cost., principio posto a garanzia del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentt. n. 81/2006 e 52/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze nn. 159/05, e 34 e 205 del 2004). Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Inoltre la Consulta nella recente Sent. 127/2011 ha affermato che il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica» è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, poiché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere (sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). Poiché la

richiamata normativa statale costituisce disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la norma regionale risulta altresì violare l'articolo 117 comma 3, della Costituzione. Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Delibera C.d.M. del: 23-12-2011 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.28 del 02-11-2011 “Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale”

Settore: Politiche ordinarie e statuti

Ricorso alla Corte Costituzionale n. 3 del 12 gennaio 2012 - pendente

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame, la Regione Puglia intende attuare misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale, stabilendo all'articolo 1 che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010, "in via eccezionale, e all'esclusivo fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resi vacanti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2010, i dipendenti della regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." (15 dicembre 2010). Per comprendere appieno il contesto normativo in cui si inquadra la suddetta disposizione occorre evidenziare l'antefatto. La regione Puglia nel 1998 e nel 1999, in conformità a quanto allora previsto dall'articolo 32 della l.r. n. 7/1997, ha bandito due concorsi per la copertura di n.482 posti di VIII qualifica funzionale e di n.381 posti di VII qualifica funzionale interamente riservati agli impiegati regionali inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della procedura concorsuale, ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge n.7/1997 che autorizzava l'espletamento delle procedure concorsuali con le suddette modalità (riservate solo al personale interno). La Corte Costituzionale, investita in via incidentale della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, la dichiarava illegittima, nella parte in cui essa riservava il 100% dei posti messi a concorso al personale interno, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (sentenza n. 373/2002). Conseguentemente il Tar Puglia, con diverse sentenze (nn. 2610, 2842, 2836 e 5227 del 2004) ha annullato le procedure concorsuali indette sulla base delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime. La regione Puglia, preso atto delle suddette sentenze, approvava la l.r. n.14/2004 che, all'articolo 59, comma 3, faceva salvi gli inquadramenti effettuati all'esito delle procedure concorsuali annullate dal giudice amministrativo. Successivamente, il Consiglio di Stato ha sollevato, sempre in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 59, comma 3, della l.r. n.14/2004, prospettando la violazione (ancora una volta) degli articoli 3 e 97 della Costituzione e, ponendosi la suddetta norma regionale in contrasto con i precedenti giudicati, prospettava, altresì, la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione. La questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato è stata accolta

dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 354/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 59, comma 3, della l.r. n. 14/2004, affermando che la disciplina censurata ha riprodotto il medesimo vizio delle precedenti norme, cioè "la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, determinata dalla previsione di una riserva al personale interno della totalità dei posti messi a concorso dalla pubblica amministrazione". Tutto ciò premesso, le stesse censure prospettate in passato avverso le suddette disposizioni regionali, possono essere mosse anche con riguardo all'art. 1 della legge regionale in esame in quanto, nell'adibire tutti i dipendenti interessati dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2010 alle mansioni della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della medesima sentenza, ne annulla sostanzialmente gli effetti, determinando una violazione dei citati principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 97 e 136 Cost. nonché, possedendo essa i caratteri della legge provvedimento e incidendo sugli effetti di precedenti giudicati, interferisce con l'esercizio della funzione giurisdizionale determinando la violazione anche degli artt. 24 e 113 Cost. (sentenze Corte Costituzionale n. 24/2009 e n. 267/2007). Peraltro, tale orientamento è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale una riserva integrale ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso, di cui la disposizione censurata ha fatto salvi gli esiti, contraddice il carattere aperto della selezione come elemento essenziale del concorso pubblico, il cui difetto costituisce lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione (sentenze n. 169/2010 e n. 100/2010). Si ritiene pertanto di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

Delibera C.d.M. del: 24-02-2012 / Impugnativa

legge regionale Puglia n.38 del 30-12-2011“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012- 2014 della Regione Puglia”

Settore: Politiche economiche e finanziarie

Ricorso alla Corte Costituzionale non ancora depositato

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale è censurabile per i seguenti motivi: L'art. 7, comma 21, disciplina l'accertamento ed irrogazione della sanzione relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo che il contribuente, nel caso di presentazione di deduzioni difensive in ordine alle contestazioni del tributo, possa proporre l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni, che deve essere adottato, dalla Regione, entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive. La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 21 del Dlgs n. 546/92, che, in materia di termini processuali, consente di ricorrere alle Commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notifica dell'irrogazione della sanzione, e, conseguentemente, viola l'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la competenza in materia di giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile. Si ritiene che la legge in questione debba essere impugnata presso la Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

RINUNCIA TOTALE IMPUGNATIVA

Motivi di rinuncia all'impugnativa

La legge regionale Puglia n.38/11, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia", è stata oggetto di impugnazione dinanzi la Corte Costituzionale, con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, per il seguente motivo:

L'art. 7, comma 21, disciplina l'accertamento ed irrogazione della sanzione relativa al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevedendo che il contribuente, nel caso di presentazione di deduzioni difensive in ordine alle contestazioni del tributo, possa proporre l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento definitivo di irrogazione delle sanzioni, che deve essere adottato, dalla Regione, entro un anno dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.

La disposizione in esame è in contrasto con l'art. 21 del Dlgs n. 546/92, che, in materia di termini processuali, consente di ricorrere alle Commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla notifica dell'irrogazione della sanzione, e, conseguentemente, viola l'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale la competenza in materia di giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile.

Successivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, preso atto delle controdeduzioni ai rilievi pervenute dalla Regione Puglia, con nota del 28 febbraio u.s. ha comunicato che "ancorché la normativa regionale non ricalchi esattamente le previsioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997, non sussistono profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale Puglia 38/2011, stante la sostanziale coerenza con la disciplina statale richiamata".

Per le ragioni sopra esposte si ritiene siano venuti meno i motivi del ricorso proposto innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e, pertanto, si propone la rinuncia all'impugnazione.

3. LE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si riportail testo della sentenza n. 62/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni recate dalle ll.rr. leggi regionali nn. 9 e 11 approvate nell'anno 2011.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n. 62/2012

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), nonché dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l'8-12 agosto 2011, depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83 (concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43 del 12 ottobre 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011; *udito* nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo; *udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.*

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10 agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), e dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione

1.1.– L'impugnato comma 6, lettera g), dell'art. 5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale dell'«Autorità idrica pugliese» (autorità istituita dall'art. 1 della stessa legge regionale «per il governo pubblico dell'acqua» e dotata di personalità giuridica di diritto pubblico) «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo».

Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la legislazione statale, perché la norma impugnata, nel riservare al Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il compito di "predispone" l'indicata convenzione, gli attribuisce una funzione che l'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106, assegna invece all'«Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», ente statale istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell'art. 10 stabilisce che la menzionata Agenzia nazionale «predisporre una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», cioè le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma 15 dell'art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla menzionata Agenzia nazionale «sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, quindi, anche la funzione di «predisporre» «con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151» dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da trasmettersi «al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera c).

Ad avviso del ricorrente, poiché la sopra citata vigente normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, pertanto, non è derogabile dal legislatore regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella statale si risolve nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.2.– Il parimenti impugnato comma 1 dell'art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: «Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito all'Autorità idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche». Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione viola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.

Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione di tale questione, separandola dall'altra, in ragione dell'opportunità di esaminare in una stessa udienza, ancora da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo sostituito ad opera del comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), anch'esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 170 del 2011.

2.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito l'8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17 agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese – AQP»), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.

2.1.– L'impugnato comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011 stabilisce che «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all'articolo 5 [cioè l'Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».

Tale comma, secondo il ricorrente, nell'affidare direttamente, mediante una norma di legge, la gestione del «servizio idrico integrato» (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla Regione Puglia (AQP), viola: a) l'art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), direttamente applicabili nell'ordinamento italiano, a seguito dell'abrogazione, con referendum popolare, dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Con riguardo alla censura *sub a*), l'Avvocatura generale dello Stato premette che il SII costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell'Unione europea) di SIEG, che, in base all'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell'Unione e, in particolare, alla regola dell'affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l'applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall'ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l'*in house providing*, «ad aziende pubbliche controllate», l'Avvocatura fa derivare la necessità che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza». Ne segue, per il ricorrente, che la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo, ma un atto legislativo – cioè con un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all'ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell'Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.

Con riguardo alla censura *sub b*), il ricorrente osserva che l'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha inserito nell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il comma 186-*bis*, il quale: 1) da un lato, sopprime le Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e successive modificazioni), enti originariamente competenti a provvedere sull'affidamento della gestione del SII; 2) dall'altro, stabilisce che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate» dalle AATO, «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». In forza di tale normativa, secondo l'interpretazione del ricorrente (il quale valorizza l'uso, da parte del legislatore statale, delle espressioni «attribuzione delle funzioni» e «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»), le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO ed ai quali spetta il compito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente – la

competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l'esercizio. La difesa dello Stato conclude nel senso che la disposizione impugnata – affidando direttamente, mediante una norma di legge, ed a tempo indeterminato la gestione del SII ad un ente regionale e consentendo la revoca di tale gestione in ogni tempo mediante un *contrarius actus* legislativo – si pone in contrasto con la predetta normativa statale e viola gli evocati parametri costituzionali.

2.2. – È impugnato anche l'art. 5 della stessa legge reg. Puglia n. 11 del 2011, il quale istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, quale successore nei rapporti del disciolto «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», con d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione, pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l'estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (operante, in forza di detto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l'esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l'esercizio delle attività in cui si articola il SII), viola ugualmente l'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., perché finisce «per privare di qualsiasi funzione la società» e, quindi, «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo, dettato in materie ascrivibili alla tutela della concorrenza ed alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2.3.– In base al parimenti impugnato comma 1 dell'art. 9 della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, «Il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali».

Ad avviso del ricorrente, la suddetta disposizione, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all'Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, viola: a) l'art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell'AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l'art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all'assunzione presso l'AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l'art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell'AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 52 del 2011; n. 81 del 2006; n. 159 del 2005; n. 205 e n. 34 del 2004); d) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla

valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.

3.– Nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011 si è costituita la Regione Puglia chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.

3.1.– Con riferimento all'impugnato comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente eccepisce l'inammissibilità della censura prospettata, perché il ricorrente non ha esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione *secundum Constitutionem* della disposizione denunciata (vengono richiamate le pronunce della Corte costituzionale n. 177 del 2006; n. 89 del 2005; n. 356 del 1996). La Regione osserva, al riguardo, che tale disposizione può essere interpretata – in coerenza con l'art. 2, comma 2, lettera f), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, secondo cui all'Autorità idrica pugliese è attribuita, tra le altre, la funzione concernente «l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato» – nel senso che il SII è affidato non necessariamente all'azienda pubblica regionale denominata AQP (istituita dall'art. 5 della stessa legge regionale), ma ad una qualunque «azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, [...] con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione». Da ciò deriva, per la resistente, che: a) la disposizione impugnata non prevede l'affidamento diretto della gestione del SII all'AQP e, pertanto, non può essere qualificata come legge-provvedimento; b) per l'affidamento di tale servizio è necessaria, invece, l'adozione – all'esito «di una valutazione comparativa dell'offerta dell'azienda pubblica regionale e di eventuali imprese private concorrenti» – di un provvedimento amministrativo da parte dell'Autorità idrica pugliese, motivato e pienamente sindacabile in via giudiziale; c) la suddetta disposizione si limita ad orientare l'autorità idrica (con una norma di mero indirizzo, inidonea a vincolarne la discrezionalità), nel senso di indurla a valorizzare, nell'affidamento del SII, la «speciale missione» che, in base all'art. 106 del TFUE, consente l'eccezionale affidamento *in house* della gestione del servizio stesso, al fine di favorire il soddisfacimento – non sempre sufficientemente garantito dagli automatismi del mercato – dei bisogni vitali incompressibili connessi all'uso del bene comune “acqua” (art. 1 della medesima legge reg. n. 11 del 2011). La difesa della Regione aggiunge che comunque, al fine di dissipare ogni equivoco interpretativo e far venir meno l'interesse dello Stato a ricorrere, è intenzione della Giunta regionale di modificare nel senso seguente la prima parte della disposizione impugnata, prima ancora che questa trovi applicazione: «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato dall'autorità idrica pugliese, nel rispetto della normativa comunitaria, a un'azienda pubblica regionale [...]».

3.2.– Con riferimento alle censure relative all'art. 5 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, istitutivo dell'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)», la difesa della resistente osserva che la trasformazione in società per azioni dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese era stata disposta dal d.lgs. n. 141 del 1999 ben prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ed a fini non già di tutela della concorrenza e dell'ambiente, ma solo di riordino degli enti pubblici nazionali (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»), per favorire la privatizzazione, evitare aggravii per la finanza pubblica, favorire il riassetto funzionale ed organizzativo, migliorare l'efficienza della gestione (ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), così da incidere, se mai, nella materia, di competenza legislativa concorrente, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost., nel testo vigente). Il rispetto, da parte della Regione, dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale nelle suddette materie di

competenza legislativa concorrente fa concludere la resistente per l'inammissibilità o la non fondatezza della questione in esame.

3.3.– Con riferimento, infine, all'art. 9 della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, la difesa della resistente afferma che è intenzione della Giunta regionale di modificare tale disposizione «in senso aderente alla giurisprudenza costituzionale formata sull'art. 97, comma terzo, della Costituzione», al fine di far venir meno l'interesse dello Stato al ricorso.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso n. 81 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso due questioni principali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, la prima, l'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese); la seconda, l'art. 11, comma 1, della stessa legge.

Con il ricorso n. 83 del 2011, il medesimo ricorrente ha promosso tre questioni principali di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"), aventi ad oggetto, rispettivamente, l'art. 2, comma 1, l'art. 5 e l'art. 9, comma 1, di tale legge.

Il Presidente della Corte costituzionale ha successivamente disposto il rinvio della trattazione della questione riguardante l'art. 11, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011. Ne deriva che il *thema decidendum* è limitato alla questione riguardante l'art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, promossa con il ricorso n. 81 del 2011, ed a quelle promosse con il ricorso n. 83 del 2011.

Così precisato l'oggetto del decidere, va ulteriormente rilevato che le questioni da esaminare riguardano leggi della Regione Puglia in tema di servizio idrico integrato (SII). L'identità del tema e delle parti ricorrenti e resistenti (Stato e Regione Puglia) rende opportuna la riunione dei giudizi, affinché questi siano congiuntamente trattati e decisi.

2.– La questione promossa con il ricorso n. 81 del 2011 ha ad oggetto, come visto, l'art. 5, comma 6, lettera g), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Tale lettera g) stabiliva – nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso – che il Direttore generale dell'«Autorità idrica pugliese» (autorità dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed istituita dall'art. 1 della medesima legge regionale «per il governo pubblico dell'acqua») «predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo». La disposizione impugnata, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, perché attribuisce al Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese una funzione che la normativa emessa dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – cioè l'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 – assegna invece all'ente statale «Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua», prevedendo che tale Agenzia «predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», ossia (sempre ad avviso del ricorrente) le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato.

In ordine alla questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, il comma 1 dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 – Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia n. 165 del

21 ottobre 2011 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ha soppresso la disposizione impugnata, la quale è rimasta in vigore, pertanto, soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese, alcuna convenzione tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato *ius superveniens* è idonea a superare le censure prospettate dal ricorrente ed è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione. Di qui la cessazione della materia del contendere.

3.– Con la prima questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 viene impugnato l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 11 del 2011, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011, in forza del quale «Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all'articolo 5 [cioè l'Azienda pubblica regionale denominata «Acquedotto pugliese (AQP)», istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse».

Per il ricorrente, tale comma viola, in primo luogo, l'art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea vigenti in materia di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), che sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano a séguito dell'abrogazione, con referendum popolare, dell'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei SPL di rilevanza economica. Secondo la difesa dello Stato, detto parametro è violato in base alle seguenti considerazioni: a) il servizio idrico integrato (SII) costituisce un «servizio pubblico locale» (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell'Unione europea) di SIEG, che, in base all'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell'Unione e, quindi, alla regola dell'affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l'applicazione di tali regole possa ostacolare la «speciale missione» attribuita al servizio dall'ordinamento giuridico; b) la conseguente «natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti» della gestione dei SIEG, mediante l'*in house providing*, «ad aziende pubbliche controllate», esige che tali eccezionali affidamenti avvengano «mediante provvedimenti suscettibili di controllo giurisdizionale e sorretti da congrua e logica motivazione sulle ragioni che giustificano una tale scelta, secondo canoni di ragionevolezza, di proporzionalità e di adeguatezza»; c) la disposizione denunciata, individuando mediante non un atto amministrativo ma un atto legislativo – cioè mediante un atto di volontà politica, per sua natura privo di una formale motivazione – il soggetto affidatario della gestione del SII, impedisce il sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle ragioni che giustificano la deroga all'ordinaria regola pro concorrenziale, posta dal diritto dell'Unione, di affidamento mediante gara ad evidenza pubblica. In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perché la disposizione impugnata, pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto affida la gestione del SII, direttamente ed a tempo indeterminato, ad uno specifico ente regionale, tanto da porsi in contrasto con il vigente comma 186-*bis* dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge

finanziaria 2010), in base al quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale) ed ai quali soltanto spetta il compito di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII, ferma restando – attenendo alle indicate materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente – la competenza legislativa esclusiva statale ad individuare le suddette funzioni ed a disciplinarne l'esercizio.

La questione è fondata in riferimento all'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., assorbito ogni altro profilo.

3.1.– Al riguardo, la Regione resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della censura, perché il ricorrente non avrebbe esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Questa, secondo la Regione, sarebbe interpretabile nel senso che non sancisce l'affidamento diretto della gestione del SII all'AQP, ma si limita ad imporre all'Autorità idrica pugliese di provvedere all'affidamento ad un'azienda pubblica regionale (anche diversa dall'AQP), la quale possieda il duplice requisito di realizzare «la parte prevalente della propria attività con l'ente pubblico che la controlla» e di reinvestire «nel servizio [...] almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione». Solo in tal modo, soggiunge la resistente, la normativa impugnata sarebbe coerente con l'art. 2, comma 2, lettera f), della precedente legge reg. Puglia n. 9 del 2011, il quale riserva all'Autorità idrica pugliese la funzione di provvedere con un proprio atto all'«affidamento della gestione del servizio idrico integrato».

L'eccezione non può essere accolta sia perché nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale il ricorrente – a differenza del giudice rimettente nell'incidente di costituzionalità – non ha l'onere di esperire, a pena di inammissibilità della questione, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata, sia perché il denunciato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 11 del 2011 non è interpretabile nel senso indicato dalla Regione.

Sotto il primo aspetto, è sufficiente ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, pur non potendo avere per oggetto la definizione di un mero contrasto sulla interpretazione della norma (sentenza n. 19 del 1956), è ammissibile anche quando larichiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall'indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente (*ex multis*, sentenze n. 412 del 2001; n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991), senza il previo esperimento del tentativo di giungere ad una interpretazione alternativa, idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Questa conclusione si giustifica in ragione della radicale differenza delle questioni promosse in via principale rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime è lo stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di costituzionalità, ad avanzare una propria interpretazione della norma denunciata, con riferimento all'astratta possibilità di applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioè in quelle sollevate in via incidentale, è il giudice rimettente a dover fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di costituzionalità, cioè del fatto che, in concreto, il giudizio *a quo* «non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale» (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale») e quindi, in particolare, che il dubbio di costituzionalità non possa essere risolto facendo uso degli strumenti interpretativi a disposizione dell'autorità giurisdizionale. Solo per l'incidente di costituzionalità dunque – e non per il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione – è richiesto al rimettente, a pena di inammissibilità della questione, un previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione, nel senso che «la risoluzione dell'eventuale dubbio interpretativo in ordine alla norma impugnata è lasciata alla preliminare valutazione del rimettente, vuoi ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità

costituzionale nel giudizio *a quo* vuoi in ossequio all'obbligo, pure posto a carico dello stesso giudice, della interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla Costituzione» (citata sentenza n. 412 del 2001).

Sotto il secondo aspetto, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, la legge regionale n. 11 del 2011 può essere interpretata solo nel senso che essa stessa provvede all'affidamento diretto della gestione del SII all'AQP. Infatti detta legge, nel disporre che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale con particolari caratteristiche e nell'istituire contestualmente una specifica azienda con tali caratteristiche (a quanto consta, l'unica del genere) con il fine di gestire il SII, individua proprio in tale azienda (l'AQP) l'affidataria della gestione del servizio e – attraverso la determinazione delle caratteristiche generali degli affidatari – anche le forme di gestione utilizzabili, inibendo così all'Autorità idrica pugliese di procedere alla scelta, previa valutazione comparativa delle modalità di gestione e degli affidatari. In tal modo la legge reg. n. 11 del 2011 risulta incompatibile con il citato art. 2, comma 2, lettera *f*), della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 – secondo il quale è, invece, l'Autorità idrica pugliese a provvedere all'affidamento della gestione del SII – e ne ha perciò determinato, in quanto *lex posterior* incompatibile, l'abrogazione tacita.

3.2. – Nel merito, occorre sottolineare che la disciplina dell'affidamento della gestione del SII atiene, come più volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad opera dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma 186-*bis* dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall'art. 1, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO e, quindi, anche la competenza di deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti, erano attribuite all'AATO dai commi 1 e 2 dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era deliberata «fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l'aggiudicazione avveniva «mediante gara [...] in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati commi 5 e 7 dell'art. 113 è stata delegificata ed abrogata dal combinato disposto dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-*bis*) e dell'art. 12, comma 1, lettera *a*), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-*bis*, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale

abrogazione e l'indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale hanno fatto venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, perciò, non hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell'Unione europea. In proposito, è appena il caso di sottolineare che i più volte menzionati commi 5 e 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 non hanno ripreso vigore a séguito della dichiarazione dell'avvenuta abrogazione dell'intero art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell'esito del referendum indetto con d.P.R. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, dall'abrogazione referendaria dell'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; sull'esclusione, di regola, dell'effetto retroattivo dell'abrogazione referendaria, ordinanza n. 48 del 2012).

Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa statale, perché – disponendo che la gestione del SII è affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche – da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorità idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioè nell'azienda denominata «Acquedotto pugliese – AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (artt. da 5 a 14). Poiché, come già rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., con la conseguente illegittimità costituzionale dell'impugnata normativa regionale (sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, emesse nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l'esercizio in via legislativa della funzione amministrativa regionale, *ex plurimis*, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008).

5.– La seconda questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l'art. 5 della suddetta legge reg. Puglia n. 11 del 2011, che istituisce – come sopra ricordato – l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, a suo tempo costituita, mediante trasformazione del preesistente «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*, della legge 15 marzo 1997, n. 59). L'articolo è impugnato per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*), Cost., perché – pur non incidendo formalmente sulla normativa statale e pur non provocando l'estinzione della s.p.a. Acquedotto pugliese (la quale è destinata ad operare, in base al predetto decreto legislativo, fino al 31 dicembre 2018, per l'esercizio delle attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, cioè per l'esercizio delle attività in cui si articola il SII) – finisce «per privare di qualsiasi funzione» la s.p.a. Acquedotto pugliese e, quindi, finisce «per svuotare di qualsiasi efficacia» il predetto decreto legislativo n. 141 del 1999, riconducibile alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartenenti alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La questione è fondata.

Va premesso, al riguardo, che la normativa regionale denunciata deve essere valutata in riferimento al quadro costituzionale vigente al momento della sua emanazione, cioè a quello successivo alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non (come invece pare adombrare la resistente Regione Puglia) alle norme costituzionali esistenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 1999, il quale ha direttamente costituito la s.p.a. Acquedotto pugliese, il cui patrimonio ed i cui rapporti sono oggetto del censurato "subentro" in favore dell'AQP. Di qui la pertinenza dei parametri costituzionali evocati dal ricorrente.

Ciò posto, non è dubbio che detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale; società nel cui oggetto sociale rientra la «gestione del ciclo integrato dell'acqua» e che è destinata ad operare (in base al citato d.lgs. n. 141 del 1999) almeno fino al 31 dicembre 2018. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell'indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile – oltre che alla materia ordinamento civile – alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base agli evocati parametri costituzionali (come evidenziato dalle sopra citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). La previsione del subentro dell'AQP nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, ponendosi in palese contrasto con la suddetta disciplina statale (che non prevede tale subentro), integra, perciò, la denunciata illegittimità costituzionale.

6.– La terza questione promossa con il ricorso n. 83 del 2011 ha ad oggetto l'art. 9, comma 1, della medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011, in base al quale «Il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'AQP transita nell'organico dell'AQP alla data della costituzione della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti, senza ulteriori e maggiori oneri. Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali». Per il ricorrente, tale normativa, nel prevedere il trasferimento del personale dalla s.p.a. Acquedotto pugliese all'Azienda pubblica regionale AQP, a prescindere dalla circostanza che il personale sia inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva concorsuale, viola: a) l'art. 3 Cost., perché irragionevolmente consente al solo personale in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese di essere inquadrato nei ruoli dell'AQP, prescindendo dalla regola della selezione concorsuale che si impone invece per la generalità dei pubblici dipendenti; b) l'art. 51 Cost., perché, privilegiando il personale già in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese rispetto ad altri possibili aspiranti all'assunzione presso l'AQP, non permette a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge; c) l'art. 97, terzo comma, Cost., perché il generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti in servizio presso la s.p.a. Acquedotto pugliese nei ruoli dell'AQP contrasta con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico, posta a tutela non solo dei potenziali aspiranti, ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, nonché all'imparzialità ed al buon andamento della pubblica amministrazione; d) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale, con norma integrante un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, preclude alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal gennaio 2010, ogni procedura di stabilizzazione del personale non di ruolo diversa dalla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti.

Anche tale questione è fondata.

La normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato, la s.p.a. Acquedotto pugliese, nell'organico di un soggetto

pubblico regionale, l'Azienda pubblica regionale denominata AQP, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi – come più volte affermato da questa Corte – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni (*ex plurimis*, sentenza n. 190 del 2005). Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova, nella specie, alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice (che non risulta dal testo della legge regionale, non è indicata dalla Regione resistente e, allo stato degli atti, neppure appare ricavabile *aliunde*), tanto da risolversi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata (sulla necessità che le eccezioni alla regola di cui all'art. 97 Cost. rispondano a peculiari e straordinarie esigenze di servizio, *ex plurimis*, sentenze n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). Risulta, dunque, violato l'art. 97 Cost. Le ulteriori censure restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"), oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011, indicato in epigrafe;

2) *dichiara* cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA n. 91/2012

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato l'8-16 giugno 2011, depositato in cancelleria il 13 giugno 2011 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Tiziana Colelli per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso, spedito per la notifica in data 8 giugno 2011, ricevuto il successivo 16 giugno e depositato il 13 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria», in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1.— In particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta legge regionale n. 5 del 2011 è impugnato nella parte in cui stabilisce che i parametri fissati dall'art. 41 della precedente legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in materia di posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA), non costituiscono limite per la determinazione di quelli da attivare nell'ambito delle stesse strutture, a seguito della riconversione dei posti letto di ricovero per "acuti", di cui al regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera del 16 dicembre 2010, n. 18 (Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010).

In tal modo, la citata norma, ponendosi in contrasto con i parametri di cui al citato art. 41 della legge regionale n. 4 del 2010, recepito nel «Piano di Rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», oggetto dell'Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011 ed approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012), il quale, al punto 1.1.4., «nel recepire i parametri stabiliti dal citato art. 41, determina in 5100 i posti letto sociosanitari», si porrebbe in contrasto con il predetto Piano e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) ed all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali gli interventi previsti dall'Accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

1.2.— Quanto all'impugnato art. 3 della medesima legge regionale n. 5 del 2011, il ricorrente ne sostiene l'illegittimità costituzionale nella parte in cui vieta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti

a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Con tale disposizione – ricorda il ricorrente – è stato modificato l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) che era stato oggetto di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale nella parte in cui, imponendo il predetto divieto anche ai direttori generali delle aziende ospedaliere-universitarie, ometteva di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Università, in violazione dell'art. 33 Cost. La disposizione regionale censurata, tuttavia, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, modificando il precedente testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010, piuttosto che introdurre la necessaria intesa tra Regione ed Università, avrebbe escluso totalmente le aziende ospedaliere-universitarie dal novero dei soggetti tenuti ai richiamati vincoli di assunzione, determinando, in tal modo, l'alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29 novembre 2010 e compromettendo il conseguimento dei risparmi ivi previsti, fra i quali erano stati computati anche quelli derivanti dal blocco del *turn-over* per le aziende ospedaliere-universitarie.

2.— Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.

2.1.— Quanto alle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2011, la resistente ritiene che la norma impugnata non si ponga in contrasto con quanto previsto dal Piano di rientro 2010-2012, ma si limiti ad ampliare la capacità di presa in carico del paziente attraverso una rete completa di strutture socio-sanitarie territoriali, sulla base di un'attenta riprogrammazione dell'allocazione delle risorse per la spesa a fini riabilitativi per i disabili e le persone gravemente non autosufficienti, ivi compresi gli anziani con gravi demenze senili, secondo quanto previsto dal medesimo Piano di rientro.

La Regione ricorda che il Consiglio regionale, con la norma impugnata, volendo garantire la continuità assistenziale attraverso servizi territoriali nei territori in cui sono stati disattivati gli ospedali, in seguito al regolamento n. 18 del 2010, ha ritenuto di poter derogare ai parametri di cui all'art. 41 della legge regionale n. 4 del 2010 in quanto ritenuti non più esaustivi dell'effettivo fabbisogno regionale.

2.2.— Anche le censure promosse in relazione all'art. 3 della stessa legge regionale n. 5 del 2011 sarebbero, secondo la Regione, prive di fondamento.

Se, infatti, la norma censurata, in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale, ha modificato il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010, escludendo dal novero degli enti soggetti al blocco del *turn-over* ivi indicati le aziende ospedaliere-universitarie, ciò non avrebbe comportato alcuna alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, nel quale erano stati presi in considerazione anche gli effetti dei risparmi derivanti dal blocco del *turn-over* per le predette aziende ospedaliere-sanitarie. La resistente osserva che tale blocco era stato già ribadito nella legge regionale n. 2 del 2011 di approvazione del Piano di rientro che, al paragrafo B.3.4, individua anche le aziende ospedaliere-universitarie di Foggia e Policlinico di Bari fra gli assoggettati al predetto blocco; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della norma impugnata, è stato anche recepito negli appositi protocolli d'intesa che la Regione, in linea con le indicazioni di cui alla sentenza n. 217 del 2011, ha provveduto a sottoscrivere con le Università. A dimostrazione di ciò la resistente richiama il Protocollo d'intesa Regione-Università degli Studi di Foggia, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1398 del 27 giugno 2011, che, all'art. 4, comma 4, esplicitamente prescrive il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia sia di assunzioni che di dotazioni organiche, richiamando sia le leggi regionali n. 12 del 2010 e n. 2 del 2011, sia l'art. 12 del Patto per la salute 2010-2012 e l'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009, secondo cui anche per le aziende ospedaliere-universitarie le consistenze della dotazione organica vanno diminuite, con conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa, attraverso una riorganizzazione delle strutture operative che garantiscono economie di scala nell'erogazione delle prestazioni.

3.— All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria», in riferimento al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

1.1.— Il ricorrente ritiene che l'art.1, comma 1, della citata legge regionale, prevedendo che i parametri fissati dall'art. 41 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in materia di posti letto delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e delle Residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA), non costituiscono limite per la determinazione di quelli da attivare nell'ambito delle stesse strutture, che risultino dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti, violerebbe quanto previsto nel «Piano di rientro della Puglia e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011», che ha recepito il citato art. 41 e che è stato oggetto dell'Accordo stipulato dalla Regione Puglia il 29 novembre 2011, approvato con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). In tal modo, esso si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica dettati dall'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), secondo i quali gli interventi previsti dall'Accordo e nel relativo Piano, «sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

1.1.1.— La questione è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010).

Su queste premesse, si è anche più volte ribadito che la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma ha, infatti, reso vincolanti – al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.

A tal proposito questa Corte ha anche precisato che «lo speciale contributo finanziario dello Stato, (in deroga al precedente obbligo espressamente previsto dalla legislazione sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale che siano le Regioni a coprire gli eventuali deficit del servizio sanitario regionale) ben può essere subordinato a particolari condizioni finalizzate a conseguire un migliore o più efficiente funzionamento del complessivo servizio sanitario» (sentenza n. 98 del 2007). D'altro canto, «la scelta delle Regioni di aderire alle intese ed agli accordi (...) non può neppure ritenersi coartata, dal momento che le Regioni potrebbero pur sempre scegliere di non

addivenire alle intese in questione, facendo fronte al deficit con i propri strumenti finanziari ed organizzativi» (sentenza n. 98 del 2007).

Nella specie, la Regione Puglia ha stipulato il 29 novembre 2010, nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, l'Accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro del disavanzo sanitario ("Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2011"). Tale Piano è stato, poi, approvato con la legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012). Nel predetto Piano, al punto 1.1.4. relativo al «Livello di assistenza territoriale», è individuato, fra gli obiettivi, quello della «razionalizzazione della rete ospedaliera», che potrà portare alla «riduzione dei posti letto», liberando «risorse umane preziose, per quantità e per profili, al fine di implementare una rete più articolata e capillare di prestazioni domiciliari a bassa e media intensità assistenziale». Con specifico riferimento alle RSA e RSSA nel medesimo Piano si evidenzia espressamente che «per effetto della modifica all'art. 8 della L.R. n. 26/2006, introdotta con la L.R. n. 4/2010», in specie dall'art. 41, «il fabbisogno massimo di posti letto viene ridefinito» in conformità con i parametri individuati dal predetto art. 41, il cui rispetto consentirà di ottenere che «a pieno regime, la Puglia potrà contare su un totale di 5.100 posti letto a carattere sociosanitario, pari a circa 6,85 p.l. ogni 100 anziani».

Alla luce di ciò appare evidente che la norma ora impugnata, nella parte in cui prevede che gli specifici parametri inerenti ai posti letto per le RSA e per le RSSA, accolti nel Piano di rientro, possono essere unilateralmente derogati, peraltro senza neppure individuare entro quali limiti tali deroghe siano consentite, si pone in contrasto con il Piano di rientro e quindi con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

1.2.— È, inoltre, impugnato l'art. 3 della medesima legge regionale n. 5 del 2011, nella parte in cui vieta per gli anni 2010, 2011 e 2012 ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli IRCCS pubblici di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Tale disposizione ha modificato l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2010, che era stato oggetto di impugnativa dinanzi a questa Corte nella parte in cui, imponendo il predetto divieto anche ai direttori generali delle aziende ospedaliere-universitarie, ometteva di prevedere una specifica intesa tra Regioni ed Università, in violazione dell'art. 33 Cost. Il citato art. 3 è quindi impugnato nella parte in cui, piuttosto che introdurre la necessaria intesa fra Regione ed Università, escluderebbe totalmente le aziende ospedaliere-universitarie dal novero dei soggetti ai richiamati vincoli di assunzione. In tal modo, la norma impugnata determinerebbe l'alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, sottoscritto dalla Regione Puglia in data 29 novembre 2010, e comprometterebbe il conseguimento dei risparmi previsti nel citato Piano di rientro, nel cui ambito erano stati computati anche gli effetti dei risparmi derivanti dal blocco del *turn-over* per le aziende ospedaliere-universitarie, in violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 ed all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009.

1.2.1.— La questione non è fondata.

La norma impugnata ha modificato l'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), disponendo la soppressione, al comma 1 del citato art. 2, delle parole "Aziende ospedaliere-universitarie". Tale ultima disposizione era stata fatta oggetto di impugnativa davanti a questa Corte, che, successivamente all'entrata in vigore dell'impugnato art. 3 della legge regionale n. 5 del 2011, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 217 del 2011) nella parte in cui includeva fra le strutture sanitarie oggetto del divieto anche le aziende ospedaliere-universitarie. Questa Corte ha, infatti, affermato che, al fine di rispettare l'autonomia universitaria costituzionalmente garantita, tutte le determinazioni incidenti sul personale delle aziende ospedaliere-universitarie devono essere prese d'intesa con le rispettive

Università, e quindi anche quelle relative alla necessaria riduzione delle dotazioni organiche delle predette, realizzate eventualmente con il blocco del *turn-over*. In sostanza, questa Corte ha riconosciuto che il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che impone l'osservanza dei Piani di rientro oggetto di accordo, non può essere realizzato, con riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all'art. 33 Cost. (v. anche sentenza n. 68 del 2011). Pertanto, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le specifiche Università.

Sulla base di tali argomenti, la questione proposta nei confronti della norma impugnata risulta priva di fondamento, in quanto frutto di un'erronea interpretazione della disposizione medesima. Infatti, detta norma si è solo limitata ad escludere dal novero degli enti automaticamente assoggettati, per unilaterale volontà della Regione, alla misura del blocco del *turn-over* anche le aziende ospedaliero-universitarie, per le quali la determinazione del regime del personale non può che essere il frutto di una collaborazione con le Università mediante appositi protocolli di intesa.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e *hospice* e disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.

